

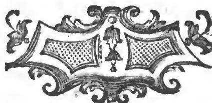
DELLE AZIONI EDILIZIE *IN RAPPORTO* ALLE CONTRATTAZIONI DEL BESTIAME

OPUSCOLO

DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI

GIURECONSULTO FIORENTINO





FIRENZE . MDCCIC.

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA

Con Approvazione.

INDICE



PREFAZIONE

NON vi è in tutto il Corpo della Giurisprudenza Romana una materia che sia, come quella delle Azioni *Edilizie* in rapporto alle contrattazioni del Bestiame, tanto lieve, e meschina per l' interesse dei Litiganti, e tanto grave per le questioni, delle quali è feconda.

Può disputarsi infatti, e vediamo disputar tutto giorno nei Tribunali, specialmente di Provincia, su i patti, e sulle convenzioni il più delle volte oscure, e generiche dei Contraenti; sulle prove della identità delle Bestie comprate; sulle loro malattie, e difetti se siano di animo, o di corpo, o di corpo insieme, e di animo; se le medesime malattie, o la causa loro sia precedente, o posteriore al Contratto; se debbano dirsi latenti,

o palesi, se gravi, o leggiere, se continue, o temporarie; se il Compratore, o il Venditore abbia avuto notizia di esse, o se debba presumersi di averla avuta. Le Persone ancora alle quali, e contro le quali competer possono le Azioni Edilizie per la rescissione del Contratto, o per la diminuzione del prezzo formano un altro gran ramo di liti. Può disputarsi inoltre per quali vizj, e difetti della cosà principale, o dell' accessoria si faccia luogo a queste azioni; qual regola si debba tenere essendo più i Venditori, o i Compratori, e più gli Eredi degli uni, o degli altri; qual sistema debba seguitarsi se siano stati venduti più Giumenti, ed alcuni di essi siano infetti, e viziosi; quali spese, danni, e interessi recuperi il Compratore oltre il prezzo, e quali vicendevolmente debba egli restituire al Venditore. Controversie tutte lunghissime, e dispendiosissime, giacchè non possono risolversi senza il giudizio dei Periti, l' esame dei Testimoni, le congetture, le presunzioni, e tutto l' apparato delle prove e dirette, e indirette, che invece di schiarire oscurano spesse volte la verità del fatto. Quante spese in conseguenza, quante inquietudini, quanto
per-

perdimento di tempo! E poi perchè? Per un oggetto di piccola importanza, nella disputa del quale si manifesta più l' impegno dei Litiganti, e il talento dei loro Difensori, che la reale esistenza dei vizj, de' quali viene accusato il controverso innocente Animale; vizj che molte volte si fanno artifiziosamente acquistare alle Bestie contrattate dai Compratori poco contenti della fatta compra, e che cessano ad un tratto, e svaniscono alla vista di poco denaro, che sia loro offerto dai Venditori per liberarsi da una ingiusta vessazione.

Per toglier di mezzo tante piccole, e vergognose controversie forensi hanno alcuni perfino opinato (1) che ottima sarebbe una Legge generale, la quale ordinasse, che le contrattazioni del Bestiame dovessero farsi liberamente, e non ostante qualunque vizio sì d' animo, che di corpo delle Bestie comprate non si potesse intentare nè l' azione della rescissione del Contratto, nè quella del defalco del prezzo, come appunto succede nelle vendite delle Bestie, che si fanno dal Tribunale, nelle quali non si dà luogo a simili reclami, ed azioni.

Una Legge di questa natura favori-

rebbe certamente la libertà del Commercio felicemente stabilita in Toscana, manterrebbe la tranquillità, e la concordia nelle Famiglie più utili allo Stato, quali sono quelle degli Agricoltori, e dei Mercanti, e farebbe loro acquistare maggiore accortezza, e perizia nelle contrattazioni del Bestiame, obbligandoli a prendere le opportune notizie, e a far le necessarie osservazioni, ed esperimenti sulle Bestie, che intendono di acquistare. Bastano infatti poche ore, ed anche pochi momenti per accertarsi dei loro più sostanziali difetti o per mezzo d' informazioni, o per mezzo di prove fatte nella Stalla del Venditore, o nel pubblico Mercato, o in altro luogo ad esso vicino. E se non ostante queste, ed altre simili diligenze, ed attenzioni avesse alcuno la cattiva sorte di comprare una Bestia già viziata, e malsana, minore scapito sarebbe sempre per esso il tenerla come ella è, o venderla ad altri, oppur destinarla al macello, o ad altro uso, di quello che sia l' impegnarsi in un litigio, che supera quasi sempre il valore della Bestia comprata, e non ostante la refusione delle spese giudiciali rende il Vincitore di poco miglior condizione del

Vin-

Vinto. Vi sono esempli che il solo pubblico Stabulario è costato ai Litiganti più del controverso Animale, atteso il lungo corso della lite, nel quale è convenuto tenervelo, e alle volte con Periti, e Testimoni giorno, e notte presenti per verificare in esso qualche malattia temporaria, e intermittente.

Ma poichè invece di una Legge che ordini le contrattazioni libere, e irretrattabili del Bestiame, viviamo oggigiorno con una Legge totalmente diversa, la quale in difetto dei patti, e convenzioni dei Contraenti si riporta intieramente al disposto del *Ius* Comune dei Romani, non resta altro rimedio per impedire tante liti perniciose al pubblico, e al privato interesse, se non quello che possono somministrare i Curiali onesti, ed i Giudici prudenti, consigliando ad amichevoli transazioni quei malaccorti Litiganti, che sono invasi dalla insana passione d' intraprendere dei litigj così rovinosi.

E' vero che la Romana Giurisprudenza per garantire, e difendere i sacri diritti della proprietà, e per mantenere illesa la giustizia, e la buona fede dei Contratti non ha sdegnato di dettar Leggi, e d' instituire delle Azioni giudiciarie

se-

sopra i più piccoli oggetti, accordando ora la rescissione del Contratto, ora la diminuzione del prezzo nelle contrattazioni di qualunque piccolo Animale, e perfino di una Gallina, di un Pollo, di un Falcone, e di un Cane (2). E' vero che gli antichi venerabili Giureconsulti hanno perfino disputato, e deciso sopra un Virgulto, sopra un Ovo, sopra le penne d' un Animale, e sopra il dominio d' una Lepre, o altra piccola Bestia ferita (3). Ma è vero altresì, che i Giudici migliori, ed i migliori Giureconsulti hanno in ogni tempo aborrite queste, ed altre somiglianti controversie, che rovinano i Litiganti, disonorano i Difensori, e avviliscono i Tribunali.

Seguitiamo noi pure un sì nobile esempio, e lasciando all' avidità di Persone mercenarie il far della Giurisprudenza un arte-raffinata di guadagno, lodiamo, e consigliamo a tutti il recesso, e l' avversione al Tribunale per oggetti specialmente di sì poco rilievo, come lodava, e commendava *Isocrate* nel suo *Areopagita* gli Ateniesi perchè nemici del Foro non vi si presentavano se non forzati, e pieni di vergogna.

---

(1) Si veda quanto sopra di ciò scrisse un Autore Anonimo negli *Opuscoli interessanti l' Umanità pag.* 165. Si veda ancora quanto io stesso dissi in una *Memoria*, che si trova stampata nel *Volume III. degli Atti della Real Società Economica di Firenze, ossia de' Georgofili.*

(2) Secondo il caso registrato nella *Leg. tamen §. non solum, & ibi Gloss. magn. verb. simplariarum ff.* de *Ædilit. Edict. Cepoll. in Leg. Labeo scribit n* 21. *ff. eod. tit.*

(3) Conforme dice *Caio Giureconsulto* nella *L. Naturalem §. Illudque quæsitum ff. de acquir. rer. domin.*

CAPITOLO I.

Dell' origine, e progresso della Legislazione Toscana sulla presente materia.

PRESSO i Romani una gran parte dei Contratti sostanziavasi nella stipulazione dei Servi, e dei Giumenti. Perciò convenne agli *Edili Curuli*, ai quali specialmente apparteneva la cura, e il regolamento delle cose venali (1), il promulgare un Editto principalmente relativo ai loro vizj, e difetti, il quale si trova registrato nella *Leg.* 1., e nella *Leg.* 38. *ff. de Ædilitio Edicto*. Questo Editto Edilizio, il di cui fine, ed oggetto fu quello di soccorrere i Compratori contro gl' inganni, e le fallacie dei Venditori, come avverte *Ulpiano* Giureconsulto nella *Leg.* 1. §. 2. *ff. de Redhibit. Act.* (2) ordinò, e prescrisse che i Venditori rendessero consapevoli i Compratori dei vizj, e dei mali occulti dei Servi, e dei Giumenti, e che trovandosi il Servo, o l' Animale vizioso si concedesse lo storno del Contratto con una azione, che *Redhibitoria* fu chiamata, o sivvero la diminuzione del prez-

prezzo con un' altra Azione, che fu detta *Quanti minoris*, ossia *Æstimatoria*, la scelta delle quali Azioni fu rimessa nel libero, ed assoluto arbitrio del Compratore.

In virtù della prima Azione veniva sciolto il Contratto, ed era costretto il Venditore a ripigliarsi la cosa venduta (3). Colla seconda fermo stante il Contratto poteva il Compratore ottenere il ribasso del prezzo a proporzione di quanto meno realmente valeva la cosa viziosa (4).

Ma prevedendo gli Edili che troppo spesso i Venditori sarebbero stati molestati in Giudizio dai Compratori sotto lo specioso titolo di voler far credere dei vizj, e mali occulti nei Servi, e negli Animali caduti in contrattazione, furono solleciti di fissare, e stabilire, e la qualità dei vizj, e difetti, limitandoli a quelli solamente del corpo, oppur del corpo insieme, e dell' animo (5); e i termini, entro i quali promuover si potessero le predette due Azioni, assegnando alla *Redibitoria* lo spazio di sei mesi, e di un anno all' Azione *Quanti minoris* (6); e finalmente gli estremi da provarsi dai Compratori, fra i quali il più essenziale

fu

fu quello di giustificare la preesistenza del vizio, o almeno della sua causa al tempo del seguito Contratto (7).

Vero è per altro, che la Giurisprudenza Romana con una sì estesa, e illimitata quantità di vizj di corpo, e di corpo insieme, e di animo, e con un termine così lungo di un anno, o di sei mesi per l' esercizio delle Azioni Edilizie, venne non poco a turbare la pacifica sicurezza delle Contrattazioni dei Servi, e dei Bestiami, e a porre degli ostacoli alla libertà del traffico, tanto necessaria in tutti i Paesi commercianti; la qual sicurezza, e libertà delle Contrattazioni, e del Traffico esigerebbe senza dubbio Leggi almeno semplicissime, le quali ristringessero la classe dei difetti del Bestiame al minor numero possibile, e ancora al minor tempo possibile limitassero il termine per poter intentare le nominate Azioni Edilizie della rescissione del Contratto, o del defalco del prezzo.

Quindi non è maraviglia se nei tempi posteriori molte culte Nazioni non solo dell' Italia, ma anche dell' Europa mitigando il disposto delle Romane Leggi, ristringessero con nuovi Regolamenti, e Statuti diretti a favorire la libertà del

Com-

Commercio non solamente il numero dei vizj, e delle malattie che potevano dar luogo ai reclami dei Compratori, ma anche i termini che dal *Ius* Comune dei Romani erano stati assegnati per l' esercizio delle Azioni Edilizie.

Anche la Nazione Toscana fu sollecita in varj tempi di provvedere ad un oggetto di tanta importanza per l' interno, ed esterno Commercio de' suoi numerosi Bestiami.

Perciò nel tempo del suo Governo Repubblicano lo *Statuto dell' Arte dei Fabbricanti* della nostra Città di Firenze, al quale Statuto fu sottoposta la materia, di cui si tratta (8), limitò, e ristrinse i mali delle Bestie, come pure i termini stati prefissi dal *Ius* Romano per ottenere o la rescissione del Contratto, o la diminuzione del prezzo, nella seguente forma „ *mal del morbo*, *pietra*, *capo morbo*, *capogatto*, *capogiro*, *cimurro*, *bolzo*, *morbo umido*, *avido*, *subavertazze*, *anservitale*, *celfastioso*, *subrenale*, *e fulgine nezzoso tra trenta giorni* „ *Cozzare*, *e brecciare*, *mal maestro*, *mal di fianco*, *e lunatico tra quarantacinque giorni* „ *ed ogni altra malattia*, *e difetto*, *come sparagano*,

giar-

giardoni, corbe, doglie vecchie, natura fuori, allentatura di schiena, restìo, granchio, tirare alla staffa, mordere, non si lasciar metter la briglia, sella, o basto, gettarsi nell' acqua, in terra, o vero cavalcandosi, o con la soma, scrofe, mazzuole, cornetti, formella, chiavarde, capelletti, sopresse, dolori, et altri simili mali tra giorni dieci sempre dal dì del Contratto quello non computato, e col pagare le opere, e vetture sendosene servito „ (9)

Sotto il Governo Mediceo per un Rescritto Sovrano del *dì 30. Novembre* 1631 esistente nell' *Archivio delle Riformagioni* come Legge universale, fu con maggior precisione, e ristrettezza stabilito, che non dovessero attendersi i reclami dei Compratori per qualsivoglia difetto del Bestiame, fuori di quello „ *di cozzare, tragiogare, mal maestro, o lunatico*, che si dica, *e di orinar sangue* „ E non potessero allegarsi tali difetti se non nel termine circa il *cozzare*, e *tragiogare* di soli tre giorni, circa il *pisciar sangue* di soli otto giorni, e circa il *mal caduco* di giorni quindici solamente (10). Alla qual Legge è analoga l' altra del *dì 24 Luglio* 1683, in virtù

della

della quale fu ordinato non esser luogo alla rescissione del Contratto, se non per i quattro difetti di *cozzare*, *tragiogare*, *pisciar sangue*, *e mal caduco*, esclusi ancora i *mali degli occhi*, ed altri simili (11).

Finalmente nel Regno del Sapientissimo Gran-Duca *Pietro Leopoldo* di sempre gloriosa ricordanza fu pubblicata *nel dì 6 Novembre* 1773 una Legge generale per tutto lo Stato, la quale prescrisse alcune regole fisse, e invariabili in quei casi, ne' quali non fosse stato in altra forma espressamente convenuto dalle Parti; rimedio molto efficace per prevenire le questioni forensi, per abbreviarne il corso, e per provvedere alla sicurezza delle seguite contrattazioni.

Questa Legge pertanto, che fu nuovamente confermata per ordine dello stesso Real Sovrano colla *Notificazione de'* 7. *Dicembre* 1781, comandò che se dopo il Contratto si fosse scoperto qualche vizio corporale nelle Bestie non somministrasse azione alcuna al Compratore essendo apparente; essendo poi occulto, somministrasse al medesimo o l' azione della rescissione del Contratto, o quella del defalco del prezzo, solamente però

 nei

nei casi di „ *orinar sangue*, *di mal caduco*, *o di qualunque altra mortale imperfezione* „ Per i vizj ancora di animo, come quello di *cozzare*, *tragiogare*, *o altro simile che impedisca totalmente l' uso del lavoro* „ fu permesso al Compratore l' esperimento o dell' una, o dell' altra delle predette due Azioni; Con questa differenza però, che in rapporto al difetto di *orinar sangue*, l' azione dovesse sperimentarsi nel termine di giorni otto, e in rapporto al *mal caduco*, o altra malattia mortale nel termine di giorni trenta continui dal dì della consegna della Bestia; Rispetto poi ai vizj del *cozzare*, o *tragiogare*, l' azione dovesse promuoversi nel termine di tre giorni dal dì parimente della consegna, denegato qualunque rimedio per le Bestie non dome, o per quelle ancora domate qualora ne fosse stata fatta la prova.

Questa Legge benchè sembri dettata con molta chiarezza, e precisione all' effetto di prevenire le liti, siccome oltre i difetti espressi, e specificati *di orinar sangue*, *mal. caduco*, *cozzare*, *e tragiogare*, abbraccia ancora *qualunque altro somigliante difetto* sì d' animo, che

di

di corpo, e lascia i Contraenti in libertà di convenire sopra tutti i possibili vizj del Bestiame, invece di troncare il corso alle liti, aperse loro delle nuove strade, e rese ancora in grave danno del Commercio più debole, e vacillante la sicurezza dei Contratti.

Fu dunque creduto necessario di pubblicare *sotto dì* 19. *Aprile* 1788 una nuova Legge, che si troverà in fine del presente Opuscolo, per mezzo della quale lasciata ai Contraenti la solita libertà di convenire nei patti, che avessero creduto di loro reciproco interesse, fu comandato che in mancanza di tali patti venisse unicamente osservato il disposto del *Ius Comune dei Romani tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti*.

E questa è quella Legge con cui viviamo oggigiorno in tutta la Toscana, e che riportandosi intieramente alle disposizioni della Legislazione Romana, involve una infinità di questioni forensi, per risolver le quali fa d' uopo il fissare in primo luogo i veri principj, e le regole fondamentali di questa materia divenuta presso di noi maggiormente interessante dopo che il favore accordato all'Agricol-

tura, e al Commercio ha considerabilmente aumentato in Toscana non solo il numero dei Bestiami, ma anche il numero delle loro contrattazioni.

---

(1) *Leg.* 1: *& tot. tit. ff. de Ædilit. Edict. Gerard. Noodt Comment. digest. lib.* 21. *tit.* 1. *in pr.*

(2) Lo scopo primario dell' Editto Edilizio fu di soccorrere il Compratore non solamente ingannato dal Venditore, ma anche dalla natura, e qualità della cosa stessa comprata se si trovi nell' interno viziosa, niente importando che il Compratore resti ingannato, o per ignoranza, o per malizia del Vendiore, *Leg.* 1. §. *causa ff. de Ædilit. Edict.*

(3) *Leg. Redhibere* 21. *ff. de Ædilit. Edict. Noodt. loc. cit. vers. proxima quæstio Heinecc. Element. iur. secundum ord. Pandect. tit. de Ædilit. Edict.* §. 63.

(4) *Leg.* 18. *& Leg.* 43. *ff. eod. tit. Heinecc. loc. cit.* §. 64. *Paulut. dissert.* 55. *art.* 2. *n.* 1. e 2.

(5) *Leg.* 1. §. *Proinde Leg. ob quæ vitia* 4. §. *ult. ff. de Ædilit. Edict.* Le Azioni Edilizie furono concesse per le malattie del corpo, non dell' animo; In conseguenza nè i Servi giocatori, golosi, impostori, mentitori, timidi, avari, nè gli Animali paurosi, e calcitranti furono compresi nell' Editto Edilizio; ma per questi vizi fu concessa dalle Leggi l' Azione *ex empto*, *Leg.* 4. *in princ. ff. eod. Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. §. 8. Purchè non fosse stata promessa dal Venditore l' esenzione dai vizi, e malattie dell' animo, oppure

que-

queste non fossero dipendenti, e commiste con quelle del corpo, *Voet. loc. cit.*

(6) *Leg. sciendum* 19. §. *ult. Leg. ædiles* 38. *ff. eod. tit.*

(7) *Leg. Quæro* §. *ult. ff. de Ædilit. Edict. Paulut. dissert.* 55. *art.* 4. *n.* 26. *& art.* 5. *n.* 51. *Constant. vot. decis.* 2. *n.* 28.

(8) Si veda la *Marradien. prætensæ Redhibitoriæ* 24. *Aprilis* 1782. §. *Posto adunque av. l' Aud. Senat. Alessandro Luci*. Questo Statuto dell' Arte dei Fabbricanti comprese nella sua disposizione tanto i mali del corpo, che i vizj dell' animo, con addossare al Compratore il peso della prova della preesistenza del male, o del vizio nel dì del Contratto, *Florentina prætensæ Redhibitoriæ Actionis* 4. *Luglio* 1783. §. *Ciò che è certo av. l' Aud. Ignazio Maccioni*, che trovasi riportata in fine del presente Opuscolo.

(9) *Savell. Pratica Universale al* §. *Bestie, e Bestiami n.* 16, ove enumera i vizj, per alcuni de' quali fu accordato il termine di 45, per alcuni di 30, e per altri di 10 giorni dal dì del Contratto, quello non computato.

(10) Il medesimo *Savelli* §. *Bovi n.* 3. *Montelatici Iurisprud. Civil. Element. tom.* 2. *pag.* 96. *la Ruota nostra Lib. Mot.* 111. *pag.* 393. Questa Legge fu estesa dall' interpetrazione dei Forensi ad altri vizj, e malattie gravissime, che rendono l' Animale inservibile, *Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Iulii* 1764. §. *Non ho creduto e. seg av. l' Avv. Quintilio Pellegrini*.

(11) *D. Decis.* nel luogo citato.

Capitolo II.

Regole fondamentali di questa materia.

Le cause per le quali viene dalle Leggi Romane accordata al Compratore l' azione della rescissione del Contratto, o sia *Redhibitoria*, come pure l' Azione per il defalco del prezzo, o sia *Quanto minoris*, sono le seguenti.

I. Se siasi venduta alcuna cosa viziosa senza manifestare il vizio al Compratore.

II. Se il Venditore non mantenga al Compratore quel tanto che gli ha promesso.

III. Se siasi pattuito di disfare il Contratto in caso che la cosa dispiaccia al Compratore (1).

IV. Se il Venditore sia contumace nel dare le Cauzioni Edilizie (2).

La rescissione del Contratto per mezzo dell' Azione *Redibitoria*, o il defalco del prezzo per mezzo dell' Azione *Quanto minoris* aver deve per suo fondamento qualche difetto della cosa venduta, che sia bastante per obbligare il Venditore o a riprenderla, ed annullar la vendita, o a diminuirne il prezzo conve-

venuto. E se il Venditore vuol pienamente liberarsi da queste due Azioni è obbligato di spiegar con chiarezza, e senza ambiguità quale è la cosa venduta, in che ella consiste, quali sono le sue qualità, i suoi difetti, e tutto ciò che può dar motivo a qualche errore, ed inganno nel Compratore; Ed essendovi nelle sue espressioni dell' oscurità, ed incertezza, oppur qualche altro vizio, l' interpetrazione deve farsi contro il medesimo Venditore (3).

Ma siccome non è possibile di allontanare, e reprimere tutti gli artifizj, e infedeltà dei Venditori, e troppo grandi sarebbero gl' inconvenienti, se volessero risolversi, o turbarsi i Contratti di vendita per qualunque difetto delle cose vendute, quindi è, che non possono, e non devono considerarsi se non quei vizj, e difetti che le rendono assolutamente inutili all' uso, pel quale esse sono in commercio, o che diminuiscono talmente quest' uso, oppur lo rendono talmente incomodo, che se fossero stati conosciuti dal Compratore, egli o non le averebbe in nessuna maniera comprate, oppur comprate le averebbe per un prezzo minore. E, quì è dove ha molta parte la

sagacità, e la prudenza del' Giudice per discernere, e determinare secondo l'uso che ha la cosa venduta, e secondo la natura, e qualità de' suoi difetti, se la vendita meriti di esser rescissa, se scemato il prezzo, o se verun conto debba farsi del preteso vizio, e difetto (4).

Ogniqualvolta i difetti della cosa venduta sono tali da dar luogo alle Azioni Edilizie, il Compratore ha diritto di ottenere o lo storno del Contratto, o il defalco del prezzo, benchè incogniti al Venditore fossero stati i medesimi difetti. Poichè siccome non si compra cosa veruna se non per l' uso che ella ha nel Commercio, se qualche difetto ne impedisce totalmente, o ne diminuisce quest' uso, il Venditore o sapesse, o non sapesse il difetto, non deve profittare di un valore, che la cosa sua compariva di avere, ma in realtà non aveva (5).

Nel caso pertanto in cui non fosse stato noto al Venditore il difetto della cosa venduta, egli sarà in obbligo non solamente di ripigliarsi la cosa sua, o di scemarne il prezzo convenuto, ma ancora a rilevare il Compratore dalle spese alle quali fosse stato obbligato dalla fatta compra (6).

Che

Che se al Venditore era noto il difetto della cosa venduta, in tal caso non solamente sarà tenuto verso il Compratore delle spese che avesse dovuto fare, ma ancora di tutti quei danni che ad esso saranno derivati dalla cosa comprata (7). E lo stesso deve dirsi se il Venditore era obbligato di sapere i difetti della cosa venduta, quantunque pretendesse di averli ignorati (8).

Se i difetti della cosa venduta sono palesi, ed evidenti, oppur facilissimi a vedersi, e conoscersi, il Compratore non averà diritto di sperimentare la rescissione del Contratto, nè la diminuzione del prezzo per tali difetti che non poteva ignorare, o doveva facilmente vedere (9). E neppure averà diritto di reclamare per quei difetti, che gli sono stati espressamente dichiarati dal Venditore (10).

Se il Venditore ha espressa, e dichiarata qualche qualità della cosa venduta oltre quelle che deve naturalmente garantire, e che una tal qualità si trovi esser mancante, oppure che la cosa venduta si trovi avere delle qualità contrarie, in tal caso la prudenza del Giudice richiede che si esamini l' effetto della dichiarazione del Venditore, la maniera

colla quale ha impegnato il Compratore, e se la qualità espressa formi una condizione, senza di cui non sarebbe stata fatta la vendita; E secondo le circostanze o la vendita sarà rescissa, o il prezzo diminuito, o il Venditore tenuto ai danni, e interessi qualora vi abbiano luogo (11).

Ma se il Venditore ha solamente usate quelle espressioni solite a sentirsi in bocca dei Venditori, i quali lodano vagamente tutto ciò che vogliono esitare, il Compratore poco accorto, e sagace non potrà nè far risolvere la vendita, nè ottenere la diminuzione del prezzo (12).

Infatti le maniere d'ingannare essendo infinite, non è possibile di ridurre a regola qual debba essere il dolo, e l' inganno capace di alterare una convenzione, e quali quelle furberie, e artifizj che le Leggi non curano. Perciò quel che dice vagamente un Venditore per accreditare la cosa sua, benchè spesse volte si opponga alla verità, e per conseguenza alla giustizia, non è considerato dalle Leggi come un dolo che possa render nulla la vendita.

Ma se le furberie, e gli artifizi usati dal Venditore siano tali che il Compra-

pra-

pratore non abbia potuto difendersene, come per esempio se fosse stata dichiarata una qualità, che la cosa venduta non aveva, e dalla quale abbia avuto dipendenza la vendita, in tal caso il contratto, o la convenzione sarà soggetta ad esser resoluta, o moderata. Poichè siccome non deve facilmente ammettersi la resoluzione delle convenzioni per tutto ciò che non si trova nei limiti di una perfetta sincerità, così neppure devesi soffrire che la sincerità, e la buona fede vengano esposte alla doppiezza, e all' inganno (13).

Se di più cose, che stanno insieme unite, e congiunte, l' una si trovi avere dei difetti sufficienti per risolvere la vendita, questa dovrà sciogliersi anche rispetto all' altra, essendo interesse tanto del Venditore, che del Compratore il non disunire simili cose, che sono fra loro congiunte (14).

Tutti i cangiamenti, che accadono alla cosa venduta dopo esser seguita la vendita, e prima della redibizione, o risoluzione del Contratto, o sia che la cosa venga a perire, o sia che venga a diminuirsi senza colpa del Compratore, o delle persone da esso dipendenti, sono a

ca-

carico del Venditore, che deve riprenderla, il quale per la stessa ragione profitta dei cangiamenti che la resero migliore (15).

In tutti i casi ne' quali ha luogo la redibizione, o sia risoluzione della vendita, il Venditore, e il Compratore ritornano nello stato, in cui si trovavano prima del Contratto, come se la vendita non fosse in alcun modo seguita. Perciò il Venditore è tenuto a restituire al Compratore il prezzo, e gl' interessi, ed a rimborsarlo di tutto ciò che avesse speso per la conservazione della cosa venduta, e per le altre conseguenze della vendita. All' incontro il Compratore è tenuto a restituire al Venditore la cosa comprata con tutti gli utili, che può averne percetti (16). In somma tutte le cose devono intieramente ritornare nel grado primiero per l' una parte, e per l' altra reciprocamente, come meglio diremo trattando nel *Cap. X.* delle conseguenze dell' Azione *Redibitoria*.

---

(1) *Leg.* 1. §. 1. *Leg. si quid* 18. *Leg. si venditor* 28. *Leg. quod si nolit* 32. §. *si quid Leg. Ædiles* 38. *ff. de Ædilit. Edict. Cuiac. Paratitl. ff. eod. Gerard. Noodt Comment. ad tit. ff. eod.*

(2) Se il Compratore domandi la cauzione per i vizj, e il Venditore non voglia prestarla, in tal caso non per il vizio, del quale non costa, ma bensì per la non prestata cauzione si fa luogo all' Azione Redibitoria nel termine di due mesi, oppure alla prestazione dell' interesse nel termine di sei mesi, *Struvius th.* 11. *ff. de Ædilit. Edict. Brunemann. in Comment. ad Leg. si venditor* 28 *ff. eodem*.

(3) Quando l' oscurità, l' ambiguità, o altro qualunque vizio delle espressioni è un effetto della mala fede, o della colpa di quello, che deve spiegare la sua intenzione, l' interpetrazione si fa sempre contro di esso, perchè doveva far capire chiaramente ciò che egli intendeva di dire. Così allorchè un Venditore si serve di una espressione equivoca sulle qualità della cosa venduta, la spiegazione si fa contro di lui, *Leg.* 59. *ff. de pact. L.* 21. *ff. de contrahend. empt.* „ ivi „ obscuritatem pa- „ cti nocere potius debet Venditori, qui id dixit, „ quam emptori: quia potuit re integra apertius „ dicere. „

(4) *Leg.* 54. *ff. de contrah. empt.* „ res bona fi- „ de vendita propter minimam causam inempta „ fieri non debet „ *Leg.* 1. §. 8. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Si quid tale fuerit vitii, sive morbi, quod usum, „ ministeriumque hominis impediat, id dabit re- „ dhibitioni locum: dummodo meminerimus non „ utique quodlibet quam levissimum efficere, ut „ morbosus, vitiosusque habeatur. „

(5) *Leg.* 1. §. 2. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Sciamus „ Venditorem etiamsi ignoravit ea quæ Ædiles „ præstari iubent, tamen teneri debere, nec est „ hoc iniquum „ *Leg.* 15. *&* 21. §. 1. *ff. de action. empt. & vend. Leg.* 45, *ff. de contrah. empt.*

(6) Come sarebbero, per esempio, le spese dei trasporti, delle vetture, delle gabelle, ed altre simili, *Leg.* 23 §. 1. & 7. *Leg.* 27. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Debet Emptor recipere pecuniam, quam „ dedit „ Sed & si quid emptionis causa erogatum est „ Quid ergo si forte vectigalis nomine „ datum est, quod Emptorem forte sequeretur? „ Dicemus hoc quoque restituendum. Indemnis „ enim Emptor debet discedere. „

(7) Così chi avesse venduto scientemente del Bestiame infetto senza averne dichiarata la sua cattiva qualità, sarà tenuto verso il Compratore della perdita, che esso avesse fatta in altro suo Bestiame che era sano, *Leg.* 45. *ff. de contrah. empt.* „ Si quid ignorabat Venditor, ipsius rei nomine „ teneri; si sciebat, etiam damni, quod ex eo „ contingit „ *Leg.* 13. *ff. de action. empt. & vendit.* „ Si sciens reticuit, & Emptorem decepit, omnia „ detrimenta, quæ ex ea emptione Emptor traxerit, præstaturum ei. Sive igitur ædes vitio signi „ corruerunt, ædium æstimationem; Sive pecora „ contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse, erit præstandum, *Leg.* 1 *Cod. de Ædilit. act.*

(8) Così se un Architetto, o altro Artefice avesse dati dei materiali cattivi, o mal condizionati, sarà tenuto dei danni accaduti per tal ragione all' opera, che ne fosse stata construita, *Leg.* 45. *ff. de contrah. empt. Leg.* 9. §. 5. *ff. locat.* „ Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam „ libro octavo digestorum scribit „ Quod imperitia peccavit culpam esse, quippe ut Artifex conduxit. „

(9) Per la ragione che la cosa gli è stata ven-

du-

duta tal quale egli la vede, *Leg.* 1. §. 1. *Leg.* 14. §. *ult. ff. de Ædilit. Edict. Leg.* 43. §. 1. *ff. de contrah. empt.* „ Si quis hominem luminibus effossis „ emat, & de sanitate stipuletur, de cætera par„ te corporis potius stipulatus videtur, quam de „ eo, in quo se ipse decipiebat „ Il Venditore, che pretende, che il difetto fosse palese, o facilmente visibile, è tenuto a farne l'opportuna giustificazione, *Leg. Quæritur ff. de Ædilit. Edict. Mascard. de probat. concl.* 616. *n.* 9. *Rot. Rom. in recen. dec.* 612. *n.* 4. *par.* 19. *tom.* 2.

(10) *d. Leg.* 14. §. 9. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Si „ Venditor nominatim exceperit de aliquo morbo, „ & de cœtero sanum esse dixerit, aut promise„ rit, standum est eo, quod convenit. „

(11) *Leg.* 18. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Si quid Ven„ ditor de mancipio affirmaverit, idque non ita „ esse Emptor quæratur, aut redhibitorio, aut æsti„ matorio, idest quanto minoris, iudicio agere „ poterit „ *Leg.* 21. §. 1. *&* 2. *ff. de act. empt. & vendit.*

(12) *Leg.* 19. *ff. de Ædilit. Edict.* „ Sciendum „ tamen est quædam etsi dixerit, præstare eum „ non teneri; scilicet ea, quæ ad nudam laudem „ Servi pertinent. Ut enim Podius scribit, multum „ interest commendandi Servi causa, quid dixerit, „ an vero præstaturum se promiserit quod dixit „ *Leg.* 13. §. 3. *Leg.* 21. §. 1. *&* 2. *ff. de act. empt. & vendit. Leg* 16. *ff. de hæred. & act. vend.*

(13) *Leg.* 1. §. 1. *Leg.* 37. *ff de dol. Leg.* 1. §. 1. *ff. de dol. mali, & mat. except. Leg.* 19. *ff de Ædilit. Edict.* Non vi è alcuna specie di convenzione nella quale non vi si sottintenda che l' uno deve all' altro la buona fede con tutti gli effetti che l' equi-

l' equità può richiedere tanto nella maniera di esprimersi, quanto nell' esecuzione di ciò che fu convenuto. E quantunque in alcune convenzioni questa buona fede abbia maggiore estensione, e in altre meno, ella non ostante deve essere intiera in tutte, e ognuno è obbligato a tutto ciò che essa richiede secondo la natura della convenzione, e le conseguenze che può naturalmente avere, *Leg. 2. §. ult. ff. de oblig. & act. Leg. 1. §. 1. ff. de act. empt & vendit.*

(14) „ Cum jumenta paria veniunt, Edicto ex„ pressum est, ut cum alterum in ea causa sit, „ ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur. In „ qua re tam Emptori, quam Venditori consuli„ tur, dum jumenta non separantur. Simili modo „ & si briga venierit, redhibenda erit tota, & si „ quadriga, redhibeatur „ *Leg. 38. §. ultim. ff. de Ædilit. Edict. & Leg. 34. Leg. 35. eod.*

(15) *Leg. 38. §. 3. ff. de Ædilit. Edict.* „ Si mor„ tuum fuerit jumentum, pari modo redhiberi „ poterit, quemadmodum mancipium potest „ Si „ mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum „ erit, hoc quæretur, numquid culpa Emptoris, „ vel Familiæ eius, vel Procuratoris homo demor„ tuus sit „ *Leg. 31. §. 11. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 10. ff. de reg. iur.* „ Si quid aliud in venditione „ accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit „ ad emptorem, ut ea omnia restituat, *Leg. 1 §. 1. ff. de Ædilit. Edict.*

(16) „ Facta redhibitione omnia in integrum „ restituuntur, perinde ac si neque emptio, ne„ que venditio intercesserit „ *Leg 60. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 23. §. 7. ff. eod.* „ Iubent Ædiles re„ stitui & quod venditioni accessit, & si quas ac-

„ ce-

„ cessione ipse præstiterit, ut uterque resoluta „ emptione nihil amplius consequatur quam non „ haberet si venditio facta non esset „ *Leg.* 23 § 1. *ff. eod. tit.*

CAPITOLO III.

Dell' Azione Redibitoria, de' suoi requisiti, delle Persone alle quali, e contro le quali essa compete, e del modo con cui può intentarsi.

La redibitoria altro non è che una Azione *personale*, *arbitraria* (1), la quale compete al Compratore contro il Venditore qualora si scuopra nella cosa comprata qualche vizio, o difetto, il quale se fosse stato visto, o conosciuto dal Compratore, esso non l' averebbe in verun modo comprata (2).

Si chiama poi *Redibizione* la risoluzione della vendita a motivo di qualche difetto della cosa contrattata, il quale sia tale che basti per obbligare il Venditore a riprenderla, e ad annullar la vendita (3).

La *Redibitoria*, o *Redibizione* ha luogo in tutte le cose tanto mobili, che immobili, le quali siano o viziose, ed infette (4). Negli Animali per altro ella è

più ricevuta, e più frequente; E perciò chiunque venda dei Bovi, dei Cavalli, o altri Bestiami, è in obbligo di manifestare i loro vizj, e difetti, a riserva di quelli che sono apparenti, e visibili, o che possono facilmente conoscersi dal Compratore (5).

All' effetto che possa validamente intentarsi l' Azione *Redibitoria* è necessario

I. Che sia realmente seguita la compra, e vendita; E che se mai questa fosse stata sospesa mediante qualche condizione, è necessario che siasi purificata la condizione apposta (6).

II. Che il vizio, o malattia dell' Animale venduto sia tale che ne impedisca l' uso, e il ministero, non dovendosi valutare le piccole malattie, e difetti, come sarebbe una leggiera febbre, una piccola ferita, o altro incomodo leggiero (7).

III. Che il vizio, o malattia, o almeno la di lei causa, abbia preceduto la vendita, giacchè secondo la natura di questo Contratto i casi avvenuti posteriormente sono a carico del Compratore; se pure dal Venditore non fosse stato anche in futuro promesso immune l' Animale

da

da ogni vizio, e malattia; promessa certamente temeraria, ed insolita, ma che dovrebbe mantenersi qualora fosse stata fatta (8).

IV. Che costi della identità dell' Animale, vale a dire che sia quel medesimo che fu contrattato; E questa prova della identità deve farsi dal Compratore dimostrando che l' Animale da esso comprato fosse indubitatamente del Venditore (9). Il che può concludersi o per via dei Mediatori alla vendita, o per via dei Testimoni, o per mezzo della *Marca*, colla quale si vede segnato l' Animale venduto (10), o per mezzo di giustificazioni presuntive, e congetturali, le quali trattandosi di cose mobili, e semoventi, e specialmente di forma comune si ammettono in Giudizio per provare l' identità (11)

Le Persone alle quali compete l' Azione *Redibitoria*, come pure l' Azione *Quanto Minoris*, sono le seguenti. Il Compratore. Il Padre, nella cui potestà si trova il medesimo Compratore. L' Erede, o Successore universale del Compratore, non già il Successore singolare (12). Se più siano gli Eredi del Compratore, possono sperimentare unitamente l' Azione *Redibitoria*, o *Quanto minoris*, purchè

chè per altro eleggano tutti una di queste due Azioni, non essendo lecito ad uno degli Eredi lo sperimentare l' Azione *Redibitoria*, e all' altro l' Azione *Quanto minoris* (13). E se più siano le Persone che unitamente comprarono, non può agere ognuna separatamente, ma tutte insieme, e nella medesima Azione devono consentire (14).

Le Persone poi contro le quali compete l' Azione *Redibitoria*, o *Quanto minoris* sono non solamente il Venditore, ma anche il Padre, nella cui potestà esiste il Venditore (15). Il Padrone dell' Institore (16). Il Mallevadore del Venditore, il quale abbia prestata in qualunque causa la sua mallevadoria (17). L' Erede, o Successore universale del Venditore (18). Se più siano gli Eredi del Venditore, il Compratore può agere contro ognuno di essi per la sua porzione ereditaria, per la ragione, che gli Eredi del Venditore vengono ad esser convenuti in Giudizio per una cosa dividua, qual'è il prezzo, che fu da essi ricevuto (19). Se più siano i Venditori, o i Compratori *in solidum*, tutti possono agere, ed esser convenuti solidalmente (20). Se più siano, e distinte le Persone che hanno

con-

comprato, ognuno dei Compratori può agere per la sua porzione contro il Venditore; ed anche uno di essi può agere coll' Azione *Redibitoria*, e l' altro coll' Azione *Quanto minoris*, o sia *Estimatoria* (21).

Ogniqualvolta il Compratore, o altri, al quale competer possono queste Azioni, si risolva di sperimentare o l' una, o l' altra di esse, giacchè la scelta è nel suo pieno, ed assoluto arbitrio (22) deve fare una protesta giudiciale contro il Venditore, o contro chi sia di ragione; Oppure deve notificargli il difetto della Bestia comprata in presenza almeno di due Testimoni; Ed essendo giustamente impedito deve chiamare due, o più Persone degne di fede, dichiararsene con loro, e farsene fare un Attestato in scritto, indicando il tempo, e il luogo di sì fatta doglianza; E poi se agisca colla *Redibitoria*, deve condurre la Bestia al Venditore, e non la volendo ricevere depositarla nel pubblico Stabulario, o consegnarla a qualche Persona in luogo di deposito a tutte spese del Venditore (23).

Volendo giudicialmente sperimentare le predette Azioni non è necessario per la validità del Giudizio di formare il Li-

bello, e di esprimere formalmente l' azione, ma basta di esporre al Giudice in qualunque maniera il fatto, da cui risulti l' azione, e si scuopra la verità. Quindi è, che se venga implorato in atti l' offizio del Giudice colla clausula salutare *Omni meliori modo &c.* potrà il Giudice medesimo amministrar giustizia a forma di quanto sarà stato provato; e discusso senza altra solennità, o formalità giudiciaria (24).

Se il Giudizio della *Redibitoria*, o *Quanto minoris* venga intentato per un vizio, può intentarsi per un altro, essendo permesso nelle Azioni personali di agere nuovamente per una causa diversa da quella, sulla quale è stato disputato (25). Ottimo consiglio è però sempre di protestarsi in atti, che la domanda per un vizio, o difetto non debba pregiudicare alla domanda per un altro (26).

---

(1) *Leg. Bovem* 43. *§. penult. ff de Ædil. Edict.* E' ancora azione di buona fede, *Averani interpr. iur. lib.* 2. *cap.* 30. *n.* 10 Doppia è l' Azione *Redibitoria*, o *Quanti minoris; diretta*, cioè, ed *utile*. La *diretta* è così chiamata, perchè discende direttamente dall' Editto degli Edili. *Utile* è chiamata l' al-

l'altra, perchè nasce dall' interpetrazione dei Giureconsulti sopra l' Editto Edilizio; E questa si dà per tutte le cose mobili, o immobili non comprese letteralmente nell' Editto medesimo, *Montelatici iur. Civil. Element. tom. 2. pag. 96. Capon. contr. for. 37. n. 13.*

(2) *Leg. Ædiles aiunt 38 ff. eodem tit. Voet in Pandect. lib. 21. tit. 1. §. 4.* Il vocabolo *Redhibitoria* significa *quasi redditio*, e partecipa della natura della evizione, *Paulut. dissert. 55. artic. 1. n. 10. & n. 68. tom. 1.* Differiscono per altro dette Azioni dall' Evizione, perchè con questa si agisce quando la cosa, o il di lei possesso è stato tolto colla Sentenza del Giudice, il che non procede relativamente alle Azioni suddette, benchè ancor esse realmente derivino dal Contratto di compra, e vendita, *Montelatici loc. cit. p. 97. §. ad evitanda.*

(3) *Leg. 21. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 1. §. 1. in fin eod tit.*

(4) *Leg. 49. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 4. Cod. de Ædil. act.* Per esempio nei Fondi pestilenziali, mal confinati, o soggetti a servitù, *Leg. 35. in fin. ff. de contrah. empt. Leg. 61. ff. de Ædilit. Edict.* Nelle carni, o nell' erbe infette; nei drappi di lana, o di seta difettosi; nelle mercanzie, e nei libri imperfetti, rispetto ai quali non basta di averli venduti „ *per tali e quali* „ perchè la mancanza di una pagina, o il vizio degli errori non è facilmente visibile al primo colpo d' occhio, *Gloss. in Leg. 1. in princ. ff. de Ædilit. Edict.* Si veda lo *Zanch. de prælat. credit. exercit. 1. §. 8. n 13. cum seq. Constant. vot. decis. 2. n. 11. Romana Redhibitionis Librorum 2. Iunii 1599. coram Millino*, ove quando competa la facoltà di redibire il libro benchè ven-

duto *per tale e quale*. Un Dottore che compri un libro difettoso più difficilmente può difendersi colle Azioni Edilizie, essendo Perito nell' Arte, *Montelatici Iurisprud. Civil. Elem. tom.* 2. *pag.* 95. *Surd. decis.* 146.

(5) *Leg.* 43. §. 1. *ff. de contrahen. empt. Paulut. dissert.* 55. *art.* 3. *n* 28. *Constant. vot.* 2. *n.* 42.

(6) *Leg. Bovem* 43. §. *si sub ff. de Ædilit. Edict.* Perciò se fosse stata intentata l' Azione Redibitoria prima della purificazione della condizione, in tal caso può nuovamente intentarsi dopo essersi purificata la condizione medesima, *d Leg. Bovem Voet. ad Pandect. lib.* 21 *tit.* 1. *n.* 8.

(7) *Leg.* 1. §. *proinde Leg. ob quæ vitia* 4. §. *ult. ff. de Ædilit. Edict. Voet. ad Pandect. loc. cit.*

(8) *Leg. si apud* 3 *Cod. de Ædilit. act.* Circa questi requisiti si veda la *Decis. dell' Audit. Guido Arrighi* nella *Licinianen. prætensæ Redhibitoriæ* 31. *Maii* 1791. §. *per restare e segg.*

(9) *La Ruota nostra presso il Casareg dec.* 176. *n.* 16. *e la Liburnen. Redhibitoriæ* 22. *Ian.* 1750. *av. i Consoli del Mare di Pisa*, ove ampiamente di questa prova. Si veda ancora la *Decisione del Vicario Pietro Lami nella Ærapontana prætensæ Redhibitoriæ Actionis* 5. *Augusti* 1795. §. 12. *&* 17. ove che non basta il provare che sia morto l' Animale venduto, e condotto alla stalla del Compratore, senza provare che sia identificamente quello che egli comprò dal Venditore, contro del quale ha intentata l' azione.

(10) Secondo la dottrina del *Bartol. nella Leg. Stigmata Cod. de Fabricens. lib.* 11. *Farinacc. in fragment. v. identitas n.* 87. *par* 2. *Mascard. de probat. concl.* 91. *Rot. post dissert.* 48. *Paolut. dec.* 2. *n.* 2. *e*

la

la Ruota nostra nella Liburnen. seu Ianuen. Mandati 14. Augusti 1744. *art.* 3. §. 65 *e seg. av. gli Audd. Girolamo Finetti, e Giuseppe Bizzarrini Relatore.* I segni del pelame, degli orecchi tagliati, delle ferite, delle scorticature, ed altri simili sono molto incerti, ed equivoci per provare l'identità, come quelli che sono troppo incerti, e fallaci; È rispetto al colore del pelame l'aria stessa, e le Stagioni possono molto influirvi. Si veda l'*Allegazione dell' Avvoc. Gio. Maria Frangioni di Pisa in Causa d' Abigeato fra l' Antoni, e il Fisco, e Querelante part.* 2. ove si tratta della prova del dominio, e dell' identità di una Cavalla.

(11) *Palm. alleg.* 13. *n.* 4. *& seq. dec.* 197. *n.* 5 *& 6. e la citata Liburnen. seu Ianuen. Mandati av. l' Aud. Bizzarrini Relat.* Si veda la *Decis. del Potestà Marco Baccini nella Fæsulana Trabium* 25 *Maii* 1785. §. *penult.* ove dell' identità dei legnami risultante dalla marca impressavi sopra.

(12) *L. si tamen* §. *Ædilitiæ actiones ff. de Ædilit. Edict. Capoll. in Leg. sciendum* §. *denique n.* 7. *ff. eod. Hermosill. ad Lopez tom.* 2. *tit.* 5. *lex* 64. *gloss.* 1. *num.* 15.

(13) *Leg. quod si nolit* 31. §. *si plures ff. eodem tit. Hermosill. loc. cit. n.* 16.

(14) *Capoll. de Ædilit. Edict. d.* §. *si plures n.* 11. *& seq. Guzman. de evict. qu.* 61. *n.* 46. *Hermosil. loc. cit.* ove limita le accennate proposizioni 1. Se la cosa dà redibirsi sia perita, perchè allora si tratta del solo prezzo. 2. Se tutti abbiano comprato, ma ognuno per la sua parte, mentre allora compete a ciaschedunо l' azione per la sua quota. 3 Se uno agisca in solidum, *d. L. si nolit* §. *si venditori ff. de Ædilit. Edict. Voet. ad Pandect. loc. cit. n.* 7. ove ampiamente.

(15) *Leg. cum autem* 23. §. *si servus*, & §. *etsi* 6. *ff eod. tit.* s' intenda per il di lui peculio qualora non abbia il mandato.

(16) *L. si quis mancipiis* 17. *ff. de instit. act.*

(17) *L latinus largus* 56. *ff. de Ædilit. Edict. Hermosill. ad Lopez loc. cit. n.* 17. Per la ragione che chiunque si fa mallevadore del contratto, si fa anche mallevadore del distratto.

(18) *L. cum autem* 23. §. *hæ actiones ff. eod. tit. L. si tamen* §. *ædiles actiones ff. eod.*

(19) *L. quod si nolit* §. *venditori ff. de Ædilit. Edict.* & *ibi Cæpoll. Hermosill. loc. cit.*

(20) *d. L. quod si nolit ff. de ædilit. edict. Voet.* & *Hermosill. loc. cit.*

(21) Secondo il *Cæpoll.* nella citata *L. quod si nolit* §. *si venditori*, *l' Hermosill. ad Lopez loc. cit. n.* 17. *De Hævia commerc terres. lib.* 1. *cap.* 13 *n.* 32.

(22) *L.* 25. *ff. de except. rei iudic. Montelatici Element. Iurisp. civ. tom.* 2. *pag.* 96. *Zanch. de prælat. cred. exercit.* 1. §. 8. *n.* 64. *Rot. Rom. in rec. dec.* 612. *n.* 10. & *seq. par.* 19. *tom.* 2.

(23) Vedi il *Savelli Pratica Universale* §. *Bestie*, o *Bestiami n.* 16. *verso il fine*, e il *Motivo del Dott. Lorenzo Frassineti nella Badia Tedalda Nullitatis Contractus del dì . . . . .* 1783.

(24) *Balducc. ad Ramon. decis. seu resolut* 193. *n.* 50. & *seqq.* specialmente nei Tribunali Supremi, nei quali si procede *sola facti veritate inspecta*.

(25) *L. quod si nolit* §. *si quis egerit ff. de ædil. edict. L. quia dicitur ff. de evict. L. et an eædem* §. *actiones ff. de except. rei iud.*

(26) *L si tamen* 48. §. *final. ff. de ædilit. edict.* Non è vietato a chi agisce per un vizio il prote-

starsi

starsi che apparendone posteriormente un altro gli sia lecito di agere anche per esso, *Gloss. ad dict. Leg.* ove ancorchè venga al Compratore prestata la stima del vizio.

Capitolo IV.

Dell' Azione Quanti minoris, ed in che differisca dall' Azione Redibitoria.

L'Azione *Quanti minoris*, o sia *Estimatoria* è una Azione parimente *personale*, e *arbitraria*, la quale compete al Compratore contro il Venditore per quei vizj, e difetti della cosa comprata, i quali se fossero stati a notizia del Compratore, egli non l' averebbe comprata per il prezzo convenuto. In conseguenza deve restituirsi al Compratore quella parte di prezzo, che è superiore alla vera stima della cosa contrattata (1).

A quest' effetto deve farsi per mezzo dei Periti la stima della cosa medesima. E se trattisi di più cose state comprate insieme per un certo determinato prezzo, deve stimarsi la bontà tanto delle viziose, che delle non viziose, per quindi rilevarne la quantità del prezzo, che deve al Compratore restituirsi. Diver-

versamente se trattisi di più cose state comprate insieme, ma per un prezzo fissato, e stabilito distintamente a ciascheduna di esse, nel qual caso la stima deve cadere unicamente sopra la cosa viziosa, e non sulle altre, che non sono tali (2).

Parecchie sono le differenze che passano fra l' Azione *Redibitoria*, di cui abbiamo parlato nel precedente *Capitolo*, e l' Azione *Quanto minoris*.

E primieramente la *Redibitoria* tende alla rescissione del Contratto; l'Azione *Quanto minoris* alla sua eguaglianza mediante la proporzionata refusione di quel minor prezzo che vale la cosa venduta (3).

In secondo luogo la *Redibitoria* deve intentarsi in Giudizio nel termine di sei mesi; l' Azione *Quanto minoris* nel termine di un anno, passati i quali termini restano queste Azioni prescritte (4).

In terzo luogo la *Redibitoria* non compete quando la cosa è stata alienata, per la ragione che siccome il Venditore è obbligato a restituire l' intiero prezzo ricevuto, così conviene che anche il Compratore restituisca al Venditore tutta la cosa comprata. Ma l' Azione *Quanto*

mi-

minoris compete sempre al Compratore ancorchè la cosa sia stata alienata, perchè siccome non si annulla il Contratto, ma solo si riduce all' eguaglianza, così il Venditore non può pretendere la restituzione della roba venduta, nè a lui si fa torto alcuno in caso che una parte ne sia stata alienata, giacchè soffre minor pregiudizio essendo obbligato a rifondere una minor parte della differenza del vero, e giusto prezzo (5).

Ciò tanto maggiormente proceder deve quando si tratti di cose per sua natura separate, e dividue, ciascuna delle quali possa avere il suo uso, ed il suo prezzo particolare, e distinto; mentre in questo caso non solo l' alienazione, o mancanza di una parte non può nuocere all' esercizio dell' Azione *Quanto minoris*, ma nemmeno può impedire l' esercizio dell' altra Azione *Redibitoria* in rapporto alla cosa viziosa non alienata, purchè questa sia mancante dell' unione, e convenienza coll' altra che è stata alienata (6).

Un' altra differenza ancora passa fra l' Azione *Redibitoria*, e l' Azione *Quanto minoris*; ed è che la prima non può efficacemente sperimentarsi se non se una

volta

volta sola, giacchè una sola volta, e non più può esser soggetto alla risoluzione lo stesso Contratto (7). Al contrario l'altra Azione *Quanto minoris* può sperimentarsi efficacemente più volte per diversi vizj, e difetti, purchè il Compratore col replicato esperimento di essa non venga a ricavarne un lucro, ed a conseguire due volte la stessa cosa (8).

Dopo avere il Compratore intentata l' Azione *Quanto minoris*, se veda che possa essergli inutile la cosa comprata, può implorare l' uffizio del Giudice; e questi conoscendo ragionevole, e giusta l' istanza del Compratore, può benissimo pronunziare la Sentenza sulla *Redibitoria* (9).

A' termini però rigorosi di ragione il Compratore dopo avere intentata, ed esser rimasto succumbente in una delle predette due Azioni, non ha diritto di intentar l' altra, ma può esserne rimosso coll' eccezione della cosa giudicata, secondo il Responso di *Giuliano* Giureconsulto nella *Leg. si is qui* 25. §. 1. *ff. de except. rei iud.*

Nè osta il Testo nella *Leg. Bovem* 43. §. *aliquando 6. ff. de Ædil. Edict.* mentre in questa Legge non si tratta di

agere

agere colla *Redibitoria* dopo essere stata promossa l' Azione *Quanto minoris*; ma si tratta, che per via dell' Azione *Quanto minoris*, o *Estimatoria*, può il Compratore, implorato l' ufizio del Giudice, conseguire gli effetti dell' Azione *Redibitoria*, quelli cioè di restituire al Venditore la cosa comprata, e di ripetere il prezzo, a motivo di qualche vizio *emergente*, che renda la cosa stessa inutile al Compratore. Ed in questo senso deve prendersi ciò che si trova scritto dal Giureconsulto *Giuliano* nella citata *Leg.* 25. §. 1. *ff. de except. rei iud.* vale a dire che nell' Azione *Quanto minoris* si contenga ancora la *Redibitoria*, se il vizio emergente sia tale che la cosa non sarebbe stata in veruna maniera comprata.

Non osta neppure l' altro Testo nella *Leg. si tamen* 48. §. 2. *ff. de Ædil. Edict.* giacchè nel caso in essa proposto non era stata intentata l' Azione *Redibitoria*, ma il Compratore dopo esserne rimasto escluso in forza solamente del lasso di sei mesi, entro i quali doveva sperimentarla, aveva intentata l' altra Azione *Quanto minoris* dentro l' anno ad essa prescritto, dalla quale perciò non meritava di essere escluso (10).

Per

Per non incontrar dunque eccezioni, ed ostacoli nell' esperimento di queste due Azioni, devono i Curiali esser sommamente sollleciti di usare nelle loro domande, e scritture le proteste, le clausule salutari, ed altre cautele le più adattate, ed opportune alle circostanze del caso, e all' interesse dei loro Clienti.

---

(1) *L. quoties ff. de ædilit. ediƈt.*

(2) *L. si plura* 36. *L. ædiles aiunt* 38. §. *si forte L. Labeo scribit* 64. *ff. eod. Voet. ad Pandeƈt. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 5.

(3) *Paolut. dissert. leg.* 53. *art.* 1. *n.* 116. *&* 150. *cum seq. Pereir. dec Lusit. n.* 20. *& seq.*

(4) *L. venditor* 28. *L. ædiles* 38. *ff. de ædilit. ediƈt.* Vedi il *Cap. V.* di questo Opuscolo.

(5) Si veda la *Liburnen. seu Ianuen. Mandati* 14. *Augusti* 1744. *art.* 4. §. 7. *av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini Relat.*

(6) *diƈt. decis.* §. 79. ove si porta l' esempio proposto da Affricano Giureconsulto di più Servi venduti nella *L. cum eiusdem* 34. *ff. de ædil. ediƈt. Cuiac. ad Africanum tom.* 2. *impress. Lugdun. pag.* 1967. E' indubitato di ragione, che trattandosi di cose di loro natura dividue, e che hanno il loro prezzo separatamente tassato, può demandarsi la Redibitoria solamente per la cosa viziosa, con ritenere la buona, *Mangill. de eviƈt. qu.* 25. *n.* 39. *& seq.* Si veda la *Liburnen. Redhibitoriæ* 22. *Ian.* 1750. §. *ultim. av. i Consoli del Mare di Pisa nel Tesoro Ombros. tom.* 10. *dec.* 41.

(7) *Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 6.

(8) *L.* 32. §. 1. *ff. de evict. Brunemann. ad L. quod si nolit n.* 4. *ff. de ædilit. edict. Voet. ad Pandect. loc. cit.* Sembra fissato presso i Dottori, che il Compratore possa validamente sperimentare l' Azione *Estimatoria*, o *Quanti minoris* dopo sei mesi qualora abbia agito inutilmente, oppur sia rimasto succumbente nell' esperimento della Redibitoria, *De Hævia de commerc. terrestr. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 5. *Caballin. de ædilit. act. cap.* 3. *n.* 4. *Brunemann. ad Leg. quod si nolit num.* 3. *&* 4. *ff. de ædilit. edict.*

(9) *Wesembec. disp.* 41. *theor.* 10. *Berlich resol.* 4 *n.* 27. *Caballin. loc. cit. n.* 11.

(10) Si veda il *Voet. ad Pandect. libr.* 21. *tit.* 1. *num.* 6.

CAPITOLO V.

Del tempo, nel quale devono intentarsi le Azioni Redibitoria, e Quanto minoris.

IL TEMPO assegnato dall' Editto degli Edili per l' esercizio dell' Azione *Redibitoria* è di sei mesi utili, dopo i quali resta prescritta, qualora o non sia stato diversamente convenuto, o non vi concorra qualche giusta causa per limitare, o estendere un tal tempo (1).

Trattandosi di vizio, o difetto negli accessorj, per esempio, negli ornamenti

dell'Animale venduto, il tempo è di due mesi utili (2). Come pure di due mesi utili è quando il Venditore non abbia voluto prestare al Compratore la cauzione per i vizj, che possono venire a scuoprirsi nella cosa comprata (3). E parimente di due mesi utili è quando fra Venditore, e Compratore sia stato pattuito di poter recedere dal Contratto nel caso della *Displicenza* (4).

All' Azione poi *Quanto minoris*, o Estimatoria fu dagli Edili assegnato, e prescritto il tempo, e termine di un anno in quei casi, nei quali l' Azione *Redibitoria* poteva intentarsi dentro il semestre; E il tempo, e termine di sei mesi fu alla medesima prescritto nei casi, nei quali l' Azione *Redibitoria* era stata a due mesi ristretta (5).

La ragione per la quale all' Azione *Redibitoria* è stato accordato dalle Leggi un tempo più corto che all' Azione *Quanto minoris*, si è perchè la prima si propone per la rescissione sempre dura, e odiosa del Contratto; la seconda all' opposto per la sussistenza, e accettazione del Contratto medesimo (6).

Se il Venditore convenga in Giudizio il Compratore per il prezzo, e questi

sti opponga l' eccezione del vizio, e difetto della cosa comprata, l' Azione Edilizia diventa perpetua. Diversamente se il Compratore sia quello che convenga in Giudizio il Venditore (7). E se mai fosse stato pattuito fra i Contraenti, che queste Azioni potessero perpetuamente esercitarsi dai Compratore, valido sarebbe, ed eseguibile un tal patto (6).

I termini di sei mesi nella *Redibitoria*, e di un anno nell' Azione *Quanto minoris* sono *utili*; E i mesi vengono calcolati a trenta giorni l' uno non computato il giorno del Contratto (9).

Detti termini sono *utili* tanto nel loro principio, quanto nel loro progresso. Quindi è che in rapporto al principio non possono aver corso se non dal giorno che il Compratore sia venuto in cognizione del vizio, o difetto della merce comprata; E in rapporto al progresso non si contano se non i giorni giuridici, quelli cioè, nei quali si può adire il Tribunale, conforme succede in tutte le Prescrizioni Pretorie (10).

Indipendentemente, o dal disposto degli Statuti, o dall' uso dei Paesi, o dalle particolari Convenzioni dei Contraenti il tempo per esercitare le Azioni

Redibitoria, e *Quanto minoris* non comincia a decorrere se non dal giorno della vendita quando il Compratore era in cognizione in quel giorno del vizio, e difetto della merce contrattata; Altrimenti non comincia a decorrere se non dal giorno dell' acquistata cognizione del vizio, e difetto, giacchè per disposizione del *Ius* Comune dei Romani il tempo si misura dal dì della scienza del difetto, e mala qualità della merce (11). E questa scienza non si presume, se non resti provata (12).

Se l' Azione competa al Compratore in forza di qualche promessa, il tempo comincia a decorrere non dal giorno della vendita, ma dal giorno della fatta promessa (13).

Nelle vendite condizionali il termine non può, nè deve correre fintantochè non resti purificata la condizione che sospende il Contratto (14).

Benchè la consegna dell' Animale, o della Merce sia seguita molto tempo prima dell' acquistata scienza del vizio, il tempo per esercitar le Azioni Edilizie non deve misurarsi se non dal dì della scienza del difetto; E l' acquiescenza anteriore non può in questo caso allegarsi
dal

dal Venditore per impedir l' esercizio di dette Azioni (15).

---

(1) *L. sciendum* 19. §. *ult. L. quod si nolit* 31 §. *si quid ita L. ædiles* 38. *ff. de ædilit. edict. Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 6. *Antonell. de temp. leg. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 1.

(2) *L. venditor* 28. *L. ædiles* 38. *ff. eodem tit. Caballin. de ædil. act. cap.* 2. *n.* 39. *Voet. loc. cit.*

(3) *Brunemann. in comment. ad L. si venditor* 28. *ff. de ædil. edict. n.* 1.

(4) *Ciarlin. contr. for. lib.* 1. *cap.* 112. *n.* 5. *et seq. Iordan. de præscript. lib.* 4. *tit.* 24. *num.* 288. *Antonell. de temp. leg. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 4. & 5. Alle volte *causa cognità* si accorda un maggiore spazio di tempo *Iordan. loc. cit.*

(5) *L.* 19. §. *ult. L.* 23. & *L.* 38. *ff. de ædil. edict. L. cum proponas* 2. *Cod. eod. Voet. ad Pandect. loc. cit.*

(6) *L. sciendum* 19. §. *fin. in addit. marg. ff. de ædil. edict.*

(7) *Paulut. dissert. leg.* 55. *art.* 3. *num.* 108. *Constant. vot. dec.* 2. *n.* 27.

(8) *L.* 31. §. 22. *ff. de ædil. edict.*

(9) *Brunemann. ad L.* 19. *in fin. ff. eod.*

(10) *Brunemann. ibid. Mangill. de evict. qu.* 25 *Paolut. dissert.* 55. *art.* 3. *n.* 107. & *seq.* ove ben si spiega questa materia.

(11) *L.* 2. *Cod. de ædil. edict.*

(12) *L. verius ff. de probat. L. penult. Cod. de his qui sib. ascrib. in test.*

(13) *L.* 19. §. *ult.* & *L.* 20. *ff. eod. tit.* *Voet*
ad Pandect. lib. 21. *tit.* 1. *n.* 6. *Brunemann. ad d.*
L. 19 §. *fin. n.* 21.

(14) *De Hev. commerc. terrestr. lib.* 1 *cap.* 13
num. 26.

(15) *Liburnen. Redhibitoriæ* 22. *Ian.* 1750. §.
non è vero av. i Consoli del Mare di Pisa.

Capitolo VI.

In quali Contratti, e in quali casi abbiano, o non abbiano luogo le Azioni Redibitoria, e Quanto minoris.

Le Azioni Edilizie essendo reputate favorevoli furono estese dai Dottori all' alienazione di tutte le cose mobili, immobili, e semoventi, benchè del solo Contratto di compra, e vendita, e dei soli Servi, e Animali parlasse l' Editto degli Edili.

In conseguenza furono estese al Contratto di Permuta, non ostante che dal Giureconsulto *Ulpiano* si dicano spettare alle sole vendite (1). Furono estese ancora alla dazione in pagamento, la quale fraternizza colla compra, e vendita (2). Parimente alla Dote stimata mediante quella stima, che costituisce la compra,

e

e vendita traslativa del dominio (3). E alla Donazione la quale ebbe principio dalla promessa, in cui il Donante è tenuto dell' evizione; diversamente se la Donazione ebbe principio dalla tradizione, e consegna della cosa donata (4).

Nella Locazione per altro, e nell' Enfiteusi non sembra che abbiano luogo queste Azioni, perchè nè gli Edili avevano giurisdizione sulla materia delle Locazioni; nè queste risentono della natura, e carattere delle compre, e vendite, giacchè non trasferiscono proprietà, e dominio, nè possono produrre quel danno che dalle compre, e vendite può derivare (5).

Non hanno neppur luogo queste Azioni nelle vendite che si fanno dal Fisco delle cose fiscali (6), e nelle vendite pubbliche, che si fanno dal Tribunale; per la ragione che in queste vendite non è il Proprietario che vende, ma è l' autorità della Giustizia che tiene luogo di Venditore, e che non aggiudica la cosa se non come ella è (7).

Cessano parimente queste Azioni nell' alienazioni dei diritti incorporali (8). Nella vendita delle cose vili, e abiette (9). Nelle Donazioni gratuite (10). Nelle Locazioni (11). Ces-

Cessano inoltre se il Compratore o per sua colpa, o per quella de' suoi sottoposti abbia perduto la cosa comprata (12). Se l' abbia consunta, o convertita in proprio uso; se l' abbia trasmutata in altra forma; se l' abbia venduta ad un altro, mentre contrattandola anche per un minor prezzo, s' intende che l' abbia riconosciuta per buona, se pure non si scuoprisse il vizio dopo il Contratto, nel qual caso potrebbero aver luogo le accennate Azioni edilizie (13).

Cessano queste ancora se il Compratore dopo aver saputo il vizio della cosa comprata, ne abbia spontaneamente sborsato l' intiero prezzo, o parte di esso (14). Se abbia ritrattata l' Azione promossa, e siasi determinato a ritener la cosa non ostante il suo vizio, e difetto (15). Se abbia rinunziato all' Azione, o nella compra, e vendita abbia dichiarato di non servirsene, benchè ignaro del vizio (16). Se il vizio medesimo sia perfettamente sanato, e come se mai avesse esistito (17). Se essendo temporale, e di breve durata abbia cessato avanti la fine del Giudizio intentato (18).

Cessano finalmente queste Azioni se il Venditore abbia dichiarato il vizio nasco-

scosto, che aveva l' Animale venduto (19). Se il vizio, o malattia era patente, e visibile (20). Se il Compratore abbia visitata, o fatta visitare la Bestia dai Malescalchi, o altri Periti nell' Arte (21); purchè non trattisi di difetti gravi, che realmente esistevano nella cosa comprata, e che potevano sfuggire all' altrui vista, o ricerche (22).

La supina negligenza del Compratore in non esaminare la cosa esposta alla vendita si equipara alla vera scienza del vizio, e così fa cessare le Azioni *Redibitoria*, o *Quanto minoris*. Ma a questa crassa, e supina negligenza del Compratore preponderar deve la scienza del Venditore, che cercò di non manifestare, oppur di nascondere il difetto della merce esposta alla vendita, e perciò in questo caso non cesseranno le Azioni Edilizie (23). Specialmente poi se nel Compratore si ravvisi la correntezza, e buona fede mercantile; E se il medesimo ha trascurato nell' atto del Contratto di nuovamente esaminare la merce, che in avanti aveva veduta all' occasione di trattarne l' acquisto; potendo ancora il difetto esser sopravvenuto dopo la prima visita, la quale perciò non suffraga al

Ven-

Venditore, che era sciente del medesimo difetto (24).

Non cessano poi le Azioni Edilizie benchè sia perduta, o estinta la cosa per cui furono intentate, ma durano all' effetto di ricuperare il prezzo, quando la perdita, o l' estinzione accaduta sia senza colpa del Compratore (25). In conseguenza possono tali Azioni competere anche dopo la morte dell' Animale, che non riconosca per sua causa la colpa del Compratore, o delle Persone da esso dipendenti. Diversamente se vi sia stata la di lui colpa anche leggiera, per esempio se la morte dell' Animale sia successa per mancanza di cura, o perchè non sia stato chiamato il Malescalco del Luogo, o perchè essendovene molti, non siano stati chiamati i più pratici, e i più accreditati (26).

Non cessano parimente queste Azioni, ma durano ancora dopo l' alienazione della cosa comprata, che sia stata fatta per causa onerosa (27), non già per causa lucrativa, e graziosa (28).

---

(1) *Nella L. sciendum* 61. *ff. de ædilit. edict. Hermosill. ad Lopez tom.* 2. *tit.* 5. *lex* 64. *gloss.* 1 *n.* 5.

n. 5. *De Hævia commerc. terrestr. cap.* 13 *num.* 7.

(2) *Hermosill. loc. cit. n.* 6.

(3) *Idem n.* 7.

(4) *Idem n.* 8. *Trentacinq. res* 11. *Brunemann. ad L. ad res donatas* 62. *ff de ædil. edict.* ove che il Donatore è tenuto a dar cauzione del dolo, e cosa debba dirsi se abbia donata una cosa di altri.

(5) *Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 11.

(6) *L.* 1. §. *illud sciendum ff. de ædilit. edict. Alfarus de offic. Fisci gloss.* 34. *de empt. num.* 46. *special.* 4. Il *Cæpoll.* sostiene che il Fisco resta liberato dalle Azioni Edilizie relativamente all'interesse, non già relativamente al prezzo, *Montelatici Element. Iur. Civ tom.* 2. *pag.* 95. Altri sostengono che sarebbe tenuto l' Amministratore del Fisco, che fosse stato sciente dei difetti della cosa stata esposta all' incanto, per il dolo da esso commesso, *Leg. ita vulneratus ff. ad L. Aquil. De Hævia commerc. terrest. cap.* 13. *n.* 8.

(7) *L.* 1. §. 3. *ff. de ædil edict.* Ciò per altro deve intendersi quando o i Creditori, o i Curatori, o gli Esecutori vendono all' Asta pubblica non consapevoli del vizio della cosa venduta, non già quando lo stesso Padrone vende volontariamente al pubblico incanto le cose sue, *Ant. Mathæus de auction. lib.* 1. *cap.* 8. *n.* 24. *& seq. Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 11.

(8) *L. si tamen §. fin. & ibi Gloss. fin. Hermosill. ad Lopez tit.* 5. *lex* 64. *gloss.* 1. *n.* 6.

(9) Cioè *in venditione rerum simplariarum*, come si esprime il *Testo nella Leg. si tamen* 48. §. *ult. ff. de ædil. edict. & ibi Gloss. Bruneman. ad d. L. n.* 1. *Voet. loc. cit. Ved. Cap. VII. Not.* 7.

(10) *L. ad res donatas* 62 *ff. eod. tit. Hermosill.*

sill. loc. citat. n. 8. Il Donante neppure è tenuto alle spese fatte dal Donatario nella cosa donata, se pure non fosse stato in dolo, *Voet. ibid.*

(11) *Leg. scien.ium* 63. *ff. eod. tit.* Vedi il medesimo *Voet.* il quale ne adduce più ragioni. Vedi sopra §. *Nella Locazione.*

(12) *L. si hominem* 47. *ff. de ædil. ediEt. argum. L. redhibere* 21. §. *ult. ff. eod. tit.*

(13) *Mævius par.* 4. *dec.* 341. *Carpzov. par.* 3. *dec.* 222. *Brunemann. in comment. ad L. si hominem* 47. *ff. de ædil. ediEt.*

(14) Il medesimo *Brunemann. in comment. ad L. sciendum ff. eod.*

(15) *L. si tamen* 48. §. 1. *ff. eodem Voet. ad PandeEt. loc. cit.*

(16) *De Hævia commerc. terrest. lib.* 1 *cap.* 13 *n.* 30, ove ciò dichiara quando al Venditore era ignoto il vizio, non già quando lo sapeva, e non lo denunziò al Compratore, essendo regola di ragione, che al Renunziante si dà sempre il regresso al suo diritto quando in dolo è l' altra parte, *Brunemann. ad L. quæritur* 14. §. *penultim. ff. de ædil. ediEt.*

(17) *L. quod ita* 16. *ff. eod. Tiraquel. in traEt. cessante causa &c n.* 229. *& seq. Hippolytus Bonacossa in traEt. de Equo, seu Caballo q.* 444. *Florentina Redhibitoriæ AEtionis* 4. *Iulii* 1783. §. *ma non solo avanti l' Aud. Ignazio Maccioni Ved. Cap. VII. di quest' Opuscolo* §. *Le malattie.*

(18) *Caballin. de ædilit. aEt. cap.* 2. *n.* 15 *Sambonet de animal. curru, & plaustr. cap.* 11. *n.* 15. *la Ruota nostra in Florentina prætensæ Redhibitoriæ AEtionis* 4. *Iulii* 1783. §. *nel modo avanti l' Aud. Ignazio Maccioni.* Che se l' Animale risani dopo

la

la Sentenza, il Venditore non resta liberato dall' Azione intentata, *Paulut. dissert.* 55. *art.* 2. *n.* 38 *& seq. Florentina Redhibitoriæ Actionis* 23 *Septemb.* 1774. §. *nec curtat av. l' Aud. Francesco Rossi.*

(19) *L.* 14. §. 9. *ff. de ædil. edict. Ved. sopra Cap. III.* §. *Se i difetti.*

(20) *Constant. vot. decis.* 2. *n.* 4. Non potendo in questo caso essere scusato il Compratore d' avere mal visto, ed osservato il difetto. Può per altro il Compratore agere colla Redibitoria, benchè il difetto fosse patente quando avesse comprato l' Animale senza vederlo per essere assente fidandosi del Venditore, *Hermosill. ad Lopez lex* 66 *n.* 15. *Surd. cons.* 86. *n.* 29. *& dec* 146. *n.* 46.

(21) *Surd. dec.* 146. *n.* 6. *Pereyra decis. Portugall.* 74. *n.* 30. *Constant. vot. cit. n.* 2. *& seq.*

(22) Si veda la *Liburnen. Redhibitoriæ* 22 *Ianuar.* 1750. §. *in secondo luogo avanti i Consoli del Mare di Pisa nel Tesoro Ombros. tom.* 10. *dec.* 41. ove si portano parecchi esempli.

(23) *Altograd. cons.* 12. *n.* 8. *lib.* 1. *Ciarlin. contr.* 112 *n.* 12. *Antonell. de temp. leg. lib.* 3 *cap.* 20. *n.* 3. *&* 9. *Romana Mercium* 6. *Martii* 1682. *cor. Albergato impressa dopo il vot.* 2. *del Constant.*

(24) *d. Romana Mercium cor. Albergato*, ove anche in più forti termini di Compratore che era stato invitato a visitar nuovamente la merce.

(25) *L. ædiles* § *sciendum ff. de ædil. ædict.*

(26) *L. quod si nolit* §. *mancipium ff. eod. De Hev. commerc. terrest. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 27.

(27) *L. cum mihi ff. eod. tit.*

(28) *L. si hominem ff. eod. De Hev. loc. cit.*

Ca-

Capitolo VII.

Per quali malattie, e difetti competa l' Azione Redibitoria, e Quanto minoris.

Le malattie o appartengono al solo corpo, come la febbre, i tumori, le piaghe; o al solo animo, come lo sdegno, la timidità, l' iracondia; o al corpo insieme, e all' animo, come la demenza, e il furore.

Gli Edili che vollero soccorrere i Compratori, e porgere un riparo alle fallacie dei Venditori, distinsero queste tre specie di malattie, e per quelle solamente del corpo, o del corpo insieme, e dell' animo, non già per le malattie appartenenti al solo animo, concessero l' Azione *Redibitoria*; Onde non era permesso di restituire il Servo comprato se mai si fosse scoperto giocatore, impostore, bugiardo; nè l' Animale pauroso, calcitrante, e retrogado; perchè tali malattie sono passioni dell' animo, non difetti del corpo (1).

Non tutte però le malattie del corpo, o del corpo insieme, e dell' animo furono giudicate bastanti per accordare l' A-

l' Azione *Redibitoria*; ma quelle malattie solamente che impediscono, o fanno assai deteriore l' uso, e il ministero dell' Animale comprato (2); E che sono latenti, e nascoste, come diremo in altro luogo.

I vizj ancora, e i difetti, che hanno una necessaria dipendenza dall' età, e dal carattere dell' Animale, e che imperfezioni *naturali* possono chiamarsi, non furono neppur essi considerati all' effetto di accordare le Azioni Edilizie della rescissione del Contratto, o del defalco del prezzo. E neppure considerati furono i vizj, ed imperfezioni *abituali* consistenti nella mancanza di quelle artificiali operazioni, che vengono all' Animale comandate, e che possono facilmente insegnarsi, o emendarsi col magistero, e coll' opera (3).

Ma poichè nessuna cosa si compra, e si vende se non per l' uso, che ella ha nel Commercio, quindi è, che se i vizj, e i difetti benchè *naturali*, e *abituali* dell' Animale siano così gravi, e insoffribili da toglierne, o impedirne considerabilmente il comodo, e l' uso, potranno benissimo somministrare al Compratore le predette Azioni Edilizie (4).

Tut-

Tutta dunque la difficoltà consiste nel determinare, e fissare i diversi gradi delle malattie, ed imperfezioni dei Bestiami, e quali fra esse debbano dirsi gravi, e quali leggiere. E generalmente parlando gravi saranno sempre quelle malattie, e difetti, i quali tolgono, o impediscono notabilmente l' opera, l' uso, e il comodo necessario dell' Animale; leggieri quelli, che non tolgono, nè impediscono notabilmente quest' uso, comodo, ed opera necessaria (5).

Allorchè la malattia, o il difetto sia grave, capace cioè di togliere, o diminuire considerabilmente l' uso, e il comodo necessario della Bestia, competeranno le Azioni Edilizie, o il difetto sia continuo, o sia temporario, o sia intermittente (6).

Per i difetti, e malattie leggiere, e di facile cura, per le quali non si danno le Azioni Edilizie, competeranno queste non ostante ogniqualvolta non fossero state manifestate dal Venditore dopo esserne stato richiesto, e interrogato dal Compratore, intendendosi allora il Contratto celebrato con dolo, che dà causa al Contratto medesimo (7).

Del rimanente poi hanno luogo le

Azio-

Azioni Edilizie o il difetto sia nella cosa principale, o ne' suoi annessi, e connessi, per esempio negli ornamenti dell' Animale venduto (8). Come pure hanno luogo o il difetto sia in tutta la cosa, o in una parte solamente di essa. Onde se saranno stati venduti due Giumenti accoppiati, per esempio una pariglia di Cavalli, o un paio di Bovi da lavoro, il vizio, e difetto di uno influirà sopra dell' altro, e potrà competere per ambedue o la rescissióne del Contratto, o il defalco del prezzo. E lo stesso si dica d' una *Quadriga*, d' una *Muta*, o di altro numero di Cavalli, o di altri Giumenti appaiati (9).

Ma se siano stati venduti due paia di Giumenti, e difettoso non ne sia che un solo, o un paio solo, l' Azione non potrà intentarsi che per il pajo difettoso, e non già per l' altro (10).

Che se non si tratti di una vendita di Giumenti appaiati, ma bensì di una vendita di due, o quattro Animali, per esempio, di due, o quattro Bovi, o Cavalli, in tal caso non potranno competere le Azioni Edilizie se non per il Bove, o Cavallo difettoso, e non già per gli altri che non sono tali (11).

Non farà poi differenza che siano stati comprati più Animali per un solo prezzo, oppure ognuno di essi separatamente, qualora sia manifesto, che il Compratore non averebbe contrattato l' uno senza dell' altro (12).

Parlando noi in questo *Capitolo* dei vizj, difetti, e malattie degli Animali che possono dar luogo all' esperimento delle Azioni Edilizie, crediamo opportuno di far l' enumerazione di alcune specie di tali difetti, e malattie, indicando gli Autori che ne trattano, e che abbiamo avuta occasione di leggere, e di riscontrare.

Compete pertanto l' Azione *Redibitoria* per un Bove, o altro Animale che abbia il *male di pietra*, *calcoli*, *vescica rotta*, o altro malore interno mortale (13). Per un Bove che *orini sangue*, e che sia inservibile per l' uso dell' aratro, o del carro (14). Per un Bove che abbia il vizio di *cozzare*, e di *tragiogare* (15). Per un Bove, o altra Bestia affetta d' *idropisia* (16). Per una Vacca che abbia qualche *tumore*, che interessi la *cavità del ventre* (17). Per un Cavallo che abbia una *cecità latente*, o qualche difetto non ben visibile

ne'

ne' piedi (18). Per un Cavallo che sia *senza lingua* (19), *indomito*, *calcitrante*, *bolso*, o in altra maniera inservibile all' uso, per cui egli è in commercio (20). Per un Cavallo che si dolga non manifestamente *nelle spalle* (21). Per una Mula che tiri straordinariamente *di calcio* (22). Per dei Giumenti, che senza motivo *si spaventino*, *e fuggano* (23). Per un Asina che abbia delle *rime*, *o fessure ne' piedi* (24). Per dei Porci che siano, come suol dirsi, *impanicati* (25).

Per i vizj poi, e difetti manifesti, come per esempio, se l' Animale fosse visibilmente *cieco*, *zoppo*, *ferito*, *o piagato* non compete l' Azione Redibitoria (26). Non compete neppure a motivo della *maggiore età* dell' Animale, per esempio, di un Bove, o di un Cavallo, essendo questo difetto non latente, ma facilmente visibile, aprendo solamente la bocca dell' Animale, ed osservando la mossa de' suoi denti (27). Per il vizio di *mangiar la terra* non sembra che possa competere la Redibitoria, non meno che per altri simili vizj dell' animo (28). E neppure per il difetto dei Bovi, chiamato *trasolcare* (29).

 Non

Non compete neppure la Redibitoria per quei vizj, e malattie, che possono da un momento all' altro acquistarsi dalle Bestie, e l' esistenza delle quali non viene dal Compratore giustificata o avanti, o al tempo del Contratto. Fra questi vizj, e malattie può annoverarsi quella delle Bestie bovine chiamata „ *centopelle*, o *ventrina* „ che è malattia del genere delle inflammatorie, e non è altro che una colica (30). Può annoverarsi ancora lo *spallato*, o sia *spallatura* delle Bestie cavalline, difetto, che possono incorrere da un momento all' altro o per una caduta, o per un peso troppo grave, o per un viaggio troppo lungo, e disastroso (31).

Le malattie sanate in maniera che non si tema ragionevolmente la recidiva non sono neppur esse soggette alle Azioni Edilizie. Perciò se un Animale sia stato ammalato di gravissima infermità taciuta dal Venditore, la quale sia perfettamente guarita, non sarà tenuto il Venditore medesimo a cosa alcuna verso il Compratore, benchè non gli abbia manifestata la sofferta malattia, non essendo egli obbligato a manifestare se non le malattie che l' Animale patisce al tempo

della vendita, non già quelle, che ha sofferte, e dalle quali ne è già risanato, benchè non abbia precisamente riacquistato quel grado di sanità, o robustezza, che prima aveva (32).

---

(1) Ciò rilevasi dai *Testi nella L.* 1. §. 9. *&* §. *ult. nella L.* 2. 3. 4. *in princ. e nella L. quaritur* 14. §. *item de ea ff. de ædil. edict.* Per i vizj di solo animo si può agere *ex empto* coll' Azione *Quanto minoris, L.* 1. §. *interdum, & ibi Gloss. ff. de ædil. edict. Ved. sopra Cap. I. Not.* 5.

(2) *L.* 1. §. *sed sciendum ff. eod. Trentacinq. var. res. lib.* 7. *tit. de empt. res.* 11. *n.* 12. *Asinus de privil. infirm. rubr.* 4. *cap.* 4. *n.* 7. *&* 16. *Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Iulii* 1764. §. *le prove av. l' Avv. Quintilio Pellegrini Ved. Cap. II.* §. *Ma siccome* di questo *Opuscolo*. La malattia relativamente alla materia, di cui si tratta, può definirsi „ un abito del corpo contro natura, che rende deteriore quell' uso, pel quale fu dato sano dalla Natura „ *Ved. Bruneman. Comment. ad Pandect. ad L. Labeo* 1. §. 3. *n.* 5. *ff. de ædil. edict.* Ogni malattia deve avere una causa; E questa, altra è immediata, o sia prossima, altra mediata, o sia remota. Inoltre la causa delle malattie, altra è interna difficilissima a distinguersi, perchè non cade regolarmente sotto l' occhio, altra è esterna, i di cui segni sono facili a distinguersi, perchè consistono nella lesione delle parti, originata, per esempio, da un colpo, o da

una ferita. Di più la causa delle malattie altra è fortuita, o casuale, altra necessaria, o naturale, come sarebbe l' età, che dispone la macchina dell' Animale piuttosto a certe malattie, e vizj, che ad altri, *Ved. Etmuller. Oper. Medic. tom.* 1. *part.* 2. *cap.* 1. *&* 5.

(3) *Cæpoll. de ædil. edict. ad L.* 14. §. *idem Podius n.* 2. *Paulut. dissert.* 55. *art.* 3. *num.* 23. Le perfezioni di una Bestia, per esempio, di un Cavallo, altre sono *naturali*, altre *abituali*. Le prime consistono nella sanità, e integrità delle membra; le seconde nel far prontamente, e con destrezza quelle artificiali operazioni, che gli vengono comandate. L' Animale che difetta nelle perfezioni del primo genere si dice vizioso, o morboso; Quello che delle perfezioni del secondo genere è mancante non si può dir morboso, nè vizioso, più di quello che dir si possa vizioso un Uomo che niuna scienza, nè arte abbia imparata. Così per esempio non chiamasi vizioso un Polledro perchè messo a fare il suo servizio, che richiede assuefazione, si mostri ritroso, e restìo. Questa differenza pare che possa dedursi dal *Responso di Ulpiano nella L.* 1. §. 7. *ff. de ædil. edict.* e da quanto prima di lui scrisse *Labeone* Giureconsulto appresso *Gell. Noct. Attic. cap.* 2.

(4) Quantunque il Venditore non sia tenuto a prestare il vizio naturale delle Bestie, *L. quaritur* §. *de sterili* §. *de ædil. edict.*, non ostante se un tal vizio, benchè dipendente dalla natura, o dall' età, sia così eccessivo, ed insoffribile da togliere al Compratore quel comodo, e quell' uso, per cui gli è stata venduta la Bestia, in tali circostanze non potranno essergli impedite le Azioni Edilizie, *L. ob quæ vitia*, *&* *ibi Gloss. & Gloss.* 1

in

in L. Bovem ff. de ædil. edict. Paulut. dissert. leg. 55. *art.* 2. *n.* 23. *&* 31. *cum seq. Zanch. de prælat. cred. exercit.* 1. §. 8. *n.* 30. *& seq.* e così fu deciso nella *Causa Catanti, e Marracci dall' Audit. Girolamo Finetti nel mese di Luglio* 1751. Si veda la *Terræ Novæ Redhibitionis, seu Rescissionis Contractus* 20. *Iulii* 1764. §. *nè per torre av. l' Avvoc. Quintilio Pellegrini*.

(5) *Zacch. quæst. medic. legal. libr.* 2. *tit.* 3. *qu.* 4. *n.* 23. *&* 24. *Balducc. ad Ramon. decis. seu resol.* 94. *n.* 33. ove che grave ancora si dice quella malattia, la quale è di cura difficile, e che rende deteriore l' uso del corpo, *Rot. Rom. in recent. dec.* 612. *n.* 12. *par.* 19. *tom.* 2. ove che leggiero non può dirsi quel difetto, che può facilmente alienare i Compratori dal fare acquisto dell' Animale, o altra merce.

(6) *L. Pomponius* 6. *in princ. ff. de ædil. edict. Caballin. de empt. & vend. cap.* 2. *n.* 27. *Guzman. de evict. qu.* 61. *n.* 24. *Florentina Redhibitoriæ Actionis* 23. *Sept.* 1774. §. *Et quamvis av. l' Aud. Francesco Rossi, Terræ Novæ Redhibitoriæ* §. *Dalla sopradetta av. l' Avvoc. Pellegrini*. La malattia temporaria resta essa pure soggetta alle Azioni Edilizie, se pure non fosse di facile cura, nè togliesse all' Animale il suo uso, e il suo ministero. *L. item Offilius* 10. *ff. de ædil. edict. Paulut. disser. leg.* 55. *art.* 2. *n.* 5. *Zanch. de prælat. cred. exerc.* 1. §. 5. *n.* 44. *& seq. Zacch. quæst. medic. leg. lib.* 2. *tit.* 3. *qu.* 15.

(7) *Molin. de contract. tract.* 2. *disput.* 353. *n.* 10. *Balducc. ad Ramon.* nel luogo di sopra citato *num.* 36. Quantunque per i minimi difetti, ed infermità non si dia l' Azione Redibitoria, si dà per altro per le cose minime, per esempio, per un

Cane, per un Pollo, o altro piccolo Animale, *Capoll. ad L. si tamen §. non solum ff. de ædilit. edict.*

(8) *Leg. Ædiles aiunt* 38. *ff. de ædilit. edict.* Ciò deve intendersi quando l'Animale è stato condotto per vendersi ornato. *Ved. Caballin. de ædilit. edict. cap.* 2. *n.* 39. In quali casi il Venditore sia tenuto a' consegnare al Compratore la sella, la briglia, o altri ornamenti. *Ved. Capoll. de ædilit. edict. in L. quod si nolit §. in factum n.* 10.

(9) *Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 4. *Ved. sopra Cap. II. §. Se di più cose.*

(10) *Voet. loc. cit.*

(11) *L. cum eiusdem* 34. *L. ædiles aiunt* 38 *§ si plura, & §. ult. leg* 39. *&* 40, *ff. de ædil. edict. Novar. dec.* 51. ove sostiene che il Venditore sarebbe tenuto alla Redibitoria anche per un solo Animale difettoso, se più Animali avesse venduti simultaneamente nel medesimo Contratto, e per un solo prezzo,

(12) *d. L. cum eiusdem* 34. *§.* 1. *ff. eodem tit. ibique Brunemann. Voet. loc. cit.*

(13) *Voto decis. dell' Avv. Quintilio Pellegrini nella Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Iulii* 1764 *§. el finalmente, e per tot.* nel qual *Voto* fu attribuita la morte d' un Bove a detti malori interni, e non già ad un foro statogli fatto dal Malescalco nella croce dei fianchi per sanarlo dal supposto male del *baco*.

(14) *L. Bovem* 43. *in princ. ff. de ædil. edict. Zanch. de prælat. credit. exercit.* 1. *§.* 8. *n.* 29. Si vedano le Decisioni nostre in questo luogo citate.

(15) *Licinianen. prætensæ Redhibitoriæ* 31 *Martii* 1791. *av. l' Aud. Guido Arrighi*, ove per altro fu deciso non competere la Redibitoria, perchè

non

non si verificava il vizio di cozzare nel Bove contrattato. In quanto al vizio di *tragiogare* si veda la *Risposta alla Decisione nella Florentin. seu Burgi S. Laurentii Actionis Redhibitoriæ* 30 *Apr.* 1784. *av. l' Aud. Giuseppe Vernaccini*, e l' altra *Decisione dell' Audit. Alessandro Luci* emanata in terza Istanza dopo l' ottenuta Revisione.

(16) *L. idem Offilius* §. *idem de idropico ff. de ædil. edict.* la quale parla del Servo idropico.

(17) *Ciarlin. contr.* 113. *n.* 14. *Zacch. quæst. medic. leg. lib.* 1. *tit.* 3. *qu.* 1. *n.* 7.

(18) *Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *num.* 11 *verso il fin.* ove cita *Giusto Mejero in Colleg. Argentorat. ad tit. de ædil. edict. a n.* 11. *ad* 19. ove fa una lunga enumerazione dei vizj e sufficienti, e insufficienti per l' esperimento dell' Azione Redibitoria.

(19) *L. si cui ff. eod. tit. Paulut. dissert. legal.* 55 *art.* 2. *n.* 45. *Zacch. de prælat. cred. exercit.* 1. §. 8. *n.* 27. Si veda la *Relazione dell' Assessor Libri del dì* 23. *Sett.* 1640. *all' Arte de' Vajai*.

(20) *L.* 1. §. *proinde ff. eod. Paulut. loc. cit. n.* 30. *Zanch. loc. cit. n.* 28.

(21) *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 487. *n.* 46.

(22) *Zanch. de prælat. cred. loc. cit. n.* 29.

(23) *Zanch. ibid. Paolut. loc. cit. n.* 32.

(24) *Balduc. ad Ramon. decis. Senen. res.* 94. *n.* 32. *& seq.* ove che un tal difetto non è lieve, ma bensì gravissimo negli Animali da soma.

(25) Si veda il *Brunemann. in Commentar. ad L. quæritur* 14. *ff. de ædil. edict. n.* 9. ove distingue se il Porco sia stato venduto ad un Macellaro pratico di questa malattia, o ad altri non ben pratici di essa, *Coler. dec.* 128. *Carpzov. part.* 2. *const.* 34. *defen.* 16. *Mevius ad ius Lubecens. libr.*

3. *tit.*

3. *tit.* 6. *art.* 25. *n.* 7. Certamente quando al Venditore era nota una tal malattia, e non la denunziò al Compratore indolente compete sempre a questo l' Azione Redibitoria. Ciò per altro s' intenda se l' *impanicatura* sia considerabile, non già se sia leggiera, e di poca conseguenza, secondo le regole generali fissate in questa materia.

(26) *Balducc. ad Ramon. decis. seu resolut.* 94 *n.* 28. *cum seq.*

(27) *Romana Redhibitoriæ* 26. *Iunii* 1754. § 6 *cor. Caprara.*

(28) *Vedi Regole, Notizie, e Cautele da osservarsi nelle Contrattazioni del Bestiame raccolte dal D. Vincenzio Guglielmi* §. 2. *n.* 40. *e* 41.

(29) Così fu dichiarato a' termini dello *Statuto de' Fabbricanti dall' Assessor Libri in Causa Fabbri, Tanfani, e Giusti sotto dì* 10. *Luglio* 1651.

(30) Si veda la *Decisione del Vicario Pietro Lami nella Fræpontana prætensæ Redhibitoriæ Actionis* 5. *Augusti* 1795.

(31) *Constant. vot. dec.* 2. *n.* 26. *et* 31.

(32) *Zacch. quæst. med. leg. libr.* 2. *tit.* 3. *qu.* 15. ove tratta ancora della convalescenza, della recidiva, e degli accessi, ed esacerbazioni delle malattie.

CA-

Capitolo VIII.

Della prova dei vizj, e difetti, e quando debba dirsi legalmente conclusa.

Il Compratore volendo agere o per la rescissione del Contratto, o per il defalco del prezzo, ha l' obbligo indispensabile di provare che l' Animale, o altra roba comprata fosse viziosa, e difettosa al tempo del Contratto, giacchè i vizj, o le malattie accadute posteriormente sono a carico dello stesso Compratore.

Questa prova difficilissima a concludersi può farsi ancora per mezzo di congetture, e di presunzioni, una delle quali si è la malattia, o la morte dell' Animale seguita poco tempo dopo il Contratto, la qual brevità di tempo fra il Contratto, e la malattia, o la morte dell' Animale, benchè soglia regolarmente determinarsi dai Dottori in due o tre giorni, nulladimeno può estendersi secondo le circostanze dei casi ad un tempo più lungo; ed è materia da rimettersi al prudente arbitrio del Giudice, il quale osservar deve, e ponderare non solamente lo spazio del tempo, ma ancora il carat-

tere

tere delle malattie, la loro causa, il loro grado, il loro progresso, la qualità delle Bestie, il loro uso, il loro viaggio, il loro strapazzo, ed altre simili circostanze (1).

La brevità del tempo, nel quale accade dopo il Contratto la malattia, o la morte della Bestia comprata, induce a favore del Compratore, anche in forza degli Statuti che lo determinassero, una semplice presunzione dell' esistenza del male al tempo del Contratto (2). Ma questa presunzione è debolissima per se stessa, ed incapace di trasferire nel Venditore l' obbligo di provare, che la malattia sopravvenisse dopo il Contratto, quando la medesima malattia fosse di un carattere da potersi in poco tempo, e da un momento all' altro acquistare (3).

Infatti non in tutte le malattie scoperte dopo la vendita è luogo a presumere la preesistenza, ma fa d' uopo il considerare il carattere, e la qualità delle medesime malattie, alcune essendovene, che scoperte in breve spazio di tempo dopo il Contratto, possono avere un origine antica, ed altre essendovene che in un istante formar si possono, e manifestarsi, come tutto giorno l' esperienza c' insegna.

Come pure alla necessità della prova dell' esistenza del male al tempo del Contratto, non può supplire l' altra presunzione di esser la Bestia stata soggetta in altri tempi alla medesima malattia, quando questa sia tale da poter ragionevolmente dirsi sanata (4).

Specialmente poi se queste due presunzioni inefficaci a costituire una prova della esistenza del male al tempo del Contratto, non siano state dal Compratore rigorosamente giustificate con dei fatti certi, e sicuri, non potendo questi presumersi se chiaramente non ne costi (5).

Allora solamente la brevità del tempo sarà capace di indurre una presunzione tale da trasferire nel Venditore il peso di provare pienamente, e concludentemente la mancanza della malattia al tempo del Contratto, quando colla detta brevità del tempo concorresse la circostanza di un vizio, o malattia incapace di natura sua a prodursi repentinamente, e all' improvviso (6). E molto più quando fatta la sezione dell' Animale morto fosse stato trovato qualche suo viscere viziato in maniera da dover naturalmente inferire la malattia, o la causa sua ad un epoca anteriore al seguito Contratto (7).

E

E questa sezione, e osservazione del morto Animale è quella, che più di qualunque altro mezzo contribuisce a provare la vera causa originaria, e il corso naturale degl' interni malori; e perciò merita di non esser trascurata, ma anzi in somiglianti litigj, e controversie merita che se ne faccia dai Litiganti una giudiciale, o stragiudiciale istanza (8).

Nel conflitto poi delle presunzioni, e delle prove che potessero militare, tanto per la preesistenza del vizio, o malattia al tempo del celebrato Contratto, quanto per la sua sopravvenienza dopo il Contratto, la regola assegnata comunemente dai Dottori, si è di giudicar sempre a favore del Compratore per la resoluzione della vendita, e respettiva restituzione del prezzo (9). Regola per altro da seguitarsi con molta circospezione, e prudenza per non turbare la sicurezza dei stipulati Contratti, e il favore della libertà del Commercio in una materia nella quale è facilissimo lo smarrire la strada della Verità, e della Giustizia.

E certamente l' economia della macchina animale è a noi così ignota, e così ignote le interne, ed esterne impressioni alle quali ella è continuamente soggetta,

che

che nascer possono da un momento all' altro le più straordinarie vicende nel corpo non meno che nello spirito di qualunque Animale senza poterne assegnare la vera cagione o prossima, o remota, e se questa sia precedente, o posteriore al celebrato Contratto. La malattia, per esempio, di *orinar sangue* può aver per sua causa prossima, e immediata la rottura, o sfiancamento dei vasi sanguigni della vescica orinaria, o di altra parte ad essa aderente, cagionato subitamente dopo il Contratto senza colpa alcuna del Venditore, o da una abbondanza di umori, o da un moto violento, o da un colpo, o da uno sforzo, o da una caduta. La malattia del *mal caduco* può aver ancor essa una causa immediatamente posteriore al Contratto dipendente o da ripienezza, o da smoderato esercizio, o da qualche cibo venefico, o da qualche contusione, o percossa, onde sia rimasto leso il cervello dell' Animale. E lo stesso si dica di mille altre malattie specialmente del genere delle inflammatorie, che possono sopraggiungere da un momento all' altro a tutte le Bestie.

I vizj ancora dell' animo, per esempio, il *cozzare*, e il *tragiogare* dei Bovi

vi possono aver origine ancor essi posteriormente al Contratto; Il primo o per uno spavento, o per l' aspetto diverso dei nuovi Padroni, o per la loro diversa maniera di trattarli, e maneggiarli; Il secondo o per non essere i Bovi perfettamente domati, o perchè sia loro stata fatta paura, o perchè siano stati dal nuovo Bifolco troppo indiscretamente tormentati col giogo, colle morse, col pungolo, col bastone, o con altro simile cattivo trattamento.

La regola dunque, e la cautela migliore si è, che il Compratore faccia una evidente giustificazione del vizio, o malattia dell' Animale dopo il Contratto, e che inoltre questo vizio, o malattia sia tale da dover dirsi radicata nell' Animale medesimo avanti il Contratto.

E questa giustificazione non deve farsi per mezzo di semplici Testimoni, specialmente non informati della qualità dell' Animale venduto, ma è necessaria la relazione dei Periti nell' Arte; non potendosi concluder la prova del vizio, o malattia preesistente dal deposto di Testimoni, che abbiano solamente veduto l' Animale soggetto a qualche vizio, o infermità dopo il Contratto, potendo que-

questa nascere, come abbiamo detto, da un momento all' altro per qualche causa posteriore al Contratto medesimo (10).

Solamente dal vizio, o malattia giustificata per mezzo dei Testimoni, o di altre prove poco tempo dopo il Contratto, può resultare la presunzione che l' Animale fosse vizioso, o morboso nel giorno della vendita, quando il vizio, o malattia è giustificata non solo dopo, ma anche avanti il Contratto, poichè provato e l' anteriore, e il posteriore difetto, si presume questo continuato nel tempo intermedio della vendita. E questa cautela di giustificare il vizio, o infermità, e anteriormente, e posteriormente al Contratto è sommamente opportuna in simili controversie, giacchè constituisce la miglior prova possibile in questa materia; ed è perciò meritamente consigliata, e raccomandata dai più giudiziosi, e illuminati Giureconsulti (11).

Molto meno dal vizio, o malattia provato soltanto dopo il Contratto può desumersi alcun fondamento per intentare le Azioni Edilizie, quando un tal vizio o malattia non è costante, nè impedisce al Compratore l' uso dell' Animale da esso acquistato; essendo manifesto, che

da un solo, o pochi atti seguiti dopo la vendita, o continuati per brevissimo tempo non può dedursene con certezza un vizio, o malattia preesistente, e pertinace, come non può dirsi qualunque persona sicuramente infetta di un vizio, in cui una, o poche altre volte fosse caduta. Ed a quest' oggetto sono necessarie replicate prove, ed esperimenti, che rendono certa, e sicura la preesistenza, e pertinacia dell' allegato difetto (12).

---

(1) Si veda *la Florent. Redhibitoriæ Actionis 23. Septemb.* 1774. *§. Breve tempus cum seqq. av. l' Aud. Francesco Rossi*. Se l' Animale sia morto dopo tre giorni dal dì della compra il Venditore non sarà regolarmente tenuto a far la prova esclusiva del male al tempo del Contratto; Ma se avesse allegata qualche causa della sua morte, per esempio una smoderata fatica, un cattivo pascolo, o altro motivo originato dalla colpa del Compratore, in tal caso sarà in obbligo il Venditore di provare l' allegata causa, *Mascard. de probat. conclus.* 632. *n.* 6. *Mangil. de Evict. quæst.* 25. *n.* 16. *Paulut. dissert.* 55. *art.* 1. *n.* 149. *Zanch. de Prælat. Cred. Exercit.* 1. *§.* 8. *n.* 51. *& seqq*

(2) *D. Decis. av. l' Aud. Rossi §. Porro Florent. Litterarum Cambii* 28. *Sept.* 1750. *av. il Canc. Ant. Maria Montordi*. Questa presunzione non esclude la prova, che per parte del Venditore può

può farsi in contrario, cioè che la malattia sopravvenisse dopo il Contratto, come osservano le citate *Decisioni*.

(3) *Constant. vot. decis.* 2. *n.* 26. & 31. ampiamente la *Decis del Vicario Pietro Lami* nell' *Eræpontana Præt. Redhibitoriæ Actionis* 5. *Augusti* 1795. La prova della preesistenza del male al tempo del Contratto se ha luogo in quei difetti corporali che si acquistano lentamente, e a poco per volta, molto più deve aver luogo in quei malori, e difetti, che possono acquistarsi dalle Bestie momentaneamente, e in breve tempo, fra i quali possono principalmente annoverarsi i difetti dipendenti dal cattivo umore, *Risposta* alla *Decis. del Magistrato Supremo* nella *Florent. seu Burgi S. Laurentii Actionis Redhibitoriæ* 30. *April.* 1784. §. *Or dunque av. l' Aud. Giuseppe Vernaccini*, secondo la quale fu giudicato in terza Istanza dall' *Aud. Alessandro Luci* dopo l' ottenuta *Revisione*, ove trattavasi del vizio de' Bovi chiamato *Tragiogare*. Come ancora possono annoverarsi le febbri violenti, le malattie inflammatorie, le coliche, le spallature, ed altri simili malori, dai quali possono da un momento all' altro esser sorpresi tutti gli Animali, *d. Decis. del Vicario Lami*, ove si tratta del male inflammatorio chiamato *Centopelle*, o *Ventrina*, *Constant. vot. decis.* 2. *n.* 26. & 31. ove trattasi della *spallatura* di un Cavallo, si veda ancora la *Florent. Præt. Redhibitoriæ Actionis* 4. *Iul.* 1783. & *seqq. av. l' Aud. Ignazio Maccioni* §. *Derivava*, e §. *Ma non solo* ove cita *il Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 101. & *seqq.* ove del vizio di *cozzare*, di *tirar calci*, e del *restio*.

(4) *D. Decis. av. Lami* §. 7. & *seqq.* si veda

 il

il *Zacch. Quæst. Med. Legal. lib. 2. tit. 3. Sabell Pratica Univers. §. Vendere n. 43. Vespign. de Empt. & Vend. cons. 17. n. 3. & cons. 18. n 6. Caballin. de ædil. Act. cap. 2. n. 16. Bonfin. ad Bannim. cap. 29. n. 16. d Florent. Redhibitoriæ Actionis av. Maccioni §. Dovendo.*

(5) *D. Decis. av. Lami n. 8. & seqq.*

(6) Si veda il *Motivo dell' Ass. Libri del dì 20. Ottobre* 1640. §. *Ne rileva in Causa Carbonai, e Tanagli, la Relazione dell' Ass. Vestri del* 1692. *in Causa Martellini, e Francini, la Relaz. del Senat. Altoviti del dì* 13. *Genn.* 1693. §. *La vendita*, e §. *Final.* pienamente il *Vot. Decis. dell' Avvoc. Pellegrini nella Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Jul.* 1764. §. *E limitando la regola*, e §. *Nelle sopradette.*

(7) *Leg. Cum sex, & Leg. Sciendum §. Final. & Leg. Redhibere in princ. ff. de Ædil. Edict. Constant. Vot. Decis. 2. n. 32. d. Terræ Novæ Redhibitoriæ. §. Quì torna av. Pellegrini.*

(8) *D. Terræ Novæ Redhibitoriæ loc. cit.*

(9) Secondo l' originale Dottrina del *Bald.* nella *Leg. Omnes Cod. Commun. de Success. Paulut. Dissert. Legal. 55. art. 5. n. 45. & seqq. Florent. Redhibitoriæ Actionis §. Et quatenus av. l' Audit. Rossi*, e la detta *Terræ Novæ Redhibitoriæ §. Per quello av Pellegrini.*

(10) *Caball cons. decis.* 179. *n.* 3. *lib.* 1. la *Ruota* nostra nella *Florent. Prat. Redhibitoriæ Actionis* 4. *Jul.* 1783. §. *Di fatto av. l' Aud. Ignazio Maccioni*, confermatoria d' altra precedente *Decisione*. Circa la prova della malattia, o difetto deve starsi alla relazione del terzo Perito che concorda con uno dei precedenti, *Constant. Vot. Decis. 2. n. 51. Rot. Rom. dec. 745. n. 1 & decis. 1341. n. 21. cor. Coccin.*

(11) Così fu ponderato, e deciso nella Causa agitata infra il *Console d' Inghilterra Dich, e il Cav. Rosselli del Turco* nella *Florent. Redhibitoriæ Actionis* 23. *Sept.* 1774. §. *His prænarratis &* §. *Nec opponi av. l' Aud. Francesco Rossi*. Questa cautela di giustificare il vizio e posteriore, e anteriore al Contratto si consiglia, e prescrive dai DD. riferiti dal *Sambonet. de Animal. Curr. & Plaustr. cap.* 11. *num.* 32. la detta *Decis. av. Rossi*, e dal *Vot. Decis. dell' Avv. Pellegrini* nella citata *Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Iul.* 1764.

(12) Così fu praticato nell' allegata Causa *Dich e Del Turco*, e nella *Causa Catanti, e Marracci* di Pisa decisa dall' *Audit. Girolamo Finetti* Giudice Delegato *nel Luglio dell' anno* 1751. Si veda la citata *Decis. dell' Audit. Maccioni* nella *Florent. Prætensæ Redhibitoriæ Actionis per tot.* ove si tratta del vizio del *restìo* in un Cavallo, che dopo la vendita si era puntato alcune volte senza averlo potuto fare andare avanti; e nella qual Causa fu negata l' Azione Redibitoria per mancanza di giustificazioni certe, e sicure che un tal vizio fosse stato pertinace, e abituale nel Cavallo al tempo della vendita.

Capitolo IX.

Dei Patti, e condizioni fissate dai Contraenti.

I Patti derogano alle Leggi, e devono inviolabilmente osservarsi; E questo è ciò che prescrive non tanto l' Editto degli antichi *Edili*, quanto l' Editto del Gran-Duca *Pietro Leopoldo* pubblicato in Toscana sotto dì 19 *Aprile* 1788, il quale lasciar volle i Contraenti nella libertà di convenire in quei patti, e condizioni, che avessero creduto di loro interesse.

Ma chiunque pretende che l' Animale, o altra Merce sia stata contrattata con qualche patto, e condizione, e su questo patto, e condizione vuole appoggiare la sua instanza, si trova nella precisa necessità di provar concludentemente il patto, e la condizione allegata; lo che può farsi, o per mezzo della scrittura, qualora sia stata posta in essere, o per mezzo di Testimoni contesti, e degni di fede (1), o per mezzo dei Sensali, e Mediatori al Contratto; non potendosi in mancanza della scrittura meglio d'altronde rilevare quali fossero i patti, e le condi-

dizioni fissate fra i Contraenti (2).

Si avverta però, e si procuri di far questi patti non generali, ed equivoci, ma bensì chiari, e precisi, per non incorrere in questioni, e litigj, e si avverta inoltre, e si procuri di farli o mediante la scrittura, o alla presenza almeno di due Testimoni prudenti, e degni di fede, onde poter legalmente, e chiaramente provarli (3).

Noi volendo render utile quest' Opuscolo all' uso quotidiano del Foro, esporremo nel presente *Capitolo* i patti, e le condizioni che sogliono oggigiorno più frequentemente apporsi nelle contrattazioni del Bestiame; E fisseremo coll' autorità dei Dottori, e dei Tribunali in quali casi questi patti, e condizioni diano, o non diano luogo all' esercizio dell' Azioni Edilizie.

Il patto di vender la Bestia „ *per tale e quale ella è* „ fa regolarmente cessare l' Azione *Redibitoria*, o rescissoria del Contratto (4). Ho detto regolarmente, perchè se trattisi di vizio latente, ed occulto, di vizio antico, e noto verisimilmente al Venditore, il patto suddetto non fa cessare l' Azione *Redibitoria*, non permettendo la giustizia

che sotto l' involucro delle parole resti ingannato il Compratore ignaro del vizio non manifestatogli chiaramente dal Venditore (5).

Il patto di vender la Bestia „ *con tutti i suoi difetti, e per un sacco d' ossa* „ fa esso pure cessare l' Azione *Redibitoria*, purchè non vi concorra la frode, l' inganno, e il dolo del Venditore, perchè in tal caso la compra, e vendita non ostante questo patto sarebbe soggetta alle Azioni Edilizie (6).

Le espressioni vaghe, e generiche del Venditore „ *di non voler esser tenuto per alcun vizio* „ non servono neppur esse a liberarlo dalla *Redibitoria* ogniqualvolta ben sapeva il vizio, e difetto della Bestia venduta; seppure non avesse espresso, e dichiarato un certo determinato vizio, e difetto, mentre allora non potrebbe per un tal vizio esser convenuto dal Compratore (7).

Se il Venditore abbia eccettuato nominatamente qualche vizio, che egli ben sapeva, e il Compratore ignorava, l' eccettuazione sarà inutile, ed averà luogo la *Redibitoria*. Diversamente dovrà dirsi quando il Venditore avesse ingenuamente avvisato il Compratore, che un tal vizio,

rio, o difetto realmente esisteva nell' Animale venduto (8).

Il patto di vender la Bestia „ *per buona, e da galantuomo, e con riprenderla scuoprendosi in essa il benchè minimo difetto* „ dà luogo senza dubbio all' Azione *Redibitoria*, provati che siano dal Compratore i due requisiti, cioè che la Bestia sia stata realmente contrattata col patto di sopra espresso; e che in essa sia stato scoperto qualche vizio, e difetto. La qual prova del vizio, e difetto può restar conclusa o per mezzo di Testimoni benchè singolari di tempo, o per mezzo della pubblica voce, e fama (9), o per mezzo di esperimenti, e di perizie (10).

La condizione di vender l' Animale „ *a tutti buoni patti* „ non è bastante per poter proporre il rimedio della *Redibitoria*, quando questo rimedio è stato proposto dopo molto tempo per un vizio, che non poteva stare occulto lungamente, ma per natura sua doveva subito, o in breve tempo farsi conoscere (11).

Il patto di vender la Bestia „ *da galantuomo, ed a prova* „ non è bastante a porre nell' assoluto arbitrio del Compratore la restituzione della Bestia

senza

senza una giusta causa, e senza allegare, e provare un qualche difetto o interno, o esterno della Bestia medesima, che fosse preesistente alla vendita. Allora solamente il Venditore potrebbe esser forzato a riprender la Bestia quando per parte del Compratore restasse provato il vizio di essa benchè patente, ed esterno al tempo della fatta compra, e che inoltre questo vizio fosse tale da somministrare un giusto, e plausibil motivo al Compratore per restituire la Bestia, o altra merce comprata (12).

Quì conviene avvertire, che le cose delle quali il Compratore si riserva di farne l' esame, e la prova non s' intendon vendute, benchè ne fosse stato pagato il prezzo, se non dopo che il Compratore è rimasto contento della prova, la quale è una specie di condizione, che sospende la vendita (13). Ma se la cosa è stata venduta sotto il riservo, che non essendo il Compratore contento di essa dentro un certo spazio di tempo, la vendita s' intenda risoluta, questa sarà una condizione, il di cui evento risolverà la vendita, che frattanto si ha per seguita, e conclusa (14).

Il riferito patto di vender la Bestia

„ da

„ *da galantuomo*, *ed a prova* „ è molto diverso dal patto della *displicenza*, vale a dire dal patto di poter recedere dalla vendita nel caso che la cosa dispiaccia al Compratore. Infatti in virtù del patto della *displicenza* può competere al Compratore il diritto di receder dal Contratto senza obbligo di allegarne la causa precisa, e di provare il difetto della cosa comprata; laddove nell' altro patto di vender la merce *da galantuomo*, *ed a prova* è necessario per parte del Compratore di addurre qualche giusto motivo, e di provare qualche sufficiente difetto onde poter recedere dalla stipulata contrattazione (15).

Le parole „ *a buoni patti*, *e da galantuomo* „ non danno neppur esse diritto al Compratore di restituire la Bestia comprata, nè d' intentare in Giudizio le Azioni Edilizie senza una concludente giustificazione che essa fosse viziosa nel dì del Contratto; la qual giustificazione allora potrà dirsi evidente, quando restasse provata l' esistenza del vizio dopo il Contratto, e la sua preesistenza al Contratto medesimo, trattandosi specialmente di vizj, e difetti, che nascer possono, e manifestarsi da un momento all' altro (16). Se

Se l' Animale è stato venduto „*per schietto*, *e sincero*, *e a buoni patti*, *senza vizj*, *e difetti*, *e che per tale il Venditore lo manteneva* „ questa promessa opera l' effetto che possa dal Compratore intentarsi la *Redibitoria*, benchè il vizio, e difetto stato verificato dal Compratore non appartenga al corpo, ma bensì all' animo solo, come per esempio sarebbe in un Cavallo il difetto di esser *pauroso*, *e restìo* (17).

La promessa di mantener la Bestia „ *sana*, per esempio, *ne' piedi* „ somministra al Compratore il diritto di potere sperimentare le Azioni Edilizie, o il difetto sia grave, o leggiero, o sia palese, o latente, essendo giustizia che si osservi ciò che è stato detto, e promesso dal Venditore (18).

Se il Venditore abbia detto di vender „ *Cavalli polledri* „ non potrà competere al Compratore l' Azione *Redibitoria*, benchè i Cavalli si accostino all' età di sei anni, qualora non siano domati, potendo la qualità di *polledro* convenire ad un Cavallo, che non sia ancora domato (19).

Queste, ed altre simili formule di patti, e di promesse furono in uso anche

presso

presso i Romani in tutti quei casi, nei quali l' Editto Edilizio non era bastante per assicurare l' interesse dei Compratori, o perchè il vizio dei Servi, e dei Bestiami non fosse occulto, e latente, o perchè non fosse di corpo, o di corpo insieme, e di animo, ma bensì di solo animo, al qual vizio, e difetto non era stato provveduto dall' Editto degli *Edili Curuli* (20).

---

(1) Vedi il *Motivo del D. Lorenzo Frassineti* nella *Badiæ Tedaldæ Nullitatis Contractus dell' anno* 1773.

(2) *Florent. Prætensæ Venditionis* 30. *Augusti* 1762. § *Questo attestato av. l' Audit. Giuseppe Bizzarrini*, e la *Marradien. Præt. Redhibitoriæ* 24. *April.* 1782. §. *E primieramente avanti l' Audit. Aless. Luci*.

(3) Così avverte ancora il *D. Guglielmi* nello *sue regole, e cautele da osservarsi nelle contrattazioni del Bestiame*.

(4) *Leg. Quæritur* §. *Si venditor*, *Leg. Si tamen vers. si emptor ff. de ædil. ædict. Constant. vot.* 2. *num.* 6.

(5) *Mangil. de evict. quæst.* 25. *n.* 5. *&* 34. *Hermosill. ad Lopez. gloss.* 1. *lex.* 05. *n.* 11. *Constant. d. vot. n.* 7. *& seqq.*. Diversamente se il Compratore abbia bene esaminata, o fatta esaminare ai Periti la Bestia, e nessun dolo, ed artifizio si ravvisi nel Venditore, *Constant. vot. cit. n.*

9. *Bal-*

9. *Balducc. ad Ramon. decis. seu resolut.* 94. *num.* 18. *& seqq.*

(6) Si veda la *Romana Redhibitoriæ* 26. *Iun.* 1754. §. 4. *& per tot. av. Caprara, Constant. d. vot.* 2. *n.* 11., ove porta il caso della vendita di una *Muta di Cavalli*, uno dei quali fu trovato esser calcitrante, indomito, ed inservibile, caso da lui deciso per la competenza dell' Azione Redibitoria, non ostante che la vendita fosse stata fatta „ *per tali, e quali sono, e per un sacco d' ossa* „

(7) *Bald. in Leg.* 1. §. *Aiunt ædiles ff. de ædil. ædict. Antonell. de temp. legal. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 11.

(8) Così pensano *Hermosill. ad Lopez gloss.* 1. *lex* 66. *num* 8. *&* 10. *part.* 5. *tit.* 5. *Paulut. dissert.* 55. *artic.* 4. *num.* 53. *Zanch. de prælat. credit. exercit.* 1. §. 8. *num.* 42.

(9) *Motivo del D. Lorenzo Frassineti nella Badiæ Tedaldæ Nullitatis Contractus del* 1783. e il *Voto Decis. dell' Avv. Quintilio Pellegrini* nella *Terræ Novæ Redhibitoriæ* 20. *Iul.* 1764. §. *Altero massime*, ove dice esser anche sufficiente il deposto d' un testimone unico, o singolare quando è amminicolato dal detto di altri Testimoni.

(10) La *Ruota* nostra nella *Licinianen. Prætensæ Redhibitoriæ* 31. *Mart.* 1791. *avanti l' Audit. Guido Arrighi*.

(11) *D. Licinianen. Præt. Redhibitoriæ* §. *Siccome*, ove si tratta del vizio di cozzare in un Manzo da lavoro non dichiarato dal Compratore dentro lo spazio di tre giorni.

(12) *Ciarlin. controv. forens.* 113. *num.* 12. *Paulut. dissert. legal.* 55. *art.* 4. *num.* 143. *&* 145. ove che per i difetti sopraggiunti dopo la vendita non resta questa risoluta benchè fosse stata

fatta

fatta da galantuomo, o Uomo da bene; Le quali espressioni importano solamente di stare ad ogni difetto, ma che sia anteriore al Contratto. Si veda la *Relazione dell' Ass. Niccolò dell' Antella in Causa Martini, e Spalletti in filza dall' anno* 1589. *al* 1617. *pag.* 57. *la Terra Nova Redhibitoria* §. *Ma per torre av. l' Avvoc. Pellegrini*, e la *Marradien. Prat. Redhibitoria* §. *Posto dunque avanti l' Audit. Luci*, ove si tratta d' una Somara venduta colle espressioni *da galantuomo*, *ed a prova per otto, o quindici giorni.*

(13) *Leg.* 3. §. 5. *ff. de contrah. empt.*

(14) *Leg.* 3. *ff. eod. tit. Leg.* 31. §. 22. *ff. de ædil. edict.*

(15) *Ciarlin. d. controv. forens. cap.* 113. *num.* 7. *& seqq. Marradien. Prat. Redhibitoria* 26. *Aprilis* 1782. §. *Ne per evitare av. Luci*, e la *Marradien. Redhibitoria* 28. *Sept.* 1782. §. 18. *avanti l' Audit. Pier Filippo Morelli.*

(16) Come, per esempio sarebbe in un Cavallo il vizio del *restìo*, che può in breve tempo contrarre tanto per malizia, quanto per ignoranza di chi lo regola, e maneggia, *Florent. Prat. Redhibitoria Actionis* 4. *Iul.* 1783. *avanti l' Audit. Ignazio Maccioni.*

(17) *Florent. Redhibitoria Actionis* 23. *Sept.* 1774. §. *Quæsierunt, & seqq. avanti l' Audit. Francesco Rossi*, ove si tratta di un Cavallo *pauroso, e restìo*. Questo vizio del *restìo* è regolarmente un vizio dell' animo, e perciò non darebbe luogo all' Azione Redhibitoria secondo l' Editto Edilizio dei Romani, il quale non accordava la rescissione del Contratto per gli Animali paurosi, calcitranti, e retrogradi, come si ha dalla *Leg.* 1. §. 9. *& §. ult. dalla Leg.* 2. 3. *&* 4. *in princ. e dalla Leg.*

Leg. Quæritur 14. §. *Item de eo ff. de ædil. ædict.* Ma se questo vizio sia tale da impedire nella Bestia quell' uso per cui fu contrattata, oppure che il patto dei Contraenti porti la garanzia da questo vizio, allora non vi è dubbio che competa al Compratore l' azione per la rescissione del Contratto, come fu deciso nella *Causa Catanti*, e *Marracci dall' Audit. Finetti nel Luglio dell' anno* 1751. e nella *Causa Dich e Rosselli Del Turco dall' Audit. Francesco Rossi* nella citata *Florent. Redhibitoriæ Actionis* 23. *Sept.* 1774. si vedano le Decisioni da noi citate dell' *Aud. Vernaccini*, e *dell' Aud. Luci* nella *Florent. seu Burgi S. Laurentii Actionis Redhibitoriæ*, ove trattavasi di stornare una vendita di Bovi sul fondamento che avessero il vizio di *tragiogare*, e che il Venditore gli avesse asseriti *senza difetto*. Si veda ancora la *Risposta* alla prima di dette *Decisioni avanti Vernaccini del dì* 30. *Aprile* 1784.

(18) *Cyriac controv. forens.* 55. *n.* 60. *Ciarlin. controv.* 113. *n.* 15. *Balducc. ad Ramon. decis. seu observ.* 193. *n.* 37.

(19) *Rot. Rom. in Romana Redhibitoriæ* 26. *Junii* 1754. *cor. Caprara*, ove che non ha luogo la Redibitoria benchè la qualità espressa dal Venditore fosse latente, quando poteva subitamente conoscersi. *Ibid.* §. 6.

(20) Si veda il *Testo* nella *Leg. Actionis* 44. *ff. de ædil. ædict. Varron. de Re rustic. lib.* 2. *cap.* 5. e la più volte citata *Florent. Redhibitoriæ Actionis* 23. *Sept.* 1774. *cor. Audit. Rossi.*

Ca-

CAPITOLO X

Conseguenze dell' Azione Redibitoria.

TENDE l' Azione *Redibitoria* all' oggetto, che il Venditore, e il Compratore vengano riposti nel loro primo stato, come se la compra, e vendita non fosse seguita (1).

In conseguenza il Venditore è tenuto a restituire al Compratore

I. Il prezzo ricevuto (2).

II. Le usure di questo prezzo (3).

III. L' importare degli alimenti somministrati all' Animale o dal Compratore, o dal pubblico Stabulario, e tutto ciò che fu speso nei Malescalchi, e nei medicinali (4). In somma tutte le spese fatte dal Compratore per la conservazione della cosa comprata, o per necessità, o per volontà del Venditore; non già quelle che fece il Compratore spontaneamente, e per sua mera liberalità (5).

IV. Le spese della lite (6).

V. La gabella, o altra pubblica gravezza che il Compratore avesse pagata per dependenza del Contratto (7).

VI. Tutto ciò che il medesimo Compratore sofferse per essergli stata conse-

gnata la cosa viziosa (6). E se il Venditore era sciente del vizio potrà il Compratore pretender da esso anche gl' interessi del danno emergente, e del lucro cessante (9).

Sono pertanto conseguenze della natura dell' Azione *Redibitoria* le spese della lite, gl' interessi del denaro, le senserie, i noli del trasporto, le gabelle, i dazj, ed altri pubblici necessarj tributi (10).

Tutte le altre spese poi, e danni, i quali generalmente si comprendono sotto il nome di *danni*, *e interessi*, come sono le spese dei viaggi fatti dal Compratore, il suo mantenimento nel luogo del Giudizio; le spese stragiudiciali, e non vive della lite, sono ancor esse conseguenze dell' Azione *Redibitoria* quando concorre il dolo, e la frode del Venditore; e molto più se vi siano circostanze aggravanti il dolo, e la frode medesima (11).

Il Compratore all' incontro è tenuto a restituire al Venditore

I. La cosa comprata.

II. Il frutto, le accessioni, e qualunque altro profitto che ne avesse ricavato, o che per sua colpa avesse trascurato di ricavarne (12).

III.

III. Se il Compratore non ha pagato il prezzo della Bestia comprata è tenuto a pagarne il frutto recompensativo, per la ragione che il Bestiame specialmente da lavoro è una merce capace a render frutto; onde procede anche rispetto ad esso la nota equità del *Testo nella Leg. curabit Cod. de act. empt. & vendit.* Ma siccome trattandosi di compra, e vendita di Bestie, il Venditore, che ne ha fatta la consegna, resta liberato dal rischio della mortalità, che anderebbe a danno del Compratore, perciò la stessa equità vuole, che questo frutto si tassi in una quantità minore di quella che naturalmente rendono i Bestiami (14).

IV. Se dal Compratore sia stata obbligata, o ipotecata la merce comprata, è tenuto di ricuperarla, e consegnarla libera al Venditore (15).

In ordine all' ipoteca, o al pegno della cosa soggetta all' Azione *Redibitoria* conviene avvertire, che un tal pegno, o ipoteca si risolve *ipso iure* rispetto al Venditore, giacchè relativamente al medesimo la *redibizione*, o restituzione della cosa ha una causa assolutamente necessaria (16). Rispetto poi al Compratore l' ipoteca, o il pegno non si ri-

solve *ipso iure*, perchè relativamente ad esso la *redibizione*, o restituzione ha una causa meramente volontaria, essendo in libertà dello stesso Compratore di proporre in vece dell' Azione *Redibitoria*, l' Azione *Quanto minoris*, oppur l' Azione *ad interesse* (17).

Che se il Compratore obbligato dal Giudice abbia restituita la cosa comprata al Venditore, il vincolo del pegno, o dell' ipoteca resta risoluto, perchè in tal caso la *redibizione* non è volontaria, nè ha per sua causa verun inganno contro il Creditore (18). E parimente resta sciolto il vincolo dell' ipoteca, o del pegno, se la *redibizione* si faccia col consenso del Creditore, il quale si presume che abbia voluto recedere dal pegno, o dall' ipoteca a suo favore contratta (19).



Ogniqualvolta poi accada per le addotte ragioni la resoluzione del pegno, o dell' ipoteca, ne siegue necessariamente la prelazione del Venditore sopra tutti gli altri Creditori del Compratore, come quello che ritorna al reale, e corporal possesso della cosa sua (20).

Dovendo per natura del Giudizio della *Redibitoria* ognuno dei Contraenti ritornare al suo primiero stato come se

la

la compra, e vendita non fosse accaduta, e dovendo perciò i Contraenti medesimi uscire indenni dal Contratto, quindi è, che non può il Succumbente non andar esente dalla condanna delle spese della lite state fatte dal Vincitore (21); Ed anche di quelle spese che fossero state fatte pel conseguimento dei danni, e interessi, qualora vi abbiano luogo, altrimenti l' emenda non potrebbe dirsi piena, e il Contraente non uscirebbe indenne dal Contratto (22).

Pensino dunque seriamente tutti quelli che vogliono intentare simili Giudizi di *Redibitoria* a quante fatali conseguenze essi si espongono nel caso di succumbenza; Ed i loro Consiglieri, o Causidici non cessino di ben rappresentargliele per ritrarli a tempo da ogni pericolo (23).

---

(1) *Leg. Cum autem* 23. §. 7. *Leg.* 60. *ff. de ædil. ædict. ved. cap. II.* §. *In tutti i casi*.

(2) *Leg. Illud sciendum* 29. §. *Condemnatio* 3. *ff. eod. tit.*

(3) *D. Leg.* 29. *ff. eod.*

(4) *Leg.* 1. *Cod. de ædil. act. Constant. vot.* 2. *num.* 23. ampiamente il *Paulut. dissert. legal.* 55. *art.* 1. *n.* 102. *& seqq.*

(5) *Leg. Ædiles etiam* 25. §. *Item*, *Leg. De-*

 bet

bet autem 27. *Leg. Illud sciendum* 29. §. *Ult. Leg.* 30. §. 2. *ff. de ædil. ædict.*. Deve inoltre il Venditore dar cauzione delle spese imminenti, *Leg. Redhibere* 21. §. 1. & 2. *Leg. Item si* 30. *ff. eod.*

(6) *Leg.* 60. *ff. eod. Terræ Novæ Redhibitoriæ Actionis* 20. *Iul.* 1764. *av. l' Avvoc. Pellegrini.*

(7) *Azo in summ. ad verb. Cod. de ædil. act. num.* 17. *vers. item repetet. Paulut. loc. cit. art.* 1. *n.* 102. *Constant. d. vot.* 2. *n.* 21. Al Venditore poi non compete azione alcuna per ripetere la gabella, o altra gravezza nè dal Compratore, nè dalla Cassa pubblica, nè dal Sensale, nè da verun altro, *Guttierez. de Gabell. quæst.* 1. *per tot. Paulut. loc. cit. n.* 105. *Constant. loc. cit. n.* 22.

(8) *Leg.* 1. & *Leg.* 27. *in fin. ff. de ædil. ædict.*

(9) *Hermosill. ad Lopez gloss.* 1. *lex* 65. *n.* 9. *part.* 5. *tit.* 1. *Paulut. dissert. legal.* 55. *artic.* 1. *num.* 112.

(10) *Altimar. de Nullit. Contract. rub.* 1. *part.* 2. *quæst.* 16. *n.* 106. *Mangill. de Evict. quæst.* 25. *n.* 24. *Paulut. loc. cit. art.* 5. *n.* 102. & 105.

(11) Secondo la distinzione stabilita nella *Leg. Quæritur* 14. §. *Si venditor ff. de ædil. ædict.* e seguitata dai DD. e segnatamente dal *Paulut.* nella citata *dissert.* 55. *art.* 4. *num.* 42. si veda la *Consultazione dell' Avvoc. Iacopo Cinca* nella *Liburnen. Redhibitoriæ in Causa Fatugi, e Archivolti*, che comincia „ *intentata* „ §. 44. *e segg.*

(12) *Voet. ad Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 4.

(13) *La Ruota* nostra nella *Licinianen. Præt. Redhibitoriæ* 31. *Maii* 1791. *av. l' Audit. Arrighi*; e la *Decis. del Vicario Lami* nella *Erapontana Redhibitoriæ Actionis* 5. *Aug.* 1795. §. 19.

(14) *Leotard. de Usur cap.* 31. *n.* 9. *Rocca disput. iur.* 159. *num.* 4 *Sabell. in Summ.* §. *Fru-*

ctus

ctus num. 30. *d. Licinianen. Praet. Redhibitoriae av. l' Aud. Arrighi §. Ult.*

(15) *Leg. Bovem* 43. *verb. pignus ff. de aedil. aedict. Voet. ad Pandect.* nel luogo di sopra citato. Il Venditore dunque non può esser molestato coll' Azione Redibitoria se non gli venga restituita libera dal Compratore la cosa vendura.

(16) *D. Leg. Bovem loc. cit. Voet. ad Pandect. loc. cit. num.* 4. *in fin.*

(17) *Zanch. de Praelat. Cred. Exercit.* 1. §. 8. *num.* 4. *&* *seqq.*

(18) *Leg. Ex hoc* 9. *in fin. & Leg. Quia* 10. *ff. de alien. Iud. Zanch. loc. cit. n.* 9. *&* 10.

(19) *Leg. Si debitor* 4. *Leg. Voluntate* 10. *ff. quib. mod. pign. vel hypoth. solvat. Zanch. ibid. num.* 11.

(20) Il med. *Zanch. loc. cit.*

(21) *Leg.* 60. *ff. de aedil. aedict. Terrae Novae Redhibitoriae Actionis* 20. *Iul.* 1764. *avanti l' Avv. Pellegrini, d. Florent. Redhibitoriae Actionis* §. *ult. av. l' Audit. Rossi*, e la *Marradien. Praet. Redhibitoriae* 24. *April.* 1782. §. *final. avanti l' Aud. Luci*, ove dice che questo è stato lo stile costante, e inveterato del soppresso Tribunale dell' Arte de' Fabbricanti, avanti il quale si agitavano simili controversie, come ne fa testimonianza *l' Avvoc. Lorenzo Libri Ass. di detta Arte nel suo Motivo de'* 20. *Ottobre* 1683. *in Causa Franci, e Pierazzi*,

(22) La citata *Eraepontana Praet. Redhibitoriae Actionis* 5. *Aug.* 1795. §. *ult.* ove i Concordanti. Ma sebbene le spese della Lite siano di natura del Giudizio nelle Cause di Redibitoria in forza della quale il Compratore deve partire indenne dal Giudizio secondo la frase del Giureconsulto nella *Leg.* 27. *in fin. ff. de aedil. aedict.* „ ivi „ *In-*

demnis enim emptor discedere debet „ ciò non ostante vi sono degli esempli recenti nella nostra Curia di assoluzione delle Parti dalle spese della Lite. Così decise il *Magistrato Supremo a relazione dell' Audit. di Ruota Tommaso Simonelli sotto* dì 28. *Agosto* 1795. *in una Causa Centini, e Campioni di Pescia*; E così parimente ha risoluto in quest' anno 1799. *l' Audit. di Ruota Angiolo Felici in una Causa del Vicariato di Poppi* confermando una precedente Sentenza *del Vicario Interino* di quel luogo *Canc. Alessandro Malvisi*. Queste Sentenze, delle quali non so se esista il Motivo, possono esser giuste quando nel Venditore si ravvisi una esuberanza di buona fede; o quando dal Compratore si adducono prove così oscure, e dubbiose della preesistenza del vizio, o malattia, da non escludere in alcun modo il possibile contrario della sua sopravvenienza dopo il Contratto. Tali esempli per altro meritano di esser seguitati con molta circospezione, e prudenza per non distruggere la regola che sta in contrario, e che si vede comunemente seguitata dai DD. e dai Tribunali, e per non introdurre delle nuove dispendiose Liti su quest' articolo delle spese giudiciali.

(23) Vedasi quanto si è detto nella *Prefazione* del presente *Opuscolo*.

Le-

Legge del dì 19. aprile 1788.

L' Illustriss. Sig. Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni, in esecuzione di veneratissimo Sovrano Motuproprio del dì 7. Aprile stante fa pubblicamente notificare come Sua Altezza Reale informata dai varj ricorsi e rappresentanze fattele, che il disposto da varj Statuti Municipali, e dalla Notificazione del 6. Novembre 1773 apporti nocumento alla libera contrattazione del Bestiame Bovino, aumentando le controversie su i vizj d' animo, e di corpo del Bestiame predetto, è venuta nella determinazione di comandare, che nella contrattazione, e commercio del Bestiame Bovino, e specialmente per ciò che riguarda le azioni derivanti ai Contraenti dai vizj d' animo, o di corpo del Bestiame predetto, sia in libertà dei Contraenti medesimi il convenire nei patti che crederanno più confacienti al loro reciproco interesse, e che in difetto di questi patti sia osservato non tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti il disposto dal Gius comune, derogando a tutto ciò che relativamente

a quest'oggetto si trovi determinato dalli Statuti Municipali, o da qualunque altra Legge, Motuproprio, o Rescritto, e volendo che quanto sopra è disposto sia osservato generalmente per tutto il Gran Ducato, compreso anche lo Stato di Siena, con la Provincia Inferiore. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 19. Aprile 1788.

Francesco Gilles Sotto Cancelliere.

FLORENTINA

PRÆTENSÆ REDHIBITORIÆ ACTIONIS.

4. *Luglio* 1783.

PAolo Sarri Agente del Sig. Filippo Salvestrini comprò nel dì 11. Maggio 1782 da Giov. Batista Cioni di Monte Lupo, Agente de' Signori Scarlatti alla Pisulica, un Cavallo morello per prezzo di scudi ventisette a buoni patti, e da galantuomo.

Condotto alla Stalla del Compratore il Cavallo, ed attaccato nel giorno susseguente alla Cesta, nella quale erano di ritorno a Firenze il Sig. Filippo Salvestrini, e la Sig. di lui Consorte, partito da Calcinaia luogo poco distante alla Lastra a Signa, e precisamente dalla Rimessa del Compratore, si puntò avanti la Posta con dare addietro, e fatte successivamente due fermate allorchè fu avanti l' Osteria del Leone, ove resistè per la terza volta, non fu possibile di farlo muovere, non ostante l' uso di tutte le diligenze; onde dal Sig. Salvestrini

fu creduto necessario staccarlo, e continuare il viaggio a Firenze con i Cavalli di quella Posta.

Per tale avvenimento supponendo il Sarri, che il Cavallo avesse il vizio del restio, fece intendere al Venditore per mezzo di Francesco Marinesi, e Giov. Maria Lanfranchi stati Mediatori al Contratto, che intendeva di scioglierlo, e di restituire il Cavallo, quale non volendosi ricevere dal Venditore d' accordo, ordinò alli medesimi Marinesi, e Lanfranchi di portarsi al Tribunale, per ivi dichiarare la risoluzione della compra e vendita, e fare le proteste opportune per tale emergente.

Fu eseguita la commissione data dal Sarri Compratore sotto dì 13. Maggio 1782, poichè proposto prima da essi Mediatori lo scioglimento amichevole del Contratto, e la restituzione del Cavallo, non stata in verun modo accettata dal Venditore, si portarono immediatamente al Tribunale di Monte Lupo, ed ivi fecero registrare la protesta, e dichiarazione del Sarri, che intendeva di restituire il Cavallo, perchè comprato a buoni patti, e da galantuomo, lo avesse poi trovato col vizio del restio, protestandosi

ancora, che lo avrebbe rilasciato nel pubblico Stabulario a tutte spese, e danni del Venditore.

A tale dichiarazione, e protesta giudiciale notificata nel dì 21. Maggio 1782 rispose il Cioni Venditore, che non era obbligato a riprendere il Cavallo, che aveva venduto a buoni patti, e da galantuomo, e che intendeva che gli fosse pagato il prezzo, protestandosi anch' egli delle spese.

Incominciato in tal guisa il Processo di questa Causa avanti il Tribunale del Sig. Potestà di Monte Lupo, si ritenne nondimeno dal Compratore per il corso di sopra quaranta giorni il Cavallo nella propria Stalla, nel tempo che preparava le giustificazioni che fosse vizioso, finchè poi si risolvè di depositarlo appresso il pubblico Stabulario della Lastra a Signa con Decreto del Sig. Potestà di Monte Lupo del dì 27. Giugno 1782, e proseguiti dipoi gli atti, e le prove, che ciascuna delle Parti credè opportune, fu finalmente sotto dì 23. Settembre successivo, con Sentenza del medesimo Sig. Potestà dichiarato non essere stato luogo alla rescissione della compra fatta dal Sarri, nè alla pretesa restituzione del Ca-

vallo, ma doversi da esso pagare il convenuto prezzo di ventisette scudi al Venditore Giov. Batista Cioni, a favore del quale fu condannato il Sarri nelle spese nel caso che non si fosse acquietato alla Sentenza.

Da tal Giudicato interpose il Sarri l' appello al Clarissimo Magistrato Supremo, dal quale essendo stata a me commessa secondo il Turno la presente Causa, ho riferito in questo giorno doversi confermare la Sentenza del Sig. Potestà di Monte Lupo, colla condanna del Compratore nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Dovendo esporre i motivi della mia Relazione, mi parve stabilmente fondata nella mancanza di prova dell'estremo essenzialissimo dell' Azione redibitoria, per intentare giustamente la quale era necessaria la giustificazione concludente, che il Cavallo venduto fosse vizioso, e restio nel dì del contratto: Poichè non si riguarda il tempo della vendita, se fu sanato, nè il vizio sopravenuto dopo la vendita nuoce al Venditore, non bastando che si giustifichi nel dì che fu ricorso al Giudizio per stornare il Contratto. *Tolosan. sintagm. juris univ. part. 3.*

libr. 25. *cap.* 21. *n.* 15. „ ivi „ Operæ „ prætium est docere agentem temporis „ venditionis rem fuisse morbosam, vel „ vitiosam, nam non habetur ratio vitii, „ quod antea fuit, si modo sanatum fuis- „ set, nec superveniens nocet Venditori „ *Voet. in Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *de Edilict. edict. n.* 8. „ ivi „ Deinde requi- „ ritur ut vitium, morbusve, aut saltem „ causa eius venditionem antecesserit, „ cum posteriores casus ex vulgata ven- „ ditionis natura, non Venditoris, sed „ Emptoris periculo sint „ *Mascard. de probat. concl.* 615. *num.* 2. *&* *conclus.* 616. *num.* 2. *e* 3. benissimo *Ciarlin. controv.* 89. *num.* 7. *lib.* 1. *Constant. vot.* 2. *num.* 28. *Mangil. de evict. quæst.* 25. *n.* 22. *Caballin. de edilict. edict. action. cap.* 2. *num.* 5. *&* *num.* 25. *Paulut. dissertat.* 55. *artic.* 5. *num.* 100. *&* *seqq. Sanbonet. de animal. curr. &* *plaustr. cap.* 11. *num.* 93. *Rota nostra in Marradien. Redhibitoriæ* 24. *Apr.* 1782. *§. Richiesto ora avanti il Sig. Aud. Luci*, e nella *Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Julii* 1764. *§. E limitando la regola, avanti il già Sig. Avvocato Quintilio Pellegrini*.

Ciò che è certo per disposizione del Gius comune, non è meno vero in ordine allo Statuto della soppressa Arte dei Fabbricanti; poichè sebbene dagli Edili, che vollero soccorrere i Compratori, e porgere un riparo alle fallacie dei Venditori, si distinguessero i mali del corpo dai vizj dell' animo, e per i primi soltanto, non per i secondi fosse accordata la rescissione del contratto, onde non fosse permesso di restituire il Servo comprato, scoperto poi giuocatore, impostore, bugiardo, o con altri simili vizj, nè l' Animale pauroso, calcitrante, e retrogrado, conforme ricavasi da più Testi nella *Leg.* 1. §. *Apud* 9. *&* §. *ult. nella Leg.* 2. 3. 4. *in princ. e nella L. Quæritur* 14. §. *Item de eo ff. de edilict. edict. Voet. in Pandect. loc. supr. cit.* nondimeno lo Statuto della soppressa Arte dei Fabbricanti con avere adottata una parte dell' Editto edilizio, comprendendo espressamente nella sua disposizione i mali del corpo, e vizj dell' animo, e nominatamente quello detto il restio da denunziarsi al Venditore dentro il termine di dieci giorni, non però dispensò il Compratore dalla prova della preesistenza del male, o del vizio nel dì del contratto;

ma giustificato che sia dentro il tempo prescritto dal menzionato Statuto, fu indotta una semplice presunzione, che il Cavallo fosse vizioso anco nel tempo in cui fu contrattato, trasferendo così nel Venditore il peso di fare la prova contraria, conforme fu fermato nel *Motivo dell' Avv. Libri nel dì* 20. *Ottob.* 1640. §. *Nè rileva, nella Relazione dell' Assessore Vestri del* 1692. *in Causa Martellini, e Francini del Senatore Altuiti del dì* 13. *Genn.* 1693. §. *La vendita, e* §. *fin.* pienamente *Sanbonett. de animal. curr. & plaustr. cap.* 11. *num.* 28. *& seq.* e con copiosissima allegazione di altri Dottori, provò il *Sig. Avvoc. Quintilio Pellegrini nella soprac. Terræ Novæ Redhibitoriæ, seu Rescissionis Contractus* 20. *Julii* 1764. §. *E limitando la regola pag.* 7.

Derivava da tal proposizione incontroversa la necessità che aveva il Compratore di compire l' evidente giustificazione del vizio del Cavallo dopo il contratto, ed inoltre, che quello fosse tale, che dovesse dirsi radicato in esso avanti la vendita; poichè non in tutte le malattie scoperte dopo il contratto è luogo a presumere la preesistenza, ma deve

prendersi in considerazione la qualità delle medesime, delle quali alcune scoperte in breve spazio di tempo dopo il contratto possono avere un' origine antica, ed altre vi sono, che si formano, e si manifestano in un istante, come distinguono *Ciarlin. controv.* 89. *n.* 8. *e* 9. e con altri *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 101. *et* 102. *& seqq.*

Nel caso in cui si questionava, fu preteso dal Compratore, che fosse scoperto il vizio del Cavallo due giorni dopo la vendita, nel qual tempo fu denunziato al Venditore, e la prova di questo vizio in sì breve tempo riconosciuto, desumevasi dal deposto di due Testimonj, il primo dei quali Giov. Batista Mignolli Contadino, e Barocciaio asserì „ Veddi „ un Cavallo attaccato ad una cesta, nella „ quale vi erano il Sig. Filippo Salvestri- „ ni, ed una sua Cognata, il quale era „ alla Posta della Lastra a Signa, e il „ detto Cavallo si fermò subito passata „ la Posta per andare a Firenze, e non „ volse spuntare, talmentechè dalla Posta „ fino all' Osteria del Leone si fermò „ tre volte, e bisognò che lo staccasse, „ ed attaccarono alla Cesta due Cavalli „ della Posta di Firenze „ Soggiunge di-

poi „ Qualche poco m' intendo dei di-
„ fetti, e vizj de' Cavalli, e specialmen-
„ te di quelli che hanno il restio, il qual
„ vizio consiste quando un Cavallo si
„ punta, e si ferma, e non si vuol mo-
„ vere, ma poi non saprei dirle da quali
„ cause possa procedere un tal vizio; è
„ ben vero che un tal vizio si può pren-
„ dere da un Cavallo, non solo da un
„ giorno all' altro, ma ancora da un' ora
„ all' altra, e può prendersi da un Ca-
„ vallo anco da mutare la mano che lo
„ guidi, e nel mutare anco la direzione
„ della strada, ma un Cavallo che non
„ voglia spuntare neppure colle bastona-
„ te, come fece quello che veddi attac-
„ cato alla Cesta del Sig. Salvestrini,
„ non vi è modo di scaponirlo „

L' altro Testimone Gio. Batista Del Nocente depose „ Veddi un Cavallo at-
„ taccato alla Cesta del Sig. Filippo Sal-
„ vestrini, il quale dalla Posta della La-
„ stra fino all' Osteria del Leone si fer-
„ mò tre volte, e quando fu all' Osteria
„ del Leone si puntò, e non volse spun-
„ tare in nessuna maniera, e bisognò che
„ lo staccassero, e ci attaccassero due
„ Cavalli di un Vetturino di Firenze „
Ed interrogato al quinto interrogatorio,

se s' intenda dei vizi dei Cavalli, e specialmente di quelli che hanno il restio, rispose „ Di tutte queste cose io non ne „ sò niente „

Questi deposti, ai quali unicamente si appoggiava la giustificazione, che il Cavallo fosse vizioso nel giorno in cui fu attaccato alla Cesta, per indurre poi la presunzione, che avesse lo stesso vizio nel dì del contratto, non provavano l' assunto del Sarri Agente del Sig Salvestrini; imperocchè non ha luogo l' asserzione dei Testimonj, ove è necessaria la relazione dei Periti nell' Arte; puntualmente *Voet. in Pandect. lib.* 21. *tit.* 1. *n.* 8. *vers.* „ præcessisse vero vitium tunc „ præsumendum est, cum brevi post venditionem apparuit, qua in re Peritorum „ judicio multum tribuendum est „ *Ciarlin. controv.* 113. *num.* 21. *Balducc. ad Ramon. tom.* 4. *dec.* 94. *n.* 21. *Mascard. de probat. concl.* 615. *n.* 3. *e* 4. *vers.* „ Modus autem probandi erit, ut adhibeantur Periti saltem duo qui per juramentum inspiciant vitium, & quidquid dixerint interposito juramento fidem facient „ *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 82. e con molti altri Dottori *Sambonett. de animal. curr. & plaustr. cap.* 11. *n.* 94. *cum relat.*

Di fatto per quanto li nominati Fidefacienti asserissero, che il Cavallo nel breve viaggio di una strada pianissima si fermò tre volte, e non si spuntò alla terza, anche coll' uso di tutte le diligenze, non poterono nondimeno asserire, che avesse il vizio del restìo, anzichè deponendosi da uno di essi, che un tal vizio può prendersi da un' ora all' altra, e dal mutare la mano che lo guidi, e la direzione della strada, o per altre simili cause, niente concludevano per la prova del vizio preesistente dal dì del contratto, che non poteva dirsi posta in essere dal deposto di Testimonj non informati della qualità dell' animale venduto; puntualmente *Cavall. cons. decis.* 179. *n.* 3. *lib.* 1. „ ivi „ Alias cum ex variis causis nobis incognitis possint supervenire „ diversi morbi mortales incontinenti, hoc „ non probato succumberet, quod quidem non fuit verificatum pro parte „ emptoris, & nequidem verificari poterat per Testes eo instante examinatos „ tamquam non informatos de qualitatibus rei venditæ tempore venditionis „

Dunque se con i suddetti deposti non poteva dirsi conclusa la prova del vizio del Cavallo neppure dopo il contratto,

per indi trarne la presunzione che fosse vizioso nel dì della vendita, molto meno poteva farsi alcun uso delle sopra riferite asserzioni de' Testimonj, mentre mancava ogni principio di prova, che il detto Cavallo anco avanti il contratto fosse vizioso, e restìo; poichè allora può resultare dalla brevità del tempo la presunzione, che il Cavallo fosse morboso, o vizioso nel giorno della vendita, quando il vizio è giustificato dopo breve spazio di tempo non solo dopo il contratto, ma ancora avanti che fosse venduto, perchè provata e l' anteriore, e posterior malattia, si presume continuata nel tempo intermedio, conforme fu detto nella Causa agitata infra il Sig. Console d' Inghilterra Dicb, ed il Sig. Cav. Rosselli Del Turco, nella *Florentina Redhibitoriæ Actionis* 23. *Sett.* 1774. *av. il già Sig. Aud. Francesco Rossi*, §. *Nec opponi valet* „ ivi „ Etenim quando probatur vitium, seu „ morbum adfuisse ante venditionem, & „ adhuc durare post venditionem præsumi- „ tur semper medii temporis continuatio, & „ sic adfuisse tempore venditionis, dum „ probatis estremis media præsumuntur „ *Leg.* 58. *ff. de edilict. edict. Antonell. de temp. leg. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 54. *Man-*

gil. de evict. qu. 25. *n.* 19. *Surd. dec.* 146. *n.* 15. *& seq.* e la stessa prova del vizio anco anteriore al contratto concorreva nella Causa infra il Sig. Conte Gio. Catanti, ed il Sig. Cammillo Marracci, decisa dal Sig. Auditor Finetti Giudice Delegato in detta Causa nel mese di Luglio 1751, la qual cautela di giustificare il vizio precedente al contratto, si prescrive, e consiglia dai Dottori riferiti dal *Sanbonett. de animal. curr. & plaustr. cap.* 11. *n.* 32. „ ivi „ Hanc præsumptio- „ nem, quæ animal mortuum, aut defe- „ ctuosum indicit esse tale ante, vel tem- „ pore venditionis, non esse juris, & de „ jure desumitur ex eo, quod Doctores „ dicunt, & consulunt utile esse si em- „ ptor animalis probet tempus vitii ante „ venditionem, vel emptionem „ *ex text. in Leg. Quæro §. fin. ff. de edilict. act.*

Ma non solo non fu mai neppur cimentata per parte del Sarri la prova, che il Cavallo fosse attaccato da alcun vizio, o malattia avanti la vendita, che anzi ne fu escluso l' anterior vizio coll' esame di due Testimonj, uno dei quali il Sig. Giovacchino Castellani, e l' altro Domenico Fiorini, che sotto il rigore degl' interrogatorj dati dal Sarri risposero, che essen-

do andati in baroccio con Giov. Batista Cioni dalla Pisulica a Firenze, e ritornati col medesimo comodo, il detto Cavallo mai non si fermò, nè si puntò, ma andò sempre franco, e non riconobbero in esso alcun vizio, o difetto del restìo, nè giammai sentirono dire da altri, che il detto Cavallo venduto dal Cioni fosse attaccato da alcun difetto; attestando ancora che i viaggi, ne' quali si servirono di detto Cavallo, seguirono qualche tempo avanti la vendita, che Domenico Fiorini determina circa un mese, e che tanto all' andare, che al tornare da Firenze erano volti verso il Cavallo, onde dovevano necessariamente vederne i difetti; per il che se avanti il contratto, il Cavallo non dimostrò, nè si prova, che avesse il vizio che li si oppone, e se da un' ora all' altra, come deponeva un Testimone indotto dal Sarri, poteva contrarsi il vizio obiettatoli, non poteva mai aver luogo la presunzione contro il Venditore indotta dallo Statuto, conforme ragiona *Vespignan. de empt. & vend. cons.* 17. *n.* 3. *Ciarlin. controv.* 89. *n.* 7. *& seqq. Antonell. de temp. leg. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 16. e dopo di questi *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 101. *& num.*

103. dove che „ Quod idem dicitur de
„ vitiis calcitrandi cornu petendi, quæ
„ momento temporis possunt superveni-
„ re, & proinde si post perfectum con-
„ tractum animal recalcitraret, vel cornu
„ petat, non præsumitur antea hoc fecis-
„ se nisi probetur „

E ciò ha luogo con più forte ragione, poichè era necessaria la prova, che il vizio fosse costante, e che impedisse al Compratore l' uso del Cavallo, il che non si verifica per essersi fermato in un solo breve viaggio, e nello spazio di tempo di circa un' ora più volte, mentre potendo ciò essere avvenuto da tante ragioni estrinseche indicate dal Testimone indotto dal Sarri, non era luogo di presumere da un atto solo continuato per brevissimo tempo un vizio preesistente, e contumace, essendo a quest' oggetto necessarj replicati esperimenti, i quali furono praticati nelle sopra indicate Cause del Console d' Inghilterra Dicb, e Rosselli Del Turco, ed in quella Catanti, e Marracci, conforme ricavasi dalla Decisione, e dalle Allegazioni date in quel tempo alle stampe, ed è proposizione indubitata, che per un atto solo seguito dopo la vendita, il Cavallo non potesse

dirsi refrattario, pertinace, e restìo, come non può dirsi qualunque persona infetta di un vizio, in cui una, o due volte fosse caduta, quando avanti non ne avesse manifestato segno veruno; puntualmente *Paulut. dissert.* 55. *art.* 4. *n.* 205. al che adatta i principj riferiti dal *Gratian. discept. for. cap.* 35. *n.* 7. e dal *De Franch. dec.* 68. *n.* 2. *& seqq.*

Sentendosi dal diligente Difensore del Sarri la difficoltà derivante dalla mancanza, o almeno dalla insufficienza di prova del vizio del Cavallo, dopo il tempo della vendita, e dalla totale esclusione del medesimo vizio nel tempo anteriore, credè di supplire coll' istanza dell' elezione di un Perito Cocchiere, il quale informato distintamente di ciò che avvenne al Sig. Salvestrini allorchè si servì del Cavallo, e delle tre resistenti fermate, e impuntature che fece nel breve tratto di strada, referisce dipoi per istruzione del Giudice il suo sentimento, non solo per venire in cognizione se da esse potesse con sicurezza arguirsi il vizio del restìo, scoperto in breve tempo dopo il contratto, ma per riferire ancora, se il detto vizio dovesse dirsi preesistente, con essere stati dati oltre allo stesso Perito

Cocchiere per rispondere alcuni quesiti, che potevano condurre alla giusta decisione di questa Causa.

Dopo queste nuove ricerche, ed investigazioni, e dopo le risposte date dal Perito alle interrogazioni concordate dalle Parti, mi parve sempre più accertata la resoluzione di questa vertenza; poichè riferì il Perito negl' atti, che „ le tre im-
„ puntature non sono per se sole suffi-
„ cienti per giudicare un Cavallo infetto
„ del vizio del restìo, che può dimostra-
„ re di averlo, allorchè sia mal regolato;
„ ma vi abbisognerebbero de' riscontri,
„ che prima della vendita avesse il Ca-
„ vallo dati de' contrassegni di tal vizio,
„ e potrebbe anche valutarsi una Perizia
„ fatta da Persone pratiche del Cavallo,
„ e del mestiere, eseguita subito dopo le
„ tre impuntature, dalle quali se ne vuole
„ indurre il vizio del restìo „

Soggiunse „ che il vizio del restìo si
„ può fare acquistare ad un Cavallo in
„ un' attaccata, benchè non l' abbia pre-
„ cedentemente avuto, tanto per malizia,
„ che per ignoranza di chi lo regola; che
„ è facile il conoscere in un Cavallo il
„ vizio del restìo anche da chi non ha la
„ pratica de' Cavalli, ma non sò se pos-

„ sa poi conoscersi quando vi concorra
„ una particolare occasione, e causa che
„ dia motivo ad un Cavallo d' impun-
„ tarsi „

E finalmente per giustificare un tal vizio dopo la compra riferisce osservarsi in pratica „ che se si trova il Cavallo
„ contrattato col vizio precisamente del
„ restìo, deve il Compratore avvisare su-
„ bito il Venditore, perchè venga a ri-
„ conoscere il proprio Cavallo, e per fa-
„ re l' esperimento alla presenza di Te-
„ stimonj, se il Cavallo abbia difetti, o
„ non abbia il vizio di cui è addebitato,
„ e mentre che avvisato che sia il Ven-
„ ditore, e che questo non risponda alla
„ chiamata del Compratore, può questo
„ fare la sua protesta al Tribunale a cui
„ è sottoposto, e procedere contro il
„ Venditore per lo storno del contratto „

Tali risposte credei, che tanto più fossero meritevoli di attenzione, quanto che combinano nella parte essenziale col sopra riferito deposto dei Testimonj, i quali non ebbero coraggio d' asserire, che neppur dopo il contratto il Cavallo fosse vizioso, e nella mancanza di ogni ulteriore esperimento, che successivamente fu omesso, non poteva sostenersi, che le

tre fermate fatte in breve spazio di tempo non potessero essere derivate da chi mal regolava il Cavallo, e dovessero per necessità far presumere un vizio, mentre potendo essere anco leggiero, e dette impuntature originate da altre estrinseche combinazioni, non era luogo a stornare il contratto, onde dovevasi unicamente attendere la Relazione del Perito, come fermano specialmente in materia di vizj d' animali, dopo il *Bald. cons.* 499. *n.* 2. *lib.* 2. *Alexand. cons.* 148. *n.* 4. *e* 5. *lib.* 2. e con altri Dottori *Constant. vot.* 2. *n.* 31. „ ivi „ Et super hoc Periti Ma-
„ rescalchi deponerent, quod talis mor-
„ bus, ac defectus potuit contingere post
„ venditionem illis credendum est, ex
„ firmatis &c. „ *Surd. dec.* 546. *n.* 21. *Vespignan. de empt. & vend. cons.* 19. *n.* 9. *Ciarlin. controv.* 113. *n.* 3. pienamente *Sanbonet. de animal. curr. & plaustr. d. cap.* 11. *n.* 94. e bene ancora *Paulut. dissert.* 55. *artic.* 2. *n.* 100. *e art.* 5. *n.* 221.

Nel modo stesso, che non è luogo alla redibitoria per un mal temporale di breve durata, cessato avanti la terminazione del Giudizio intentato, e che non impedisce l' uso dell' Animale comprato.

Caballin. de ædilict. act. cap. 2. n. 15. Cepoll. in Leg. Actioni 54. n. 5. & seq. e nella *Leg. Animi potius 65. §. Quoties ff. de ædilict. act.* e con altri *Paulut. dissert. 55. art. 2. n. 38. Sanbonet. de animal. curr. & plaustr. d. cap. 11. n. 5. cum ibi relat.*

E scendendo ai termini più vicini al caso, di cui si tratta, da segni incerti, ed equivoci caratterizzati per tali dal Perito, e manifestati dopo il Contratto, quali furono le tre fermate del Cavallo, ciascuno si persuade, che non può sicuramente riconoscersi il vizio ad esso imputato per stornare la compra, e possono adattarsi i principj riferiti dal *Surd. dec. 146. n. 19. vers. non obstat d. §. Intelligitur, & Leg. Quæritur §. fin.* „ ivi „ Quibus juribus probatur patere „ vitium quod ex signis ostenditur, quia „ respondeo, quod locum habet, quando „ tale est signum, quod per se manifestet vitium, & ita loquitur, & declarat *Gloss. in d. §. Intelligitur, & Bald. in d. Leg. 1. n. 5. Cod. de ædilict. ædict.* „ at in præsenti facto ex signo Ciaponi, „ seu cicatrice non potest cognosci, quod „ Equa eo morbo laboret „

Da ciò resultava, che non potesse nel presente caso variarsi la risoluzione di questa Causa col riflesso, che il Cavallo comprato dal Sarri non si pretendesse morboso, ed infetto di malattia di corpo, ma difettoso di vizio dell' animo, quale può dirsi il restìo, onde dovesse presumersi il detto vizio derivato da un origine antica, contumace, e abituale, conforme regolarmente segue nei vizj dell' animo; imperocchè ricorreva sempre la replica, che potrebbe aver luogo la presunzione, quando i segni del restìo dati dal Cavallo dopo il contratto fossero certi, sicuri, ed evidenti per giustificare un tal vizio; ma non già quando manca qualunque congettura, o argomento, per cui potesse inferirsi, che il Cavallo fosse stato vizioso avanti la vendita, e quando i segni posteriori sono per se stessi incerti, ed equivoci, riconosciuti per tali non solo dai Testimonj, ma ancora dal Perito, il quale riferì „ le tre impuntature, „ non sono per se sole sufficienti per giu- „ dicare un Cavallo infetto del vizio del „ restìo „ e dipoi soggiunse „ il vizio „ del restìo si può fare acquistare ad un „ Cavallo in un' attaccata, benchè non „ l' abbia precedentemente avuto „ In

queste circostanze ove mancava la prova del vizio dell' animo tanto avanti, che dopo il contratto, non era luogo a presumerlo dalle tre impuntature osservate dai Testimonj nel piccolo tratto di strada che fece il Cavallo, e molto meno era luogo di giudicare detto vizio contumace, e abituale, quando le resistenze potevano riferirsi ad una causa accidentale, e passeggiera. *Costant. vot. 2. n. 32. e 34.* „ ivi „ At igitur de morbo qui „ momento temporis ob excessivum laborem vel alia de causa, aut accidenti „ potuit contrahi in equo apud emptorem, „ nisi contrarium plene probetur per ipsum emptorem „ *Sanbonet. de anim. curr. & plaustr. ad cap. 11. n. 93.*

A quest' oggetto pertanto mi parve inutile la maggiore insistenza che si faceva sopra di ciò che dissero i due Testimonj de' quali si è parlato di sopra nell' attestato prodotto, mentre dopo avere esposte le tre fermate, e impuntature del Cavallo, conclusero „ potendo noi con tutta coscienza asserire, che il Cavallo abbia realmente il restìo „ Imperocchè era in primo luogo molto necessario avvertire, che questi Testimonj per quanto potessero servirsi della loro Peri-

zia per conoscere una cosa, o per deporre di un fatto, di cui dovevano attestare, a nulla serve però la loro Perizia, quando erano richiesti ad attestare come Testimonj, non come Periti, *Rot. Rom. dec.* 308. *n.* 13. *part.* 6. *cum ibi relat.* di quì ne segue, che potevano bensì accertare del fatto, non già di quelle cose, e conseguenze, che non cadono sotto gli occhi del corpo. *Rot. dec.* 34. *n.* 7. *part.* 11. *dec.* 41. *n.* 8. *part.* 15. *& cor. Duran. decis.* 208. *n.* 13. e molto meno è attendibile il loro deposto in ciò che non si sottopone ai loro sensi corporei, quando non assegnano una concludente ragione delle loro asserzioni, ancorchè non ne siano interrogati, *Constantin. vot.* 93. *n.* 66. e precisamente al caso di cui si tratta, *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.* 41. e 42. *Sanbonet. de animal. cap.* 11. *n.* 96 „ ivi „ Cum quæstio sit de operatione „ intellectus, & non de discussione facti „ cadentis sub sensu corporeo mero „. Per la qual cosa, dall' avere i medesimi nell' attestato asserito, che il Cavallo avesse il vizio del restìo, senza addurre alcuna ragione, non poteva ricavarsi alcun' ombra di prova.

Era poi affatto esclusa la strada, e il ricorso alla fede, ed attestato di quei medesimi Testimonj, quando, come si è di sopra osservato, depongono diversamente nella risposta data agl' interrogatorj prodotti per la parte del Cioni, ed è incontroverso, che non può attendersi quanto asseriscono nella fede, che non fa alcuna prova, ma deve aversi l' unico riguardo a ciò che depongono nelle risposte agl' interrogatorj, sebbene confermino l' attestato, *Rot. dec.* 774. *sub n.* 3. *part.* 3. *rec. De Luc. de jud. disc.* 31. *n.* 9. ed altrove comunemente appresso i Dottori.

E neppure poteva farsi alcun caso di un nuovo attestato sottoscritto da più Cocchieri di questa Città, i quali asserivano che può dirsi costare sicuramente del vizio del restìo in un Cavallo non polledro, che attaccato ad una Cesta entrovi due Persone, abbia fatte due resistenti fermate, ed impuntature, onde non sia stato possibile il moverlo dopo la terza, ed attestavano altresì, che il restìo così manifestato non può dirsi acquistato in quel momento, ma qualche tempo prima.

Imperocchè lasciando di esaminare se meritasse di ammettersi questa nuova pre-

tesa giustificazione stata prodotta pochi giorni avanti la spedizione di questa Causa, mi parve che quanto asseriscono detti Cocchieri derivasse da molta animosità, non potendomi persuadere, che senza vedere il Cavallo, e senza che ne fosse fatto il minimo esperimento, potesse da alcuno con tanta franchezza decidersi vizioso del restìo per causa d' impuntature da esso fatte in un solo brevissimo viaggio di una strada assai piana, quando non è stato giammai preteso, e molto meno provato, che lo stesso Cavallo, nè avanti, nè dopo la vendita resistesse altre volte, e non ne fu voluto procurare neppur dopo il contratto alcuno esperimento.

Meno poi era luogo di deferire alle suddette asserzioni espiscate ad opportunità in fine della Causa, quando militava in contrario la Relazione del Perito eletto di consenso delle Parti ad esclusiva di ogni sospetto, la quale anche in concorso di altre essendo più distinta, e più certa dovrebbe di ragione prevalere, e non era al paragone di questa da proporsi qualunque privata, ed estragiudiciale asserzione di altri Cocchieri, *Rot. dec.* 120. *n.* 26. *cor. Ansald.*

Osservavo di più, che la Relazione giudiciale del Perito eletto di consenso delle Parti, era ancora amminicolata dal deposto di un Testimone indotto dal Sarri, che nel rispondere agli interrogatorj manifestò i medesimi sentimenti coll' espressioni riferite di sopra al §. Nel caso di cui si questionava; ed era inoltre confermata, e corroborata da un' altra Relazione, e Perizia data in un caso simile da due intendentissimi Cavalieri, stata prodotta negli atti della Causa Catanti, e Marracci „ ivi „ Una carrozza più pesa del solito, un finimento che gli abbia sdegnato il petto, una seghetta più ardente del bisogno, e la mano stessa del Cocchiere più aspra, e più cruda, ed anche più d' ogni altra cosa il soggiorno della stalla senza lavorare, in specie quando sono polledri, e non sono finiti di domare, sono tutte cose, che possono disgustare, e far tornare a ripigliare la difesa non solo i polledri, ma anche i Cavalli fatti, che abbiano tirato degli anni la carrozza, come non mancano esempj giornalmente „ onde cresceva la ragione per cui ad esclusione di tutte le altre stragiudiciali asserzioni, dovesse attendersi la Relazione del Peri-

to giudiciale eletto di consenso delle Parti, amminicolata, e corroborata in tal guisa. *Rot. dec.* 544. *num.* 19. *cor. Ludovis. & cor. Bich. dec.* 564. *num.* 20. *& dec.* 219. *num.* 7. *part.* 12. *rec.*

Dopo aver dati ed in voce, ed in scritto all' attento Difensore del Sarri quei dubbj, che risguardavano la mancanza di prova del vizio obiettato al Cavallo tanto avanti, che dopo il Contratto, fu nel dì 30 del passato mese, e pochi giorni avanti il termine prefisso alla spedizione di questa Causa prodotto negl' atti un attestato di Rosario Moretti, e Bernardo Cambi, i quali asserirono, che nel mese di Luglio dell' anno 1781 avendo incontrato con i loro barocci carichi di mezzane il figlio di Gio. Batista Cioni col suo Cavallo, questo si puntò, e non volle andare più avanti, anzi dando indietro, andò col baroccio in una fossa; e fu prodotto insieme un altro attestato di Pasquino Mignolli, soscritto per il medesimo da Vincenzio Galli, col quale si supponeva, che nel mese di Marzo salvo 1782, il Cavallo del Cioni si puntò alla Porta S. Frediano, e non volle proseguire il viaggio, onde convenne al Cioni di condurlo a mano per un gran tratto di strada.

Ma senza bisogno d' internarmi nella irrelevanza di questi nuovi attestati, i quali supponevano quei fatti seguiti in un tempo molto remoto dalla contrattazione del Cavallo, e che non potevano attestare di un vizio, che doveva giustificarsi colla Relazione dei Periti, secondo i Dottori di sopra allegati, dovevasi per tutte le apparenze da me reputare sempre sospetta una così serotina produzione omessa nel primo Giudizio, ed in un tempo in cui poteva più facilmente scuoprirsi la verità, e vedendo inoltre, che testimonj di tal calibrio furono ricercati negl' ultimi giorni, ne' quali terminava la seconda Istanza, credei che non se ne dovesse fare alcun caso, e non potesse differirsi con aggravio delle Parti la spedizione della Causa, inerendo alle regole, delle quali *Surd. cons. 8. a n. 7. ad plur. seq. Menoch. de arbitr. qu. 35. n. 2. & seqq. Constantin. vot. 424. n. 20.*

Non ostando la Decisione che si allegava nella *Liburnen. Admissionis Testium* 12. *Settembr.* 1747. *av. Mercati Neroni* registrata nel *Tes. Ombr. tom. 7. dec.* 38. Imperocchè ivi si esaminava la questione, se dovessero ammettersi nuovi Testimonj dopo pubblicato l' esame di

altri, e fu deciso per l'ammissione, perchè i nuovi Testimoni deponevano di un atto diverso da quello, che era stato deposto da altri, in secondo luogo, perchè erano prodotti per confermare, e corroborare le prove già fatte, e finalmente perchè cessava ogni timore di subornazione, attesa la specchiatissima qualità dei nuovi Testimonj che erano stati indotti, le quali circostanze persuasero la ammissione, che è rimessa al regolato arbitrio del Giudice, conforme si conclude in *d. dec. n.* 12.

Tanto era lontana la figurazione di quel caso dal nostro, quanto che le considerazioni poc' anzi accennate obbligavano di rigettare li attestati prodotti negl' ultimi giorni, ne' quali terminava la Istanza, ed a queste si aggiungeva la Decisione in simili termini, *Rot. dec.* 406. *fere per tot. part.* 2. *rec.*

Veduta per ogni parte la mancanza di prova dell' estremo per cui fosse luogo all' azione redibitoria intentata dal Sarri, non poteva il medesimo andare esente dalla condanna delle spese non solo per gli alimenti stati prestati al Cavallo dallo Stabulario, per il tempo che lo tenne in custodia. *Leg. Item si Ser-*

vi 30. §. *fin. ff. de edilit. action.* ma ancora per le spese della Lite, dovendo secondo la natura di questo Giudizio, ognuno ritornare al suo primiero stato, come prescrive il *Test. nella Leg.* 60. *ff. de edilict. edict.* „ ivi „ Facta redhibi„ tione omnia in integrum restituuntur, „ perinde ac si neque emptio, neque ven„ ditio intercessisset „ e come per una costante pratica attestano l' Assessore Libri nel suo Motivo de' 20. Ottobre 1640 in Causa Carbonai, e Tanagli, l' Assessore Vestri nel Motivo della Causa Martellini, e Francini del dì 24. Aprile 1692 §. ultimo, l' Assessore Altuiti nel Motivo della Causa Franci, e Pieracci del dì 13. Gennaio 1683, l' Avvocato Quintilio Pellegrini nella *Terræ Novæ Redhibitoriæ Actionis* 20. *Luglio* 1764. *l' Audit. Francesco Rossi nella Florentina Redhibitoriæ Actionis* 23. *Settemb.* 1774, *il Sig. Senator Luci nella Marradien. Prætensæ Redhibitoriæ* 24. *Apr.* 1782. §. *ultim.*

E così l' una, e l' altra Parte &c.

Ignazio Maccioni Aud. di Rota.

Regole, Notizie, e Cautele raccolte dal Dottore Vincenzio Guglielmi, e relative alle Azioni Edilizie.

Quali mali, e vizj è tenuto manifestare il Venditore al Compratore.

1\. 5 *I mali di corpo occulti, ed interni, e tanto continui, che intermittenti degli animali, devono dal Venditore con chiarezza manifestarsi al Compratore.*

2 *I vizj d' animo non obbligano il Venditore, se non siano promessi.*

3 *Le parole* vitii, morbique *nella soggetta materia s' intendono per i soli mali di corpo.*

4 *E si devono prendere insieme, e non disgiunti.*

6 *Mali suddetti, come nei num.* 1. 5. *devono notificarsi anche nelle permute.*

7 *E devono essere tali, che impedischino l' uso dell' animale venduto.*

8 *I Bovi si comprano per fare i lavori della Campagna. Le altre bestie per fare quelle faccende, delle quali secondo la loro specie sono capaci.*

9 *I Compratori di bestiami non ottengono il loro fine, quando le bestie mediante il male non possono lavorare.*

10 *Il Venditore è tenuto per i mali occulti ancorchè abbia venduto le bestie per tali quali sono ec.*

11 *Il male occulto verisimilmente deve essere noto al Venditore.*

12 *I raggiri di parole, ed argutezze non devono nuocere al Compratore.*

13 *Il Venditore non è tenuto a cosa alcuna, quando*

do il male è noto tanto al Venditore, che al Compratore.

14 *La redibitoria compete al Compratore per i mali non manifestati.*

15 *Deve intentarsi quest' azione dentro sei mesi utili.*

Mese deve calcolarsi a giorni trenta l' uno.

16 *I sei mesi incominciano a decorrere dal giorno della vendita.*

17 *E della scienza.*

18 *Quest' azione proposta per modo di eccezione è perpetua.*

19 *Ha luogo per ambedue i Bovi ancorchè un solo sia morboso.*

20 *Il Compratore può agere contro il Venditore per i danni sofferti mediante il male noto al Venditore, e non notificato.*

21 *Il Venditore è tenuto al solo defalco, quando gli era ignoto il male.*

22. 23 *Il Venditore è tenuto al defalco coll' azione* quanto minoris *per i mali di piccolo oggetto, e leggieri.*

24 *Il Compratore dentro un anno utile deve intentare l' azione* quanti minoris.

25 *Con quest' azione* quanti minoris *può il Compratore agere per il defalco, e per l' interesse.*

26 *Il che ha luogo quando il Venditore aveva la scienza del male.*

27 *E può contenere la redibizione, se il vizio è tale, che essendo a notizia del Compratore, non averebbe comprato.*

28 *Possono numerarsi tra questi vizj il cozzare, e tirar calci.*

29 *Benchè di ragione competa l' azione* quanti minoris *per essere vizj di animo.*

30 *Il*

30 *Il vizio di cozzare, e tirar calci può apportare delle disgrazie, ed inconvenienti.*

31 *I Padri di Famiglia diligenti sogliono scansare i pericoli della Famiglia.*

32 *In questo caso ha il Compratore l' elezione di agere o per la rescissione, o per il defalco. E deve intentarla dentro sei mesi, e non dentro l' anno.*

33 *Col §. tempus della Legge sciendum il Compratore agisce per il defalco, e con la Legge is qui &c. per la redibizione.*

34 *Intentata la redibitoria, non si può convolare all' azione* quanti minoris *per la redibizione medesima nei casi, che ha luogo.*

35 *Perchè gli osta l' eccezione della cosa giudicata.*

36 *Scaduto il termine di mesi sei per la redibitoria, può il Compratore agere coll' azione* quanti minoris.

37 *La redibitoria non compete al Compratore per i vizj di animo.*

38 *Compete però al medesimo l' azione* quanti minoris.

39 *I vizj di animo sono cozzare, tragiogare, tirar calci. Il vizio di cozzare, e tirar calci possono contenere la redibitoria.*

40 *Il Venditore non è tenuto a cosa alcuna per i vizj riguardanti le passioni dell' animo, come timidità, iracondia, malinconia, l' esser paurosi, e mangiar terra.*

41 *Purchè la timidità, l' iracondia, la malinconia, e l' esser paurosi non siano oltremodo insoffribili.*

42 *La redibitoria ha luogo quando gli animali sono stati venduti per schietti, e sinceri, ed a buoni patti anche nei vizj di animo.*

43 *Tali formule si praticavano anche anticamente.*

44 *Il Venditore non è tenuto al Compratore dei mali apparenti, ed a tutti visibili.*

45 *Perchè il Compratore li doveva vedere, ed osservare.*

46 *Nè può giovarli il dire di non averli osservati, ben veduti, e riguardati.*

47 *La negligenza, ed ignoranza non si presume, quando il contratto è seguito di giorno, ed in luogo aperto.*

48 *L' ignoranza può giovare al Compratore, quando in tempo della compra era assente.*

49 *La redibitoria non ha luogo nei mali patenti, quando sono stati venduti gli animali per tali quali sono, con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa.*

COlla scorta data da Ulpiano nella *Legge ob quæ vitia 4. §. & videmur ff. de ædil. edict.*
1 che il Venditore di animali è tenuto manifestare al Compratore i soli mali di corpo occulti, ed interni, ma non i vizj dell' animo, se non nel caso, che li abbia promessi „ ivi „ & vi-
„ demur hoc iure uti, ut vitii, morbique ap-
2 „ pellatione non videatur pertinere nisi ad cor-
„ pora; animi autem vitia ita demum præsta-
„ bit Venditor si promisit, sin minus, non „
3 quali due termini „ vitii, morbique „ s' intendono per i soli mali di corpo per togliere qualunque dubbio. *Gloss. in Leg. 1. vers. morbi ff. eod. tit.* „ sed hic ponitur pro eodem, scilicet
„ pro morbo corporis causa tollendæ dubitatio-
4 „ nis „ e si devono prendere insieme, e non disgiunti. *Glossa dictæ Legis ob quæ vitia vers. morbique* „ ivi „ simul accepti „

Si

Si rende manifesto, che la Legge comune ha determinato esser tenuto il Venditore di Bovi, ed altri animali manifestare con chiarezza al Com- 5
pratore i mali occulti, ed interni, tanto continui, *L.* 1 *in pr. ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ aiunt Æ di„ les, qui mancipia vendunt, certiores faciant „ Emptores, quod morbi, vitiive cuique sit „ che intermittenti, *Caball. de empt. & vend. cap.* 2. *n.* 27. *Guzman. de evict. qu.* 61. *n.* 24. *Trentacinq. var. resol.* 11. *n.* 15.; il che ha luogo 6
anche nei Bestiami permutati, *L. sciendum* 19. §. *deinde vers. emptorem ff. de ædil. edict.* „ ivi „ „ Emptorem accipere debemus eum qui pretio „ emit; sed si quis permutaverit, deinde est „ utrumque Emptoris, & Venditoris loco habe„ ri, & utrumque posse ex hoc edicto experiri „ purchè questi mali occulti, ed interni siano ta- 7
li, che impedischino l' uso dell' animale venduto, *Leg.* 14.] *ff. de contrah. empt.* „ ivi „ si „ quid tale fuerit vitii, sive morbi, quod usum, „ ministeriumque hominis impediat „ *Leg.* 1. §. *proinde ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ proinde si „ quid tale fuerit, quod usum, ministeriumque „ hominis impediat, id dabit redhibitioni lo„ cum „ e la ragione si è, perchè i Bovi si vendono, e respettivamente si comprano per 8
fare gli opportuni lavori della Campagna, e le altre Bestie per fare quelle faccende, delle quali sono capaci secondo la loro specie, onde se 9
mediante il male non sono atti al lavoro, il Compratore non ha ottenuto il suo fine, che è quello di fare le sue faccende con gli animali 10
comprati.

Ciò è tanto vero, che benchè il Venditore si esprima di vendere le Bestie per il prezzo fis-

fissato, ma per tali quali sono, e con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa, tuttavia è tenuto per i mali occulti, ed interni, *Ciarlin. allegat. cap.* 89. *n.* 14. *& seqq. Viv. dec.* 382. *lib.* 2. *Surd. dec.* 146. *Rota dec.* 180. *n.* 2. *cor. Millino*, perchè quando il male occulto in specie è antico, verisimilmente deve essere no-
11 to al Venditore, onde mediante un tal raggiro di parole, ed argutezza del Venditore, non deve cessare il di lui obbligo di manifestare i ma-
12 li, *Mangill de evict. qu.* 25. *n.* 5. e 34. *vers. & venditor, Donad. de renunc. lib.* 1. *cap.* 37 *n.* 12 13; che se poi il male è noto tanto al Venditore, che al Compratore, in questo caso il Ven-
13 ditore non è tenuto a cosa alcuna, *L.* 1. *§. fin. ff. de ædilit. edict.*

Se il Venditore non manifesta detti mali, può il Compratore agere coll' azione *redibitoria* dentro sei mesi utili calcolati a giorni trenta
14 l' uno, *L. sciendum* 19. *§. tempus ff. de ædilit. edict.* ,, ivi ,, tempus autem redhibitoriæ sex
15 ,, menses utiles habet ,, *L. si is qui* 25. *§.* 1. *ff. de except. rei iudicat.* ,, ivi ,, an intra sex men-
16 ,, ses redhibitoria agere malit ,, da incominciare a decorrere dal giorno della vendita, *d. §. tempus* ,, ivi ,, sed tempus redhibitionis ex ,, die venditionis currit ,, e della scienza del
17 male, come aggiunge la *Glossa in d. ver. currit* ,, ivi ,, subaudi & scientiæ. ,,

Quando quest' azione si propone dal Compratore per modo di eccezione, il che segue
18 ogni volta, che il Venditore domanda il prezzo dei Bovi, ed altri animali venduti, si rende perpetua, *Negusant. resp.* 474. *per tot.*

E' da avvertirsi, che la detta redibitoria ha

ha luogo per ambedue i Bovi comprati, con
tutto che uno solo sia morboso mediante la 19
vendita simultanea, *Ciariin. controv. for.* 113.
per tot. & cap. 89. *Surd. dec.* 146. *per totum*; e
perchè il Compratore non li avrebbe comprati,
se non fossero stati, come suol dirsi, appaiati.

E che il Compratore può agere contro il
Venditore per l' interesse, cioè per tutti quei
danni, che ha sofferti mediante il male delle 20
Bestie comprate noto al Venditore, e non no-
tificato, il che non segue, quando il male non
è noto al Venditore, essendo in questo caso 21
soltanto tenuto al defalco del prezzo, *L. Iulia-
nus* 14. *ff. de act. empt. & vend.* „ ivi „ Iulia-
„ nus lib. 15. digestorum inter eum, qui sciens
„ quid, aut ignorans vendidit differentiam fa-
„ cit in condemnatione ex empto: ait enim,
„ qui pecus morbosum, aut tignum vitiosum
„ vendidit, si quidem ignoraas fecit, id tantum
„ ex empto actione præstaturum quanti minoris
„ esset empturus, si id ita esse scisset; si vero
„ sciens reticuit, & Emptorem decepit, omnia
„ detrimenta, quæ ex ea emptione Emptor tra-
„ xerit, præstaturum ei: sive igitur ædes vitio
„ tigni corruerunt, ædium æstimationem, sive
„ pecora contagione morbosi pecoris perierint,
„ quod interfuit idonee venisse, erit præstan-
„ dum. „

Oltre la redibitoria, compete ancora ai
Compratori di Bestiami l' azione *quanti minoris*,
quando il male occulto è di piccolo oggetto, e 22
leggiero, come una leggiera febbre, un' invec-
chiata quartana, o piccola ferita, *L.* 1. *§. sed
sciendum ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ proinde le-
„ vis febricula, aut vetus quartana, quæ tamen

„ iam

„ iam sperni potest, vel vulnusculum modicum „ nullum habet in se delictum, quasi pronunciatum non sit; contemni enim hæc potue- „ runt „ per il defalco di quella parte di prezzo. che non averebbe pagato l' animale, se a-
23 vesse avuto notizia del piccolo male, *Textus in L. sciendum §. tempus ff eod.*, ed ha tempo d' intentarla un anno utile, *d. L. sciendum d.*
24 *§. tempus* „ ivi „ si tamen mancipium non re- „ dhibeatur, sed *quanti minoris* agatur, annus „ utilis est. „

Ma se il Compratore medesimo coll'azione
25 *quanti minoris* vuol agere non solo per il defalco, ma ancora per l' interesse, il che può do-
26 mandare quando il Venditore sapeva essere i suoi animali morbosi, e non ostante gli ha venduti senza notificarli al Compratore, come nella *Leg. Iulianus* di sopra riportata; oppure il vizio è tale, che se fosse stato noto al Com-
27 pratore, non averebbe comprato gli animali, ed in questo caso contiene anche la redibitoria, *d. L. si is qui d. §. 1.* „ ivi „ nam posterior „ actio etiam redhibitionem continet, si tale „ vitium in homine est, ut eum ob id actor „ empturus non fuerit „ potendosi numerare
28 tra questi il cozzare, tirar calci &c., con tutto che per questi due vizj a rigore di ragione competa solo l' azione *quanti minoris* per essere vi-
29 zj di animo, perchè questi due vizj possono facilmente portare a qualche disgrazia negl' Individui della Famiglia, e specialmente in quelli, che gli devono stare attorno per governarli, e custodirli, e però ogni diligente Padre di Fa-
30 miglia a scanso degl' inconvenienti, e pericoli, che ne potrebbero succedere, non gli compre-

reb-

rebbe; oltre l' elezione di agere o colla *redibitoria* per la rescissione del contratto, o coll' a- 31
zione *quanti minoris* per il defalco, deve intentarla non dentro l' anno, ma dentro sei mesi utili, *d. L. si is qui* §. 1. „ ivi „ est in pote-
„ state Emptoris, an intra sex menses *redhibi-*
„ *toria* agere malit, an ea, quæ datur *quanti* 32
„ *minoris* is homo cum veniret, fuerit „ e la ragione della differenza tra questa *Legge si is qui*, e la *Legge sciendum* §. *tempus* di sopra riportata rispetto ai sei mesi, e l' anno, è per- 33
chè colla detta *Legge is qui* agisce il Compratore civilmente per la redibizione, e con l' altra per il defalco coll' azione *quanti minoris* pretoria, *Gloss. in d. Leg. si is qui ver. veniret*
„ ivi „ hic nota differentiam inter quanti mi-
„ noris prætoriam, & civilem. „

Intentata che sia dal Compratore la *redibitoria*, ma resta succumbente, non può convola- 34
re all' altra *quanti minoris* per la redibizione medesima, quando ha luogo, come sopra, per- 35
chè gli osta l' eccezione della cosa giudicata, *d.* §. 1. *L. si is qui* „ ivi „ quare vere dicetur
„ eum, qui alterutra earum egerit, si altera
„ postea agat, exceptione rei iudicatæ submo-
„ veri. „

Non resta però impedito al Compratore agere coll' azione *quanti minoris* per il defalco dentro l' anno, quando è restato escluso dalla redibitoria mediante il lasso di sei mesi accor- 36
datili dalla Legge, *L. si tamen* 48. §. *non nocebit ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ non nocebit Em-
„ ptori si sex mensium exceptione redhibitoria
„ exclusus, velit intra annum æstimatoria a-
„ gere. „

Se per i vizj di animo, secondo l' insegna-
37 mento di *Ulpiano nella detta Legge ob quæ vitia*
4. §. *& videmur ff. de ædilit. edict.* non può il
Compratore agere colla redibitoria, e non è tenuto il Venditore con quest' azione se non nel caso, che li abbia espressamente promessi „ animi autem vitia ita demum præstabit Venditor, si promisit, sin minus, non „ può però
38 agere contro il Venditore coll' altra azione
quanti minoris, *Leg.* 1. §. *apud Iulianum ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ vitium id quidem esse, sed „ vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam Ædiles de corporalibus vitiis loquuntur, attamen ex empto actionem admittit „ *L. ob quæ vitia* 4. *ff. eodem* „ ivi „ ob quæ vitia negat redhibitionem esse; „ *ex empto* tamen (idest *quanti minoris*, come „ spiega la *Glossa in d. verb. ex empto*) dat „ actionem „ quali vizj nei Bovi possono essere il cozzare, tragiogare, tirar calci &c., benchè il cozzare, e tirar calci possino essere di
39 quei vizj, che noti al Compratore, non comprerebbe, e però contengono anche la redibitoria, come è stato osservato di sopra al n. 27.,
40 ma non quelli, che riguardano le passioni dell'
animo, come la timidità, l' iracondia, malinconia, l' esser paurosi, *tot. tit. ff. de ædil. edict.* ai quali può aggiungersi il mangiar la terra; per i quali non si dà azione alcuna; purchè l'
41 iracondia, la timidità, malinconia, e l' esser
paurosi non siano oltre modo insoffribili, *d. L.* 1. §. *ult. ff. eod.* „ ivi „ idem dicendum est in „ his, qui præter modum timidi, cupidi, avarique sunt, aut iracundi. „

Benchè in detti vizj di animo venga accorda-

data la redibitoria nei soli casi di patto, e promessa espressa, tuttavia ha luogo quest' azione quando sono stati venduti gli animali per
schietti, e sinceri, a buoni patti, senza vizj, o 42
difetti, e che per tali il Venditore li mantiene, non in forza dell' editto, ma del patto, e questa è l' opinione più vera appoggiata alla *Legge quod si nolit §. in factum, & L. si prædium* 44. *ff. de ædilit. edict.*, e seguono *Capoll. in L. si hominem* 47. *n.* 20. *in fin. Vespignan. de empt. & vendit. cons.* 17. *n.* 12. *Ciarlin. contr.* 113. *n.* 8. 13. *Paulut. dissert.* 55. *art.* 4. *n.* 143. *e* 144.

Tali formule generali si solevano praticare anche nei tempi antichi per difendere il Com-
pratore in quei casi, nei quali non provvedeva 43
l' editto; come appare dal *Testo nella L. actioni* 44. *ff. de ædilit. edict.*, dove che il servo venduto si dice comprato a buone condizioni, cioè a *buoni patti*: *Da Varr. de re rustic. lib.* 2. *cap.* 5 „ ivi „ illosque juvencos sanos esse, deque pecora sano spondes me? „ e dell' altra formula concepita colle parole *sano, e schietto, e da uomo da bene*, che sia tenuto il Venditore tanto per il male occulto di corpo, che per il vizio dell' animo, *Sabell. in summ. §. venditio n.* 39. *vers. præcipue*, *Paulut. dissert.* 55. *art.* 4. *n.* 143. *e* 144.

Restringendosi la Legge a volere obbligato il Venditore di Bestiami manifestare al Compra-
tore i mali occulti, ed interni, ne segue, che 44
non è tenuto dei mali apparenti, e da tutti visibili, se non nel caso, che li abbia nominatamente, ed espressamente promessi, non servendo la vendita fatta a tutti i buoni patti, nè qualunque altro patto, o convenzione generale,

perchè doveva il Compratore quelli vedere, ed
45 investigare, che se non li ha veduti, nè inve-
stigati suo danno, *L. quaritur* 14. §. *fin. ff. de
ædilit. edict.* „ ivi „ si nominatim morbus sit,
„ qui omnibus potuerit apparere, ut puta si
„ cœcus homo vexibat, aut qui cicatricem evi-
„ dentem, & periculosam habebat vel in capi-
„ te, vel in alia parte corporis, perinde eius
„ nomine non teneri Celsus ait, ac si nomina-
„ tim morbos exceptus fuisset. „

Nè può giovare al Compratore medesimo,
quando anche lo provi, il dire di non avere
46 osservati, ben veduti, e riguardati i Bovi per
scusarsi col pretesto dell' ignoranza, *Mangill. de
evict. qu.* 25. *num.* 9. *vers. sed fallit*, *Surd. dec.*
146. *n.* 26. *& seq.*, perchè tale ignoranza sem-
bra improbabile, ed inescusabile, mentre tali
47 contrattazioni sogliono farsi in luogo aperto, e
di giorno, però si tratta di negligenza, ed igno-
ranza supina, che si ha in luogo di scienza, e
così non resta scusato il Compratore, se non
ha fatte le sue osservazioni, nè gli compete
azione alcuna contro il Venditore, *Ursell. concl.
legal.* 43. *n.* 11, e solo potrebbe il Compratore
allegare l' ignoranza, ed esser luogo alla redi-
bitoria, quando esso veramente non avesse ve-
48 duto i Bovi per averli comprati essendo assen-
te, e così per lettera, o per interposta persona,
o si fosse in tutto, e per tutto fidato del Ven-
ditore, *Surd. cons.* 86. *n.* 29. *& dec.* 146. *n.* 46
Hermosill. ad Lopez l. 66. *n.* 15.

Nè ha luogo la redibitoria nei mali paten-
ti, quando non solo non stati nominatamente
49 promessi, ma di più è stato convenuto vender
gli animali per il prezzo fissato, ma per *tali*
quali

quali sono, e con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa, L. quaritur §. si venditor ff. de ædilit. edict.

Dei requisiti da provarsi nella redibitoria.

1 *I requisiti della redibitoria sono cinque, cioè*
2 *La vendita, o permuta.*
3 *Non ha luogo la redibitoria nei contratti lucrativi.*
4 *Il male, o vizio dell' animale.*
5 *La malattia, o vizio al tempo della vendita.*
6 *La malattia, o vizio avanti la vendita.*
7 *Il Venditore non è tenuto dei mali, che sopravvengono all' animale dopo la vendita.*
8 *L' identità della bestia morbosa, o viziosa.*
9 *Provato il male, o il vizio, è luogo alla redibitoria.*
10 *O sia, o non sia il male a notizia del Venditore.*
11 *Al Compratore niente importa l' essere ingannato, o per ignoranza, o per malizia.*
12 *La compra, e vendita resta perfezionata col solo consenso.*
13 *La prova del male deve farsi per mezzo di Periti.*
14 *Trattandosi di male, che può accadere in un momento, i Periti devono dire se è precedente alla vendita, o nò.*
15 *Può concludersi questa prova per via di presunzioni.*
16 *Il male, o vizio scoperto in breve tempo dopo la vendita, si presume preesistente.*

17 *E questa presunzione risonde il peso della prova nel Venditore.*

18 *La brevità del tempo suol coartarsi a due, o tre giorni dopo il contratto.*

19 *Alcuni l' estendono fino ad un mese.*

20 *Tempo breve alle volte si dice dentro cento giorni, e dentro un anno, ed alle volte dentro tre anni.*

21 *Non può darsi in questo particolare una regola generale.*

22 *La regola di due, o tre giorni, come sopra, non si deve abbracciare assolutamente.*

23 *Tutto si rimette all' arbitrio del Giudice, regolato come ivi.*

24 *Deve considerare anche la distanza dei luoghi.*

25 *In dubbio deve giudicarsi per la redibitoria.*

26 *L' animale si presume morto per il male preesistente, quando muore nel termine di giorni tre dopo la vendita.*

27 *Ciò è vero, quando non costi del male sopravvenuto.*

28 *Fatta la redibizione, tutto ritorna nel primiero stato.*

29 *Il Compratore deve partire indenne dal Giudizio.*

30 *Il Venditore deve essere condannato nelle spese degli alimenti dati alle bestie, o pagati.*

31 *Nelle spese della lite.*

32 *E deve restituire al Compratore la gabella pagata.*

Acciò possa il Compratore di Bovi, o altri animali agere coll' azione redibitoria, de-
1 ve provare cinque requisiti, cioè 1. che sia intervenuta la vendita, *L. 1. in princ. ff. de ædil.*
2 *ædiff.*, o la permuta, giacchè anche in questo con-

contratto ha luogo la redibitoria, *Leg. sciendum*
§. deinde ver. emptorem ff. eod.; onde non ha
luogo quest' azione nei contratti lucrativi, ma 3
nei soli onerosi, nei quali si trasferisce domi-
nio, *Bald. in L. 2. Cod. de ædilit. edict.*, e la
ragione si è, perchè non deve soffrir pena me-
diante la sua liberalità quello, che è stato li-
berale: 2. che l' animale sia morboso, o vizio- 4
so, *L. ob quæ vitia §. idem Pomponius ff. eod.*:
3. che la bestia al tempo della vendita era ma- 5
lata, o viziosa, *L. 1. §. sed si intelligatur d. tit.*
4. che la bestia era malata, o viziosa avanti 6
la vendita medesima, *L. quæro §. fin. ff. eodem*
tit., dal che s' intende, che il Venditore non 7
è tenuto del male, che sopravviene all' anima-
le dopo la vendita, *Text. in L. si apud priorem*
37. & ibi Gloss. in ver. interveniens C. de ædilit.
edict.: 5. l' identità della bestia morbosa, o vi- 8
ziosa, cioè che sia quella stessa, che fu com-
prata.

Provata la vendita, ed il male, o vizio, 9
come nel 1., e secondo requisiti, è luogo alla
redibitoria, o il Venditore sappia, o non sap- 10
pia essere la bestia malata, perchè al Compra-
tore niente importa essere ingannato piuttosto 11
dall' ignoranza, che dall' astuzia, o malizia del
Venditore, *L. 1. §. 1. in fin. ff. de ædilit. edict.*
Bald. in d. L. 2. e 3. Borgnin. dec. 53. sect. 7.
sub n. 12. & seq. Panimoll. dec. 35. annot. 1. n. 2.

Deve il Compratore provare, che la bestia 12
al tempo della vendita era malata, o viziosa,
come nel terzo requisito, e che fosse malata
per prima, come nel quarto, per la ragione,
che la compra, e vendita resta perfezionata col
solo consenso, e però subito il pericolo della
me-

medesima bestia, benchè non consegnata, spetta al Compratore.

E questa prova deve farsi per relazione di
13 Manescalchi periti nell' arte, ai quali si deve
credere. *Alexand. cons.* 148. *num.* 1. *e* 4. *lib.* 2
Mascard. concl 633. *n.* 4. *Ciarlin. contr.* 113. *n.*
21. *Balducc. ad Ramon. t.* 4. *resol.* 94. *num.* 21.
o per deposto di due Testimoni, *Alexand. &*
Mascard. loc. cit.

E se si tratta di male, che può accadere
14 in un momento, o col cadere, o colla smoderata
fatica &c., e non di male, che a poco a
poco s' induce a tempo lungo, i Manescalchi
devono deporre, se il male è precedente alla
vendita, o sopravvenuto dopo la vendita medesima,
Bald. cons. 499. *num.* 2. *libr.* 5. *Mascard.*
concl. 92. *n.* 4. *Ciarlin. cap.* 113. *n.* 3. *lib.* 1.

Questa prova difficilissima a concludersi nei
stretti termini, che sopra, viene modificata dai
15 Dottori col ricorso alle presunzioni, e però quando
il male, o vizio si scuopre in breve tempo
dopo la fatta vendita, allora l' animale si pre-
16 sume morboso, o vizioso per l' avanti, e nell'
atto della vendita medesima, e questa è la comune
limitazione della regola, della quale *Caballin.*
de adilit. act. cap 2. *n.* 16. *Gasman. de*
evict. qu. 61. *n.* 11. *Carpan. ad Statut. Mediolan.*
cap. 487. *n.* 45. *Mangill. de evict. qu.* 25. *n.* 19.
e qu. 100. *n.* 89. *Vespignan. de empt. & vendit.*
cons. 17. *n.* 3. *& cons.* 18. *n.* 6.; e questa presunzione
rifonde l' onere nel Venditore di es-
17 cludere la preesistenza del male, o vizio nella
bestia al tempo della vendita, *Rota Florentina*
in Terra Nova Redhibitoria 20. *Iulii* 1764. §. *e*
limitando coram Dom. Advocato Quintilio Pelle-

gri-

grini, ove latissimamente i concordanti.

E benchè questa brevità di tempo soglia coartarsi dai Dottori a due, o tre giorni dal 18
giorno del contratto, e che è passato l' animale in potere del Compratore; tuttavia non mancano alcuni, che sostengono, che il male, o 19
vizio scoperto anche dentro un mese dal giorno del contratto, si presume, che esistesse al tempo della vendita, *Vespignan. de emption. & vendit. cens.* 18. *n.* 1.

Tempo breve dai Scrittori alle volte vien 20
detto dentro cento giorni, e dentro un anno, ed alle volte dentro tre anni, come latamente *Giurb. ad consuet. Messan. cap.* 2. *gloss.* 8. *per tot.* e particolarmente *a num.* 2. *ad* 21. *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *n.*98.

Onde non può costituirsi in questo parti- 21
colare una regola generale circa la brevità del tempo, per il che la regola dedotta dallo scuoprimento del male dentro due, o tre giorni, 22
non si deve abbracciare, come suol dirsi, ad occhi chiusi, ma questa brevità si rimette all' arbitrio del Giudice, il quale secondo la sog- 23
getta materia deve prendere una strada di mezzo, e considerare la qualità delle cose, e delle persone, deve attendere la congruenza della Legge, e dell' equità, come in termini latamente la discorre, e ottimamente dimostra *Paulut. dissert.* 55. *art.* 5. *a num.* 73. *ad* 100 *e sino al fine*.

A quanto sopra può aggiungersi dal Giudice la considerazione della distanza dei luoghi 24
dove abitano il Compratore, ed il Venditore, il viaggio da farsi, ed i preparativi, che di necessità deve fare il Compratore, e Procuratore per la esecuzione. Ed

Ed in somma in dubbio, ed in conflitto
di presunzioni, e prove, deve giudicarsi per la
25 redibitoria, *Bald. in L. omnes Peregrin. C. commun. de succession.* „ ivi „ in dubio præsumi
„ in causa potius redhibitoriæ „ e fermano ciò
Bonacosta de æquo qu. 14. *Barbos. in L. si apud*
3. *n.* 14. *Cod. de ædilit. edict. Mascard. de probat. concl* 635. *n.* 5. e 6. *Hermosill. ad Lopez*
tom. 2. *leg.* 66. *gloss.* 1. *n.* 2. *Paulut. disser* 55
art. 5. *n.* 45. & *seq.* „ ivi „ ac redhibentis fa-
„ vore semper in ancipiti est iudicandum. „

Quello si è detto dei mali, e vizj delle
bestie, ha luogo anche nella morte delle medesime, onde se la bestia muore nel termine
di tre giorni dopo seguita la vendita, si presu-
26 me, che fosse morbosa avanti, e nel tempo
della vendita medesima, talmentechè possa agirsi dal Compratore colla redibitoria, *Boer. decis.*
323. *n.* 12. *Surd. dec.* 146. *n.* 18. *Mascard. de probat. concl.* 92. *Riminald. cons.* 360. *n.* 11 *vol.*
2., il che s' intende mentre non apparisca di
qualche altro male sopravvenuto dopo la ven-
27 dita, o di qualche disgrazia, o causa di morte
cagionata dal Compratore, *Surd. dec.* 146 *n.* 18.
Mascard. concl. 92.

Fatta la redibizione, tutto ritorna nel pri-
28 miero stato, *Leg. facta* 60. *ff. de ædilit. edict.* „
„ ivi „ facta redhibitione omnia in integrum
„ restituuntur, perinde ac si neque emptio, ne-
„ que venditio intercessisset „ e così il Com-
29 pratore deve partire indenne dal Giudizio, *Leg.*
27. *in fin. eod. tit.* „ ivi „ indemnis enim Em-
„ ptor discedere debet „ per il che il Vendito-
re deve condannarsi nelle spese degli alimenti
30 dati alle bestie, o pagati allo stabulario, *Text.*
in

in L. item si servi 30. §. *fin. & ibi Cepoll. in actioni n.* 11. *ff. de ædil. edict.*; nelle spese del- 31
la lite, *Paulut. d. disser.* 55. *art.* 2. *num.* 39. *e art.* 6. *n.* 62. *Dom. Advocatus Vestri in Motivo anni* 1692. *in Causa Martellini, e Francini, & in altero Assessoris Altoviti* 13. *Ianuarii* 1683. *in Causa Franci, e Fornai*, e deve restituire al 32
Compratore la gabella pagata, *L. debet* 27 *vers. quid ergo ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ quid ergo „ si forte vectigalis nomine datum est, quod „ Emptorem forte sequeretur? dicemus hoc quo- „ que restituendum. „

